

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3 ^a e 4 ^a Senato) .	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	14
GIUSTIZIA (II)	»	28
DIFESA (IV)	»	52
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	57
FINANZE (VI)	»	60
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	70
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	81
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	99
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	101
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	114
AFFARI SOCIALI (XII)	»	115

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia, I Popolari di Italia Domani: Misto-Noi Sud-PID; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	125
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	127
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	145
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	160
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	165
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	166
<i>INDICE GENERALE</i>	»	168

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3
Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Pietro Marcazzan, proclamato nella V Circoscrizione Lombardia 3, Anna Teresa Formisano, proclamata nella XVI Circoscrizione Lazio 2, e Domenico De Siano, proclamato nella XIX Circoscrizione Campania 1	4
AVVERTENZA	5

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 17 novembre 2010.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.50 alle 15, ha proceduto all'audizione del deputato Maurizio Grassano nell'ambito dell'istruttoria in contraddittorio sulla carica da lui ricoperta di componente del consiglio generale di Eurofidi.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 15.

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle*

incompatibilità, come convenuto dal Comitato nella riunione del 27 ottobre 2010, propone, a nome del Comitato medesimo, che la Giunta – avendo l'interessato dichiarato la carica con nota pervenuta in data 27 ottobre – accerti l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, della carica di consigliere regionale della Campania ricoperta dal deputato Domenico De Siano.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che la proposta di dichiarazione dell'incompatibilità della carica regionale ricoperta dal deputato Domenico De Siano fa seguito ad un accertamento istruttorio del Comitato in esito al quale è stata verificata la perdurante titolarità da parte del predetto deputato di una carica regionale incompatibile con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione.

Ritiene, al riguardo, che la Giunta debba limitarsi ad un accertamento dell'incompatibilità mediante presa d'atto, senza dunque procedere a votazioni, in conformità ad una prassi che si è consolidata fin dalla XV legislatura.

Constatato che non vi sono obiezioni, avverte che s'intende approvata la proposta del Comitato di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di consigliere regionale della Campania, ricoperta dal deputato Domenico De Siano.

Provvederà ad effettuare immediatamente la comunicazione al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, ai fini dei conseguenti inviti ad optare.

La Giunta concorda.

Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Pietro Marcazzan, proclamato nella V Circoscrizione Lombardia 3, Anna Teresa Formisano, proclamata nella XVI Circoscrizione Lazio 2, e Domenico De Siano, proclamato nella XIX Circoscrizione Campania 1.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che nella riunione del 27 ottobre 2010 il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha svolto, ai fini del giudizio sull'ineleggibilità, l'istruttoria sulle posizioni del deputato Pietro Marcazzan, proclamato dal Presidente della Camera nella seduta del 15 settembre 2010, in sostituzione, per la lista n. 15 – Unione dei democratici cristiani e democratici di centro, della deputata Anna Teresa Formisano, proclamata in pari data per la XVI Circoscrizione Lazio 2 ed optante per tale ultima circoscrizione, e del deputato Domenico De Siano, proclamato dal Presidente della Camera nella seduta del 22 settembre 2010, in sostituzione del dimissionario deputato Marcello Tagliatela, per la lista n. 9 – Popolo della Libertà nella XIX Circoscrizione Campania 1.

Nessun ricorso è stato presentato alla Giunta delle elezioni avverso le proclamazioni dei deputati Formisano, Marcazzan e De Siano.

La deputata Formisano – già deputato in carica fin dall'inizio della legislatura per altra circoscrizione – ha confermato la dichiarazione delle cariche a suo tempo

formulata, nella quale, per quanto concerne le cariche ricoperte all'atto della candidatura, non figuravano cariche suscettibili di esame ai fini del giudizio sulla eleggibilità.

Il deputato Marcazzan ha dichiarato che, all'atto della candidatura, ricopriva la carica di presidente del consiglio comunale di Goito, che nessun rilievo assume sotto il profilo della eleggibilità.

Il deputato De Siano ha dichiarato che, all'atto della candidatura, ricopriva le cariche di consigliere comunale di Lacco Ameno (NA) e di consigliere provinciale di Napoli, anch'esse irrilevanti ai fini del giudizio sulla eleggibilità.

Ricorda che l'elezione della deputata Formisano per la V Circoscrizione Lombardia 3 è stata già convalidata nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 2008 con effetti che, tenuto conto del sistema elettorale vigente per la Camera fondato su operazioni di calcolo e assegnazione dei seggi effettuate su base nazionale, devono ritenersi estesi, limitatamente al profilo relativo alla verifica della regolarità dei risultati elettorali, anche alla successiva proclamazione nella XVI Circoscrizione Lazio 2.

Viceversa, poiché la legge elettorale prevede cause di ineleggibilità riferite a singole circoscrizioni elettorali (il riferimento è, in particolare, all'articolo 8 del testo unico n. 361 del 1957, riguardante l'ineleggibilità dei magistrati nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura), la Giunta – preso atto che nessun ricorso in materia di ineleggibilità è stato presentato e che tra le cariche ricoperte dalla deputata Formisano all'atto della candidatura non figuravano cariche costituenti causa di ineleggibilità con specifico riferimento alla XVI Circoscrizione Lazio 2 – può proporre all'Assemblea la nuova convalida, limitatamente al profilo della eleg-

gibilità, della elezione della deputata Formisano per la predetta XVI Circoscrizione Lazio 2.

Il Comitato propone, quindi, alla Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, di prendere atto dell'eleggibilità dei deputati Pietro Marcazzan e Domenico De Siano e, limitatamente ai profili indicati, della deputata Anna Teresa Formisano.

La Giunta concorda.

In conformità alle verifiche dei risultati elettorali già compiute in occasione delle relazioni di verifica dei poteri per la V Circoscrizione Lombardia 3, svolta nella seduta della Giunta dell'8 ottobre 2008, e per la XIX Circoscrizione Campania 1, svolta nella seduta della Giunta del 19 novembre 2008, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, propone all'Assemblea la convalida

delle elezioni dei deputati Pietro Marcazzan e Domenico De Siano.

La Giunta, inoltre, non essendo contestabile, per i profili relativi alla eleggibilità, la proclamazione della deputata Anna Teresa Formisano per la XVI Circoscrizione Lazio 2, e concorrendo dunque nell'eletta le qualità richieste dalla legge anche per tale circoscrizione, propone all'Assemblea la convalida della elezione del deputato Anna Teresa Formisano per la predetta XVI Circoscrizione Lazio 2.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul vertice NATO di Lisbona del 19 e 20 novembre 2010 (*Svolgimento e conclusione*) 6

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente della IV Commissione della Camera dei deputati, Edmondo CIRIELLI. — Intervengono il Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, e il Ministro della difesa, Ignazio La Russa.

La seduta comincia alle 14.10.

**Sul vertice NATO di Lisbona
del 19 e 20 novembre 2010.**

(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione della Camera dei deputati*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema delle comunicazioni.

Il Ministro degli affari esteri Franco FRATTINI e il Ministro della difesa Ignazio LA RUSSA rendono comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Federica MOGHERINI REBESANI (PD), Salvatore CICU (PdL), Francesco TEMPESTINI (PD) e Gianni VERNETTI (Misto-ApI), il senatore Antonello CABRAS (PD), il deputato Margherita BONIVER (PdL), i senatori Emma BONINO (PD), Luigi RAMPONI (PDL) e Gian Piero SCANU (PD), i deputati Luciano ROSSI (PdL), Gianpaolo DOZZO (LNP), Augusto DI STANISLAO (IdV) e Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione della Camera dei deputati*.

Replicano agli intervenuti il Ministro degli affari esteri Franco FRATTINI e il Ministro della difesa Ignazio LA RUSSA.

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione della Camera dei deputati*, nel ringraziare i Ministri e tutti i colleghi intervenuti, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. – Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo. C. 3834 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	7
ALLEGATO (<i>Emendamento approvato</i>)	11

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 9.30.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. – Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo.

C. 3834 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 novembre.

Donato BRUNO, *presidente*, dopo aver dato lettura delle sostituzioni comunicate alla presidenza ed aver ricordato che gli emendamenti presentati sono stati illustrati nella seduta di ieri, invita i relatori e il Governo ad esprimere il parere su di essi (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 16 novembre 2010*).

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, deputato Riccardo Migliori, raccomanda, per le ragioni esposte nel corso del dibattito, l'approvazione dell'emendamento 4.1 dei relatori ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA dichiara che il Governo si rimette alle Commissioni riunite in considerazione del fatto che tutti gli emendamenti presentati sono idonei a dare soluzione al problema dell'assegnazione del settantatreesimo seggio e che la decisione tra le diverse soluzioni prospettate spetta al Parlamento.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.1 dei relatori, afferma che tra il ragionamento svolto dal relatore Calderisi nel corso del dibattito e l'emendamento presentato dai relatori non c'è congruenza. Il relatore Calderisi ha infatti sostenuto che, per quanto non vi sia una soluzione incontrovertibile, si dovesse comunque cercare la soluzione più oggettiva possibile. Ciononostante, i numeri 2 e 3 del comma 2 dell'emendamento dei relatori prevedono che, per realizzare in misura proporzionata la rappresentanza delle cinque circoscrizioni elettorali previste dalla legge elettorale europea, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 271 del 2010, il seggio assegnato sulla base della divisione per 73 sia attribuito alla circoscrizione in cui si è verificato il massimo scostamento in diminuzione tra il numero di seggi spettanti alla circoscrizione e il numero di seggi effettivamente attribuiti e che debba quindi essere proclamato eletto il candidato che, nella lista e circoscrizione individuate, segue l'ultimo degli eletti nella graduatoria, come risultante a seguito delle proclamazioni già effettuate. In altre parole, il nuovo seggio viene attribuito alla circoscrizione 4, perché qui vi è stato il maggior scostamento, in valore assoluto, tra il numero di seggi spettanti e il numero di seggi attribuiti. E tuttavia la circoscrizione notoriamente più penalizzata è la 5, che raggruppa le isole, nella quale si è avuto uno scostamento in difetto inferiore in valore assoluto a quello della circoscrizione 4, ma proporzionalmente superiore. È quindi chiaro che la proposta emendativa dei relatori è fortemente manipolativa e tutta orientata a far assegnare il seggio ad una persona in particolare. Per contro, la soluzione prospettata nell'emendamento 4.2, da lui presentata, non pone in opera artifici volti a favorire qualcuno ed è decisamente meno manipolativa. Per queste ragioni preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricordato che l'illustrazione degli emendamenti è avvenuta nella seduta di ieri, invita a contenere gli interventi, in considerazione del fatto che entro l'inizio dei lavori dell'Assemblea le Commissioni dovranno aver completato l'esame degli emendamenti.

Pierluigi MANTINI (UdC), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.1 dei relatori, esprime apprezzamento per la scelta del Governo di rimettersi alle Commissioni sugli emendamenti, ma ne contesta la motivazione: non è vero, infatti, a suo avviso, che le soluzioni prospettate dagli emendamenti siano equivalenti, in quanto la soluzione proposta dall'emendamento dei relatori manipola i dati elettorali del 2009 per ottenere un risultato predeterminato e a questo scopo si discosta dal vincolo posto dal Protocollo che l'Italia deve ratificare. Mentre il Protocollo prevede infatti che si faccia riferimento ai risultati delle elezioni del 2009, l'emendamento dei relatori modifica quei risultati effettuando un nuovo calcolo sulla base di un nuovo criterio, scelto evidentemente in virtù della sua adeguatezza a far arrivare al risultato predefinito. Per queste ragioni preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento dei relatori.

David FAVIA (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 4.1 dei relatori mentre si esprimerà a favore delle altre proposte emendative presentate.

Ritiene che il principio che è alla base dell'emendamento 4.1 dei relatori possa essere condivisibile in una situazione ordinaria in cui, di fronte a 73 seggi, si dividerà per 73. Cosa diversa è la situazione da risolvere con il disegno di legge in esame, nella quale l'impostazione proposta dai relatori rischierebbe di manipolare fortemente la realtà e di dare luogo a numerosi ricorsi in sede giurisdizionale.

A ciò si aggiunga la previsione di cui al n. 2) del comma 2 dell'emendamento dei relatori che, pur di attribuire in modo orientato il seggio supplementare, finisce

per definire una procedura con cui, visibilmente, ci si arrampica sugli specchi.

Condivide invece gli altri emendamenti presentati che correttamente prevedono che il seggio supplementare sia assegnato al primo resto che rimane libero.

Sarebbe stato a suo avviso opportuno che i relatori si fossero « spogliati » dalla loro veste politica accedendo al criterio più corretto per l'assegnazione del seggio.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) chiede che le Commissioni procedano alla votazione per parti separate dell'emendamento 4.1 dei relatori, nel senso di votare dapprima il comma 1 ed il comma 2, limitatamente al numero 1) e, quindi, i numeri 2) e 3) del comma 2, il comma 3 ed il titolo. Evidenzia infatti come il legislatore sia chiamato a definire due questioni: la prima attiene alla rappresentatività politica, trattandosi di decidere a quale lista vada assegnato il seggio; mentre la seconda riguarda la rappresentatività territoriale, trattandosi di decidere a quale circoscrizione vada attribuito il seggio assegnato alla lista. Si tratta di questioni diverse, con soluzioni diverse.

Ricorda che, come relatore per la I Commissione, sin dall'avvio della discussione aveva sottolineato l'impossibilità di adottare un criterio valido in assoluto per l'individuazione della lista cui assegnare il seggio e la necessità di procedere quindi ad una scelta tra due opzioni con validità relativa.

Rileva peraltro come tra le due opzioni in gioco — quella del divisore 72 e quella del divisore 73 — vi sia una significativa differenza: la legge che disciplina la materia, che su questo aspetto è rimasta invariata dal 1979 ad oggi, prevede che la cifra elettorale nazionale sia divisa non per un numero fisso, ma per il « numero dei seggi da attribuire » (legge n. 18 del 1979, articolo 21), che negli anni è mutato più volte. Pertanto, se si utilizzano i quozienti della divisione per 72 operata nel 2009 e il maggior resto ancora inutilizzato si viola il principio di rappresentatività politica stabilito dalla legge elettorale eu-

ropea, che, come detto, prevede come divisore il numero dei seggi da attribuire.

Evidenzia, infatti, che se all'Italia fossero spettati, come alla Spagna, quattro seggi in più anziché uno, si sarebbe chiaramente dovuto utilizzare il quoziente 76 e non i quattro maggiori resti, in modo da applicare un criterio coerente con quello che prescrive la legge. Ribadisce pertanto che utilizzare, in questo caso, il quoziente 72 costituisce un'evidente ingiustizia.

Per quanto riguarda la questione della rappresentatività territoriale, osserva che vi è il rischio di accentuare, con l'assegnazione del settantatreesimo seggio, la criticità, evidenziata anche dalla Corte costituzionale, di una sottorappresentazione di alcune parti del territorio. L'emendamento 4.1 dei relatori, al fine di compensare questo squilibrio, ha scelto di favorire la circoscrizione più penalizzata in valore assoluto, ma nulla impedisce di favorire quella più penalizzata in valore proporzionale, come prospettato dal collega Bressa: si tratta di una scelta discrezionale.

Roberto ZACCARIA (PD) richiama quanto evidenziato dal collega Bressa, che ha rilevato come la sensazione che si ha è che il relatore Calderisi si stia « arrampicando sugli specchi ». La proposta di votare per parti separate l'emendamento 4.1 dei relatori non supera il problema di fondo, ossia che, nella soluzione prospettata dai relatori per la prima questione, il provvedimento in esame si configura come una legge provvedimento, ossia una legge pensata per un caso singolo e priva dei requisiti di generalità e astrattezza che dovrebbero caratterizzare la legge come tale.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, come proposto dal relatore per la I Commissione, l'emendamento 4.1 dei relatori sarà posto in votazione per parti separate: dapprima il comma 1 ed il comma 2, limitatamente al numero 1), e, quindi, il comma 2, numeri 2) e 3), il comma 3 e la parte consequenziale.

Le Commissioni respingono il comma 1 e il comma 2, numero 1), dell'emendamento 4.1 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la seconda parte dell'emendamento 4.1 dei relatori non sarà posta in votazione essendo venuto a mancare il presupposto a seguito della reiezione dell'altra parte dell'emendamento.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bressa 4.2 (*vedi allegato*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che risultano così preclusi i restanti emendamenti Mantini 4.3, Evangelisti 4.4 e Zeller 4.5. Comunica inoltre che è testé pervenuto il parere della XIV Commissione

Politiche dell'Unione europea, di cui dà lettura, espresso sul testo iniziale del provvedimento.

Le Commissioni deliberano, quindi, di conferire ai relatori, deputato Calderisi per la I Commissione e deputato Migliori per la III Commissione, il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.10.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. – Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo (C. 3834 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 4.

(Procedura per l'attribuzione del seggio supplementare).

1. Al fine dell'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia, l'Ufficio elettorale nazionale costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sulla base dei risultati delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi il 6 e 7 giugno 2009:

a) assegna il seggio alla lista che risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 2), sesto periodo, della citata legge n. 18 del 1979, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;

b) attribuisce il seggio così assegnato nella circoscrizione in cui la lista di cui alla precedente lettera *a)* risulta aver ottenuto, a seguito dell'operazione di cui all'articolo 21, primo comma, numero 3), quinto periodo, della citata legge n. 18 del 1979, il maggior resto che non ha dato luogo all'assegnazione di alcun seggio;

c) proclama eletto il candidato che segue l'ultimo dei candidati proclamati eletti nella graduatoria di cui all'articolo 20, primo comma, numero 4) della legge n. 18 del 1979;

d) di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale viene redatto apposito verbale, in quattro esemplari: il primo esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; il secondo esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione; il terzo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale della circoscrizione nella quale è individuato il seggio supplementare; il quarto esemplare è trasmesso alla prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale della medesima circoscrizione;

e) l'ufficio elettorale nazionale invia, quindi, attestato al candidato proclamato eletto e cura che il nominativo del candidato eletto sia portato a conoscenza del pubblico, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere completati nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al titolo, sostituire il secondo periodo con il seguente: Procedura per l'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo.

4. 2. Bressa, Tempestini, Amici.

COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
---------------------------------------------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia recanti « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica » (*Deliberazione*) 13

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione Laura FRONER.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia recanti « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica ».

(*Deliberazione*).

Laura FRONER, *presidente*, comunica che sulla base di quanto convenuto nella seduta del 27 ottobre 2010 dagli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, le Commissioni devono ora procedere alla deliberazione dello svolgimento di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Lulli C. 2844 e Ghiglia 3553, in materia di mobilità mediante veicoli elettrici e relative infrastrutture.

Le Commissioni, sulla base del programma concordato nella citata seduta dagli uffici di presidenza procederanno alle audizioni di rappresentanti di istituzioni, amministrazioni ed enti pubblici competenti, di soggetti pubblici e privati che operano nei settori interessati dalla produzione, commercializzazione e utilizzo dei veicoli elettrici, e di associazioni rappresentative dei medesimi soggetti, nonché di esperti del settore e di associazioni di tutela dei consumatori e dell'ambiente; l'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro la fine del mese di febbraio 2011.

Pone quindi in votazione la proposta di deliberazione dell'indagine appena formulata.

Le Commissioni approvano la proposta del presidente.

Laura FRONER, *presidente*, comunica che l'indagine potrebbe iniziare dalla settimana successiva alla prossima, con l'audizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La seduta termina alle 14.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778-A Governo ed emendamenti ad esso riferiti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	23
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. Emendamenti C. 3779-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ...	15

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3572 Reguzzoni recante disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.	
Audizione del Professor Antonio Catricalà, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	15

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43. Atto n. 281 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	25
Proposta di nomina del professor Francesco Beltrame a Presidente di DigitPA. Atto n. 74 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante abrogazione di disposizioni legislative statali. Atto n. 289 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. COM(2010)379 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	20
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di documento finale</i>)	26
AVVERTENZA	22

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778-A Governo ed emendamenti ad esso riferiti. (Parere all'Assemblea).
(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame del testo del disegno di legge C. 3778-A e degli emendamenti ad esso riferiti.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, dopo aver ricordato che in questa sede il comitato esamina il testo del disegno di legge di stabilità, come modificato dalla Commissione di merito, e gli emendamenti ad esso presentati in Assemblea sotto il profilo del rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul nuovo testo del disegno di legge di stabilità e di nulla osta sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.

Emendamenti C. 3779-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, formula una proposta di nulla osta sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3572 Reguzzoni recante disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Audizione del Professor Antonio Catricalà, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

(*Svolgimento e conclusione*).

Jole SANTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito. Introduce, quindi, l'audizione.

Antonio CATRICALÀ, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Raffaele VOLPI (LNP), Oriano GIOVANELLI (PD) e Beatrice LORENZIN (Pdl).

Antonio CATRICALÀ, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Jole SANTELLI, *presidente*, ringrazia il professor Catricalà e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43.

Atto n. 281.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 novembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che sullo schema di regolamento in esame è pervenuta la valutazione favorevole con rilievi e osservazioni della Commissione Bilancio, espressa ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2 del regolamento.

Giorgio CONTE (FLI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Gianclaudio BRESSA (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Proposta di nomina del professor Francesco Beltrame a Presidente di DigitPA.

Atto n. 74.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in oggetto, rinviata nella seduta del 16 novembre.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che, in qualità di relatore, ha formulato una proposta di parere favorevole sull'atto in esame.

Oriano GIOVANELLI (PD) esprime soddisfazione per il fatto che una precedente proposta di nomina formulata dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione alla carica di presidente di DigitPa, relativa ad un candidato il cui *curriculum* era del tutto inadeguato, è stata respinta dalla Commissione affari costituzionali del Senato ed è successivamente caduta. Rileva quindi che il nuovo candidato proposto dal Governo presenta un *curriculum* di ben altro livello e, pur ritenendo che sarebbe stato preferibile poter disporre di un giorno in più per raccogliere altre informazioni su di lui, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del presidente.

Pierluigi MANTINI (UdC) rileva che si tratta di una proposta di nomina adeguata al ruolo, alla quale non si può essere contrari.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, dà notizia delle sostituzioni comunicate alla presidenza.

La Commissione procede alla votazione, per scrutinio segreto, sulla proposta di parere del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica il risultato della votazione.

Presenti:	27
Votanti:	27
Maggioranza:	14
Astenuti:	0
Hanno votato sì: ..	25
Hanno votato no: ...	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amici, Bernini Bovicelli, Bertolini, Bragantini, Bressa, Bruno, Calabria,

Calderisi, Giorgio Conte, Cristaldi, De Angelis in sostituzione di Cicchitto, De Girolamo, Luciano Dussin, Ferrari, Giovanelli, Lo Moro, Lorenzin, Mantini, Naccarato, Pastore, Santelli, Sbai, Stasi, Stracquadano, Vanalli, Volpi e Zaccaria.

La seduta termina alle 15.20.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante abrogazione di disposizioni legislative statali.

Atto n. 289.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato ai sensi dell'articolo 14, commi 14-*quater* e 22, della legge di semplificazione 2005 (legge n. 246 del 2005) e si inserisce dunque nell'ambito del cosiddetto procedimento « taglia-leggi », del quale riassume brevemente le tappe, definite dall'articolo 14 citato, come da ultimo modificato dalla legge n. 69 del 2009. L'articolo prevede l'individuazione, da parte del Governo, entro il 16 dicembre 2007, delle disposizioni statali vigenti, per settori legislativi, e la trasmissione di una relazione al Parlamento e l'individuazione, con uno o più decreti legislativi, entro il 16 dicembre 2009, delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 ritenute indispensabili e da sottrarre pertanto all'effetto di abrogazione generalizzata stabilito con il meccanismo della ghigliottina.

È prevista poi l'abrogazione automatica e generalizzata, a far data dal 16 dicembre 2010, di tutte le disposizioni legislative primarie statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, ad eccezione di quelle espressamente salvate con i decreti legislativi anzidetti e di quelle rientranti nei cosiddetti settori esclusi dal procedimento taglia-leggi. Entro la data del 16 dicembre 2010, è prevista l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, a decorrere dalla stessa data, di disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita e di disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970. Entro il 15 dicembre 2011, è poi prevista l'emana- zione, con uno o più decreti legislativi, di disposizioni integrative, di riassetto o cor- rettive ed entro un anno dalla data di entrata in vigore di questi ultimi decreti legislativi di riassetto, è prevista l'emana- zione, con uno o più decreti legislativi, di disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.

In materia sono intervenuti anche due provvedimenti di urgenza e un decreto legislativo. In primo luogo, l'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha abrogato espressamente 3.370 atti primari (anche successivi al 1970) elencati nell'Allegato A. L'effetto abrogativo era rinviato al centot- tantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Suc- cessivamente, è stato adottato il decreto- legge n. 200 del 2008, che ha modificato l'Allegato A del precedente decreto-legge n. 112 del 2008, sottraendo una serie di provvedimenti ivi elencati dall'effetto abrogativo, ed ha, a sua volta, disposto l'abrogazione espressa di altri 27.544 atti primari. Anche in questo caso, l'effetto abrogativo era differito nel tempo. In at- tuazione dell'articolo 14, comma 14, della legge di semplificazione 2005 è stato infine adottato il decreto legislativo n. 179 del 2009, che ha individuato le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore e

che sono pertanto sottratte all'abrogazione automatica e generalizzata (cosiddetta « ghigliottina ») disposta dalla suddetta legge di semplificazione 2005. Il decreto legislativo ha altresì sottratto 260 atti primari (per lo più concernenti comuni e beni culturali) all'abrogazione differita dettata dal decreto-legge n. 200 del 2008.

Si giunge così al provvedimento in esame che, come detto, dà attuazione al comma 14-*quater* dell'articolo 14 della legge di semplificazione 2005.

Tale comma, inserito dalla legge n. 69 del 2009, ha delegato il Governo ad adottare entro il 16 dicembre 2010 uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, a decorrere dalla stessa data, di disposizioni già oggetto di abrogazione tacita o implicita e di disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970.

Il provvedimento consta di due articoli: l'articolo 1 prevede, a decorrere dal 16 dicembre 2010, l'abrogazione espressa di 71.063 atti normativi indicati nel corposo allegato. L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Secondo la relazione illustrativa, lo schema di decreto in esame riduce gli inconvenienti di una abrogazione « al buio », coerentemente all'obiettivo di garantire una maggiore certezza del quadro legislativo vigente.

Gli atti normativi coprono un arco temporale compreso tra il 1861 ed il 1969. Il Governo non ha pertanto ritenuto di dare attuazione alla delega nella parte in cui consentiva l'abrogazione di atti legislativi pubblicati successivamente al 1° gennaio 1970.

Oltre allo schema deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, è stato trasmesso un testo che gli uffici del Governo hanno predisposto a fini di ausilio, che già include le modifiche che il Governo intende apportare sulla base del parere del Consiglio di Stato e di un'ul-

teriore istruttoria svolta dai singoli Ministeri. L'allegato risulta di mole notevolmente inferiore rispetto a quello sottoposto al parere e comprende all'incirca 35.000 atti normativi da abrogare.

Sulla base delle indicazioni del Consiglio di Stato sono stati infatti espunti gli atti di rango non primario e gli atti già abrogati espressamente in passato.

Sulla scorta delle segnalazioni dei Ministeri, sono stati altresì espunti una serie di atti di cui le amministrazioni ritengono ancora necessaria la permanenza in vigore. A quest'ultimo proposito appare opportuno un chiarimento del Governo sulla sorte di tali atti, in quanto essi appaiono comunque destinati ad essere abrogati a decorrere dal 16 dicembre 2010, in virtù dell'abrogazione generalizzata (cosiddetta ghigliottina) prevista dall'articolo 14, comma 14-*quater*, della legge di semplificazione 2005.

Per ciò che attiene più specificamente alle competenze di merito della Commissione affari costituzionali, va detto che il Ministero dell'interno ha richiesto l'espunzione di 130 atti, di cui 40 afferenti alla denominazione e l'assetto territoriale delle province.

Sul provvedimento in esame, il Consiglio di Stato si è espresso in due riprese: il 22 luglio 2010, sospendendo l'espressione del parere in attesa di una serie di chiarimenti da parte dell'Amministrazione, e il 20 settembre 2010, esprimendo un parere favorevole con osservazioni e condizioni.

La prima delle due condizioni riguarda la presenza nell'Allegato di numerosissimi regi decreti di cui sembra doversi escludersi la natura legislativa, laddove la norma di delega fa riferimento esclusivamente a disposizioni legislative statali.

Lo schema predisposto a fini di ausilio non contempla più nell'allegato tutta una serie di atti di rango non primario. Peraltro, soprattutto per il periodo più risalente, anche nell'allegato del testo predisposto a fini di ausilio sono riportati atti la cui natura legislativa appare fortemente dubbia. Sulla base di un esame sommario dei primi regi decreti dell'elenco, possono

essere segnalate, a titolo esemplificativo, le seguenti categorie di atti: atti espressamente qualificati di approvazione di regolamenti (ad esempio, n. 993), atti relativi all'organizzazione di enti pubblici (ad esempio, n. 1256), atti di determinazione degli stipendi dei pubblici impiegati (ad esempio, n. 1381), atti di convocazione dei collegi elettorali (ad esempio, n. 1182), atti relativi al censimento della popolazione (ad esempio, n. 1268).

È bene ricordare in proposito che la legge n. 69 del 2009 ha previsto un apposito procedimento per la semplificazione delle disposizioni di rango regolamentare: è stato infatti inserito nell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 il comma 4-ter, che prevede che, con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 17, ossia con decreti del Presidente della Repubblica, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.

La seconda condizione posta dal Consiglio di Stato riguarda il fatto che nell'Allegato sono stati inclusi atti normativi riconducibili ai cosiddetti settori esclusi di cui al comma 17 dell'articolo 14 della legge delega, vale a dire disposizioni codicistiche o di testi unici; disposizioni di disciplina degli organi costituzionali o aventi rilevanza costituzionale o dell'ordinamento delle magistrature; disposizioni di esplicitazione dei principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie di legislazione concorrente; disposizioni di adempimento di accordi internazionali o di obblighi comunitari; disposizioni in materia previdenziale e assistenziale; e disposizioni tributarie e di bilancio. Il Consiglio di Stato ritiene necessario che il Governo, anche attraverso uno specifico parere dei Ministeri interessati ai cosiddetti settori esclusi, raggiunga la certezza circa l'impossibilità che gli atti contenuti nell'Allegato siano suscettibili di futura applica-

zione, ad evitare che in tali casi venga rilevato un eccesso di delega. Risulta in proposito che il Governo avrebbe svolto una istruttoria in proposito, richiedendo ai Ministeri di individuare le disposizioni afferenti ai settori esclusi. È quindi opportuno che il rappresentante del Governo fornisca informazioni più dettagliate circa i risultati e le conseguenze di tale ricognizione.

Il Governo ha infine accettato due osservazioni del Consiglio di Stato, in ordine, rispettivamente, alla necessità di espungere dall'Allegato le disposizioni che sono già state in passato oggetto di abrogazione espressa e di eliminare la clausola di immediata entrata in vigore di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, clausola che, secondo il Consiglio di Stato, appare in contrasto con il fatto che gli effetti della normativa introdotta sono rinviati, in attuazione della delega, al 16 dicembre 2010.

Roberto ZACCARIA (PD) ricorda che le date importanti di dicembre non sono solo quelle nelle quali la Camera e il Senato verificheranno la fiducia al Governo e la Corte costituzionale si pronuncerà sulla costituzionalità della legge sul «legittimo impedimento», ma anche quella – ignota ai più – del 16 dicembre, quando scatterà la cosiddetta «ghigliottina» del procedimento taglia-leggi e tutte le disposizioni legislative entrate in vigore tra il 1861 e il 1969 saranno abrogate in blocco, con l'eccezione di quelle espressamente salvate. Il ministro per la semplificazione normativa ha scelto di elencare espressamente anche le disposizioni da abrogare. A questo fine il Governo è intervenuto in due successive riprese abrogando, con i decreti-legge n. 112 e n. 200 del 2008, decine di migliaia di disposizioni ed atti normativi. A questo elenco si aggiungono ora le abrogazioni disposte dall'atto in esame. È evidente che di fronte ad elenchi così lunghi è difficile avere in breve tempo contezza del contenuto degli atti che si abrogano, e nondimeno è necessario per evitare di espungere dall'ordinamento fonti importanti e tuttora utili. Per questo

il suo gruppo intende chiedere al Governo di rinviare l'adozione del provvedimento in esame per dar modo anche al Parlamento di esaminare con attenzione l'elenco delle abrogazioni: un tale rinvio non comporterebbe alcun rischio per la certezza delle abrogazioni e consentirebbe di evitare l'abrogazione di norme tuttora necessarie.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 15.40.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale.

COM(2010)379 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2010.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di documento finale elaborata sulla base del dibattito svolto nel corso delle precedenti sedute (*vedi allegato 3*).

Nella proposta si pone, in particolare, l'accento su alcune questioni sollevate nella discussione: ricorda, in primo luogo, che – come prospettato dal collega Bressa nel corso della discussione – si chiede al Governo di valutare l'opportunità di dettagliare più puntualmente la disciplina relativa alle sanzioni a carico dei datori di lavoro inadempienti, attualmente conte-

nute nel comma 2 dell'articolo 12, dedicato alle Agevolazioni al reingresso, anche mediante esplicito richiamo alla direttiva 2009/52/CE.

Come evidenziato dal collega Mantini e condiviso da più parti si chiede poi al Governo di attivarsi affinché nella stesura definitiva del testo si prevedano adeguati spazi, per gli Stati membri, in sede di attuazione della relativa disciplina in modo da riconoscere la necessaria flessibilità in ragione delle peculiari caratteristiche ed esigenze di ciascun sistema produttivo. Ciò vale, in particolare, con riferimento alla durata minima e al prolungamento di quella massima del permesso di lavoro stagionale in relazione alle specificità di alcuni settori, in particolare del settore agricolo, e della loro rilevanza per l'economia nazionale.

Ricorda che quest'ultimo profilo era stato evidenziato, in particolare, dal sottosegretario Davico, così come, sempre con riferimento alla durata del permesso, la necessità di prevedere che non vi siano penalizzazioni per i rapporti di lavoro a cavallo tra due successivi anni solari. Anche tale profilo è stato dunque evidenziato nella proposta di documento.

Fa quindi presente che da parte della XIV Commissione, nel parere espresso, è stata segnalata l'esigenza di valutare, anche in relazione alle ricadute sulla finanza pubblica, le possibili conseguenze di un pieno allineamento delle prestazioni assistenziali da corrispondere ai lavoratori stagionali, rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale vigente subordinatamente ad una durata del permesso di soggiorno almeno annuale. Si tratta dunque di un ulteriore aspetto evidenziato nella proposta di documento.

Infine, analogamente a quanto segnalato dalla XIV Commissione e tenendo conto di quanto rappresentato nel dibattito dal collega Gottardo, nella proposta di documento si chiede all'Esecutivo di fare in modo che si rafforzi l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della proposta di direttiva, eventualmente modificando in termini di obbligo la previsione della facoltà degli Stati membri

di accertarsi se i posti vacanti non possano essere coperti da cittadini nazionali o dell'UE ovvero da cittadini di paesi terzi che già soggiornano legalmente nel paese interessato.

Gianclaudio BRESSA (PD) nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, rileva come il rilievo di cui al punto 5) appare a suo avviso ultroneo ma comunque non tale da mettere in discussione l'impianto positivo della proposta di documento del relatore. Esprime invece perplessità sul punto 6), ricordando come il mercato del lavoro, in particolare stagionale, si caratterizza per domande serrate che rischiano di essere penalizzate e compromesse di fronte ad una previsione di obbligo per gli Stati membri di accertarsi se i posti vacanti non possano essere coperti da cittadini nazionali o dell'UE ovvero da cittadini di paesi terzi che già soggiornano legalmente nel paese interessato.

Pierluigi MANTINI (UdC) concorda con quanto testé evidenziato dal collega Bressa.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore*, evidenzia come già altri paesi, come la Germania, siano intervenuti su tale profilo, che rappresenta sicuramente un aspetto di particolare delicatezza. Ricorda che la XIV Commissione, nel proprio parere, ha sottolineato l'esigenza di valutare l'opportunità « di rafforzare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della proposta, relative alla facoltà degli Stati membri di accertare se i posti vacanti non possano essere coperti da cittadini nazionali o dell'UE ovvero da cittadini di paesi terzi che già soggiornano legalmente nel paese interessato ».

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene necessario che vi sia un senso di responsabilità di ogni paese nel definire le quote di ingresso. Ritiene quindi opportuno mantenere l'attuale formulazione del punto 6), come elaborata dalla relatrice nella proposta presentata.

Giuseppe CALDERISI (PdL) rileva come al punto 6) della proposta di documento della relatrice si chiede di rafforzare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della proposta di direttiva « eventualmente » modificando in termini di obbligo la previsione della facoltà degli Stati membri. Si tratta quindi di una previsione di eventualità.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore*, evidenzia come ci si trovi di fronte ad un tema delicato: l'Unione europea pone un tema importante, attribuendo agli Stati membri la facoltà di accertare se i posti vacanti in questione non possano essere coperti da cittadini nazionali o dell'UE o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in forza della legge dell'UE o nazionale e rifiutare la domanda.

Sottolinea come l'Italia abbia una situazione delicata sul fronte del lavoro, caratterizzata da un rilevante tasso di disoccupazione e richieste elevate di manodopera all'estero. La previsione in discussione potrebbe dunque rappresentare un segnale iniziale di un percorso che non si apre né si conclude con la proposta di direttiva in discussione.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva come i dati sugli ingressi dei lavoratori stagionali siano differenti rispetto alle richieste del mondo dell'economia. Le osservazioni della relatrice appaiono condivisibili; tuttavia, se si vuole tracciare una linea di tendenza non si può, a suo avviso, ipotizzare di ricorrere ad un sistema obbligatorio che rischierebbe di paralizzare l'intero sistema.

Ritiene quindi che la formulazione adottata nel parere della XIV Commissione soddisfi quanto evidenziato dalla relatrice. Qualora non si ritenesse di adottare tale formulazione, preannuncia la richiesta di votazioni per parti separate.

Pierluigi MANTINI (UdC) concorda anch'egli sull'opportunità di prevedere, al punto 6), la medesima formulazione adottata nel parere della XIV Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, nell'evidenziare l'opportunità che un documento di indirizzo al Governo su un atto dell'Unione europea sia votato sulla base del più ampio consenso possibile, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, così da consentire di svolgere i necessari approfondimenti e valutazioni di merito.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e

il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004.

C. 3835 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002.

C. 3836 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione).

Sostegno agli agrumeti caratteristici. Nuovo testo unificato C. 209 Cirielli ed abb. (Parere alla XIII Commissione).

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011) (C. 3778-A Governo ed emendamenti ad esso riferiti).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3778 Governo recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011),

considerato che il provvedimento è, nel complesso, riconducibile alle materie « tutela della concorrenza » e « sistema tributario e contabile dello Stato », rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione); e « armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », riconducibile nell'ambito della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,

rilevato che:

all'articolo 1, comma 11, sarebbe opportuno – considerato che la materia dell'ordinamento della comunicazione rientra tra quelle di competenza legislativa concorrente – prevedere un coinvolgimento delle regioni, sulla base del principio di leale collaborazione, nella fissazione, da parte del Ministro dello sviluppo economico e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, degli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un più efficiente uso dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali e locali;

l'elenco 1, allegato all'articolo 1, comma 40, dispone uno stanziamento per

il sostegno alle scuole non statali, attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

la Corte costituzionale è peraltro intervenuta per dichiarare l'incostituzionalità, rispetto alle previsioni dell'articolo 117 della Costituzione, di finanziamenti di analogo tenore relativamente alle scuole non statali (sentenze della Corte costituzionale n. 423 del 2004 e n. 50 del 2008);

l'articolo 1, comma 40, destina – al quarto periodo – una quota del fondo di cui al primo periodo al « riequilibrio socio-economico e sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali », da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario;

le predette finalità, richiamate dal terzo periodo del comma 40 dell'articolo 1, investono ambiti di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ed appare quindi necessario, alla luce della procedura di riparto ivi prevista, riformulare tale previsione così da ricondurre la destinazione delle risorse in questione ad ambiti di competenza esclusiva dello Stato;

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 109 – che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il potere di adottare misure di con-

tenimento dei prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali qualora questi non siano coerenti con gli impegni relativi agli obiettivi di debito assunti con l'Unione europea – appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali;

l'articolo 1, comma 118, prevede che le indennità di funzione e i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali siano rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 20 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, è necessario riformulare la previsione che destina una quota del fondo di cui al primo periodo al « riequilibrio socio-economico e sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali », così da ricondurre la destinazione delle risorse in questione ad ambiti di competenza esclusiva dello Stato;

all'articolo 1, comma 109, si preveda che il potere del Ministro dell'economia e delle finanze di adottare misure di contenimento dei prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali qualora

questi non siano coerenti con gli impegni relativi agli obiettivi di debito assunti sia esercitato sulla base di precisi criteri, da definirsi d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, atti a garantire l'autonomia degli enti locali;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 11, si valuti l'opportunità – alla luce del principio costituzionale di leale collaborazione e considerato che la materia dell'ordinamento della comunicazione rientra tra quelle di competenza legislativa concorrente – di prevedere un coinvolgimento delle regioni nella fissazione degli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un più efficiente uso dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali e locali;

all'elenco 1, allegato all'articolo 1, comma 40, appare opportuno valutare il mantenimento della parte in cui si prevede uno stanziamento per il sostegno alle scuole non statali, attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, considerato che la Corte costituzionale è intervenuta per dichiarare l'incostituzionalità, rispetto alle previsioni dell'articolo 117 della Costituzione, di finanziamenti di analogo tenore (sentenze della Corte costituzionale n. 423 del 2004 e n. 50 del 2008),

NULLA OSTA

sugli emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1.

ALLEGATO 2

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 (Atto n. 281).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 (Atto n. 281);

visto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) ha valutato lo schema favorevolmente con rilievi ed osservazioni;

preso atto che con il provvedimento in esame viene ridotto a 789 il numero massimo dell'organico dirigenziale di livello non generale del Ministero, riducendo contestualmente di una unità le posizioni dirigenziali non generali relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e di due unità quelle relative agli Uffici di diretta collaborazione;

segnalato che, come rilevato anche dal Consiglio di Stato, il numero di 789 unità, già fissato dal DPCM 27 luglio 2010, non corrisponde precisamente alla riduzione del 10 per cento applicata alla cifra di 875, posto che dal calcolo di detta percentuale risulta la cifra di 787,5, arrotondabile a 788;

tenuto comunque conto che, come evidenziato nella relazione tecnica, i risparmi di spesa derivanti dalla disposizione in esame sono da considerarsi me-

ramente teorici, considerato l'elevato numero di vacanze (sono in servizio 600 dirigenti di livello non generale, più 25 comandati o fuori ruolo) e il regime limitativo delle assunzioni;

evidenziato che la lettera s) del comma 1 dell'articolo 1 modifica una disposizione di carattere transitorio, riguardante l'articolazione degli uffici territoriali del Ministero, che rimetteva ad un decreto la determinazione di venti sedi da chiudere entro diciotto mesi; a seguito della modifica, la chiusura delle sedi diviene eventuale e viene meno l'indicazione del numero delle sedi da chiudere;

sottolineato al riguardo che, come rilevato anche dal Consiglio di Stato, la suddetta lettera s) modifica una disposizione di carattere transitorio, che avrebbe dovuto essere già attuata al momento dell'entrata in vigore della modifica proposta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'esigenza di intervenire sul termine di diciotto mesi, ormai scaduto, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, su cui incide la disposizione di cui alla lettera s) del comma 1 dell'articolo 1.

ALLEGATO 3

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (COM(2010)379 def.).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;

esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (COM(2010)379 def.) ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento;

tenuto conto del parere espresso dalla XIV Commissione politiche dell'Unione europea,

considerato che:

il lavoro stagionale costituisce un fenomeno significativo per dimensioni e per l'incidenza crescente nelle economie degli Stati membri dell'Unione europea in quanto risponde ad una domanda reale che viene soddisfatta prevalentemente da cittadini di paesi terzi;

la necessità di un intervento legislativo UE in materia è stata da ultimo confermata nel Programma di Stoccolma per lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009 e si giustifica in relazione al fatto che la materia disciplinata dalla proposta presenta evidenti profili transnazionali, poiché la disciplina che in materia può assumere ciascuno degli Stati membri può produrre forti ricadute anche in altri Paesi;

la proposta intende appunto definire un quadro giuridico comune che risponde essenzialmente a due esigenze:

a) per un verso, stabilendo norme minime di portata generale in materia di trattamento economico, condizioni di lavoro e diritti sindacali, garantisce standard uniformi in materia di tutela dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, salvaguardandone la dignità personale, in coerenza con i principi fondamentali dell'ordinamento dell'UE, anche al fine di contrastarne lo sfruttamento e l'impiego « in nero » da parte di alcuni datori di lavoro, spesso con la complicità di organizzazioni criminali che gestiscono l'immigrazione illegale;

b) per altro verso, evita il rischio che la persistenza di differenze marcate tra le legislazioni degli Stati membri possa agevolare comportamenti opportunistici indirizzando i flussi immigratori verso i paesi che prevedono regimi più favorevoli o controlli alle frontiere meno rigorosi, in modo tale da minare la sicurezza del regime Schengen;

allo stesso tempo, la proposta merita apprezzamento in quanto rispetta la competenza degli Stati membri nella determinazione delle quote di immigrati da ammettere nei propri territori, in relazione alle esigenze delle rispettive economie, ferma restando la facoltà di non ammettere soggetti che possono costituire una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica,

rilevato che:

la durata massima di sei mesi per il permesso di soggiorno, prevista dalla proposta di direttiva, potrebbe non corri-

spondere alle peculiari necessità del sistema economico italiano, soprattutto per quanto riguarda le esigenze del settore agricolo. Al riguardo, si segnala che, proprio per tener conto delle specificità di tale comparto, la normativa nazionale vigente consente una durata complessiva del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non superiore a 9 mesi;

relativamente alle garanzie in materia di sicurezza sociale da riconoscere ai lavoratori, occorre considerare che in base alla normativa nazionale vigente possono accedere alle prestazioni assistenziali in condizioni di parità con i cittadini italiani gli stranieri che siano in possesso di un permesso di soggiorno di durata almeno annuale;

quanto alle sanzioni per i datori di lavoro inadempienti, il testo della proposta, (articolo 12, comma 2) si limita a stabilire che le stesse devono essere « efficaci, proporzionate e dissuasive », senza ulteriori dettagli, e in particolare senza fare esplicito riferimento alla disciplina europea già vigente in materia, con particolare riguardo alla direttiva 2009/52/CE, che ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

rilevata infine l'esigenza che il presente documento finale, unitamente al testo del parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale nonché al Parlamento europeo;

delibera di riferire favorevolmente sulla proposta di regolamento con i seguenti rilievi:

1) il Governo si attivi affinché nella stesura definitiva del testo si prevedano adeguati spazi, per gli Stati membri, in sede di attuazione della relativa disciplina in modo da riconoscere la necessaria flessibilità in ragione delle peculiari carat-

teristiche ed esigenze di ciascun sistema produttivo. Ciò vale, in particolare, con riferimento alla durata minima e al prolungamento di quella massima del permesso di lavoro stagionale in relazione alle specificità di alcuni settori, in particolare del settore agricolo, e della loro rilevanza per l'economia nazionale;

2) sempre con riferimento alla durata del permesso, si disponga affinché non vi siano penalizzazioni per i rapporti di lavoro a cavallo tra due successivi anni solari;

3) si valuti l'opportunità di dettagliare più puntualmente la disciplina relativa alle sanzioni a carico dei datori di lavoro inadempienti (attualmente contenute nel comma 2 dell'articolo 12, dedicato alle Agevolazioni al reingresso) anche mediante esplicito richiamo alla direttiva 2009/52/CE;

4) si valutino, anche in relazione alle ricadute sulla finanza pubblica, le possibili conseguenze di un pieno allineamento delle prestazioni assistenziali da corrispondere ai lavoratori stagionali, rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale vigente subordinatamente ad una durata del permesso di soggiorno almeno annuale;

5) si valuti l'opportunità di inserire, tra le fattispecie per le quali è consentito il rifiuto o la revoca del permesso, anche la minaccia alla sicurezza dello Stato al fine di prevenire il rischio di ingressi di soggetti potenzialmente pericolosi;

6) si rafforzi l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della proposta, eventualmente modificando in termini di obbligo la previsione della facoltà degli Stati membri di accertarsi se i posti vacanti non possano essere coperti da cittadini nazionali o dell'UE ovvero da cittadini di paesi terzi che già soggiornano legalmente nel paese interessato.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03822 Nicola Molteni: Sulla carenza di organico del Tribunale di Como	29
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	34
5-03643 Rao: Sulla situazione degli istituti penitenziari di Trento e Rovereto	29
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	36
5-03824 Ferranti: Sul decesso, nel carcere di Regina Coeli, del detenuto Simone La Penna	29
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	37

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
<i>ALLEGATO 4 (Emendamento del relatore)</i>	39
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di emendamento dell'onorevole Contento)</i>	40
<i>ALLEGATO 6 (Emendamento del relatore)</i>	41
Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31

INTERROGAZIONI:

5-03826 Borghesi: Sui vincitori idonei del concorso per educatori penitenziari	32
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	42
5-03708 Samperi: Sull'annullamento delle prove del concorso notarile in corso di svolgimento.	
5-03697 Ferranti: Sull'annullamento delle prove del concorso notarile in corso di svolgimento	32
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	44

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	33
<i>ALLEGATO 9 (Parere approvato)</i>	50
AVVERTENZA	33

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.30

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle in-

terrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03822 Nicola Molteni: Sulla carenza di organico del Tribunale di Como.

Nicola MOLTENI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Nicola MOLTENI (LNP), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la chiarezza della risposta fornita. Nel sottolineare la gravissima situazione di scoperta in cui versa il tribunale di Como, auspica che i necessari trasferimenti di personale possano essere perfezionati in tempi estremamente rapidi.

5-03643 Rao: Sulla situazione degli istituti penitenziari di Trento e Rovereto.

Roberto RAO (UdC) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto RAO (UdC), nel replicare, pur ringraziando il Sottosegretario per la risposta fornita ed apprezzando gli sforzi che il Governo sta compiendo per sopperire alla carenza di fondi e di strutture, sottolinea la situazione drammatica ed emergenziale degli istituti carcerari in oggetto. Evidenzia altresì come ancora oggi il piano carceri non abbia avuto attuazione e come vi sia la totale incertezza sui tempi per l'assegnazione dei duemila agenti di polizia penitenziaria.

5-03824 Ferranti: Sul decesso, nel carcere di Regina Coeli, del detenuto Simone La Penna.

Pietro TIDEI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione della quale è cofirmatario.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Pietro TIDEI (PD) si dichiara sostanzialmente insoddisfatto della risposta, ritenendo inaccettabile che lo stato di salute di Simone La Penna, più volte segnalato dai suoi legali, sia stato invece considerato compatibile con le condizioni di vita carcerarie. Tanto è vero che il detenuto è morto. Prende atto che è in corso un'indagine, coperta dal segreto istruttorio. Sottolinea peraltro come la situazione carceraria sia sempre più drammatica perché il Governo non interviene in modo adeguato e non ne affronta i problemi alla radice.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 16 novembre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono stati esaminati tutti gli emendamenti ed articoli

aggiuntivi presentati, salvo quelli riferiti all'articolo 3, che è stato accantonato.

Avverte che il relatore ha presentato un emendamento (*vedi allegato 4*) diretto a venire incontro ad alcune perplessità espresse dal rappresentante del Governo e dal gruppo della Lega, che ha presentato un emendamento soppressivo.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, illustra l'emendamento 3.200, rilevando come questo sia diretto ad accogliere i rilievi espressi nella seduta di ieri dal rappresentante del Governo circa l'opportunità di escludere dall'applicazione del beneficio le detenute madri condannate per il delitto di omicidio, anche nel caso in cui questo non sia stato commesso secondo le modalità di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Tiene a sottolineare che l'opportunità di presentare tale emendamento deve essere rinvenuta nell'esigenza di addivenire ad un testo che sia il più possibile condiviso e che quindi possa essere approvato dal Parlamento.

Manlio CONTENUTO (PdL) non ritiene del tutto coerente con il sistema la scelta di ampliare le limitazioni oggettive derivanti dall'applicazione dell'articolo 4-bis attraverso il mero richiamo ad alcuni delitti. A suo parere sarebbe più opportuno intervenire sull'articolo 47-*quinquies*, mantenendo l'attuale formulazione del comma 1 ed inserendo un ulteriore comma volto a precisare, in caso di condanna per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis, le modalità di espiazione di quella parte di pena che, secondo il comma 1, deve essere comunque espia presso istituti penitenziari. In particolare, si potrebbe prevedere che tale parte di pena possa essere espia presso gli ICAM ovvero qualora non sussista in concreto il pericolo di commissione di ulteriori delitti o il concreto pericolo di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. Formula pertanto una proposta di emendamento che chiede al relatore di accogliere (*vedi allegato 5*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara di condividere la proposta appena formulata dall'onorevole Contento, ritenendo che possa andare incontro alle esigenze sia della maggioranza sia dell'opposizione.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI pur rilevando che l'emendamento presentato dal relatore viene incontro ai rilievi da lei espressi nella seduta di ieri, dichiara di preferire la soluzione proposta dall'onorevole Contento, che peraltro richiama tutti i delitti indicati dall'articolo 4-bis senza porvi alcun condizionamento, affinché questi possano essere considerati come delle limitazioni all'applicazione del beneficio di cui all'articolo 47-bis.

Carolina LUSSANA (LNP), dopo aver espresso apprezzamento sia per il relatore che per l'onorevole Contento che ha presentato una proposta di emendamento che può essere sicuramente considerata una ottima sintesi del dibattito svoltosi in Commissione, dichiara di preferire proprio la soluzione proposta dall'onorevole Contento, auspicando che sia trasformata in emendamento dal relatore.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la proposta dell'onorevole Contento possa rappresentare l'ultima possibile mediazione volta a contemperare tutte le esigenze delle quali si deve tenere conto quando si intende disciplinare una materia tanto delicata quanto quella della detenzione speciale delle detenute madri.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, preso atto di una pressoché unanime condivisione della proposta dell'onorevole Contento, la fa propria e presenta un emendamento che ne riproduce il contenuto (*vedi allegato 6*). Ritira quindi l'emendamento 3.200.

Carolina LUSSANA (LNP) ritira pertanto l'emendamento 3.1.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 accantonato ieri. Considerato che l'emendamento 3.1 è stato appena ritirato, pone in votazione l'emendamento del relatore 3.201, avvertendo che qualora venisse approvato non verranno posti in votazione gli altri emendamenti riferiti all'articolo 3.

La Commissione approva l'emendamento 3.201 del relatore.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.30.

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 9 novembre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha presentato una proposta di testo unificato e che alcuni gruppi hanno chiesto una pausa di riflessione prima di procedere all'adozione del testo unificato.

Enrico COSTA (PdL), dopo aver ribadito che la votazione di un testo unificato deve essere fatta con piena consapevolezza del contenuto e degli effetti delle relative disposizioni ed aver sottolineato che il suo gruppo non intende dare alla votazione di un testo unificato un significato meramente regolamentare, relativo alla possibilità di presentazione di emendamenti, chiede che la Commissione, prima di procedere all'adozione del testo, possa sentire degli esperti di diritto costituzionale e di

diritto penale. Ritiene che solo dopo questo approfondimento di natura tecnico-giuridica si possa prendere posizione sulla proposta di testo presentata dal relatore.

Anna Paola CONCIA (PD), *relatore*, chiede che i gruppi si esprimano sulla proposta dell'onorevole Costa.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che la Commissione debba concludere in tempi brevi l'esame delle proposte di legge in materia di omofobia e transfobia, considerata la gravità del fenomeno. Dichiarata quindi di essere favorevole alle audizioni solo qualora queste non rallentino l'iter del provvedimento. Per tale ragione invita la Presidenza a predisporre un calendario dei lavori della Commissione che possa coniugare sia l'esigenza rappresentata dall'onorevole Costa che quella di approvare in tempi celeri il testo.

Lorenzo RIA (UdC) concorda con la proposta dell'onorevole Costa, ricordando che il testo della Commissione che l'Assemblea ha bocciato approvando una pregiudiziale di costituzionalità presentata dal gruppo dell'UdC era carente proprio sotto il profilo del principio di determinatezza della fattispecie.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dopo aver espresso forti dubbi di costituzionalità sul testo unificato, ritenendo che un'aggravante formulata sulla base dell'intenzione del reo possa essere in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, dichiara di essere favorevole allo svolgimento di audizioni sul testo.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che lo svolgimento di audizioni non sia essenziale per il proseguimento dell'iter legislativo, in quanto non si tratta di introdurre nell'ordinamento una novità assoluta essendo già presenti altre circostanze aggravanti la cui *ratio* è da rinvenire proprio nell'intenzione del reo di compiere un reato nei confronti di un'altra persona in quanto diversa da sé. Inoltre, anche in molti altri ordinamenti vi sono norme

penali volte a contrastare l'omofobia e la transfobia. Tuttavia, considerata la richiesta da parte dei gruppi di maggioranza di svolgere delle audizioni, dichiara di non opporsi a queste qualora non abbiano una finalità dilatoria.

Anna Paola CONCIA (PD), *relatore*, ritiene che in realtà non vi sia alcuna esigenza di svolgere audizioni e che sarebbe sufficiente esaminare lo studio di diritto comparato predisposto dal Servizio Biblioteca della Camera dei deputati, dal quale risulta quanti Stati abbiano adottato una legislazione di contrasto all'omofobia ed alla transfobia. A tali Stati se ne devono poi aggiungere altri, come ad esempio i Paesi Bassi e quelli scandinavi. Tuttavia se si devono svolgere delle audizioni, auspica che queste siano svolte in tempi brevi e che si limitino all'audizione di un penalista ed eventualmente di un costituzionalista.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto degli interventi svolti avverte che le audizioni saranno stabilite nell'ambito di una prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.15.

5-03826 Borghesi: Sui vincitori idonei del concorso per educatori penitenziari.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Federico PALOMBA (IdV), quale cofirmatario dell'interrogazione, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, auspica che vengano velocizzate tutte le procedure necessarie per consentire l'assunzione dei 44 educatori idonei in tempi ridotti.

5-03708 Samperi: Sull'annullamento delle prove del concorso notarile in corso di svolgimento.

5-03697 Ferranti: Sull'annullamento delle prove del concorso notarile in corso di svolgimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Marilena SAMPERI (PD), replicando, sottolinea come quanto accaduto abbia gettato nello sconcerto il mondo notarile, poiché questo concorso è sempre stato ritenuto un esempio di serietà e di regolarità. Per quanto concerne il profilo delle responsabilità, prende atto che gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica, ma ritiene che la risposta del Governo avrebbe comunque dovuto essere più precisa. Sottolinea in particolare l'esigenza di chiarire in quali tempi e modi si intenda risolvere il problema delle aspettative deluse dei candidati.

Donatella FERRANTI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta che, pur tenendo conto dell'esigenza di non ledere il segreto istruttorio, appare generica, elusiva e burocratica. Osserva come sia la prima volta che si verifica un evento di tale gravità in un concorso pubblico nazionale e come si debbano assolutamente tutelare i ragazzi meritevoli, che hanno diritto di fare affidamento sulla regolarità dei concorsi cui partecipano.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.45.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinate.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 16 novembre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il relatore, onorevole Torrìsi, ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 16 novembre 2010*).

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, dichiara di essere disposto a presentare una nuova proposta di parere che tenga conto di quanto emerso nel dibattito di ieri, nel corso del quale l'onorevole Contento e l'onorevole Ferranti chiedevano sostanzialmente che le osservazioni apposte al parere fossero trasformate in condizioni.

Cinzia CAPANO (PD) condivide le premesse della proposta di parere del relatore e conviene sulla necessità di trasformare le

osservazioni in condizioni. Con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 8, chiede al relatore di tenere conto nella premessa della proposta di parere che sarebbe stato opportuno cristallizzare l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, ribadito anche nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20106 del 2009, che generalizza il principio, previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 192 del 1998, della nullità del patto attraverso il quale si realizza l'abuso di dipendenza economica.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, presenta una nuova proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 9*), che tiene conto anche della richiesta dell'onorevole Capano.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (*vedi allegato 9*).

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.

C. 1640 Contento.

Riforma delle professioni regolamentate.

C. 503 Siliquini.

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.

C. 1956 Brigandì, C. 252 Bernardini, C. 1429 Lussana, C. 2089 Mantini, C. 3285 Versace, C. 3300 Labocchetta e C. 3592 Santelli.

ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-03822 Nicola Molteni:
Sulla carenza di organico del Tribunale di Como.**

TESTO DELLA RISPOSTA

La tematica evocata dall'Onorevole Nicola Molteni involge questioni cui il Ministro Guardasigilli ha da sempre riservato massima attenzione: sin dall'inizio della Legislatura, infatti, questo Dicastero si è impegnato per garantire una crescente funzionalità del « sistema Giustizia » e con esso una reale ottimizzazione delle dotazioni organiche degli Uffici giudiziari del Paese.

Nello specifico, per quanto concerne l'Ufficio giudiziario di Como si segnala, in base alle notizie acquisite dal Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, che l'organico magistratuale togato del Tribunale di Como (composto, oltre al Capo dell'Ufficio, da due Presidenti di Sezione e 26 giudici, uno dei quali con funzioni di giudice del lavoro) presenta, allo stato, la vacanza di 6 dei predetti 26 posti di giudice. Di tali vacanze, non ancora pubblicate dal Consiglio Superiore della Magistratura, tre sono da ascrivere all'uscita dall'Ordine giudiziario di altrettanti magistrati, mentre tre sono da imputare al recente trasferimento dei giudici presso altri Uffici giudiziari, a far data dall'agosto 2010.

Per quanto riguarda, invece, l'Ufficio del Giudice di Pace di Como, il relativo organico risulta costituito da 15 giudici onorari e presenta, attualmente, una scopertura di 10 unità.

Ciò premesso, deve in primo luogo precisarsi che l'Organo a cui compete – in via esclusiva – l'onere di provvedere alla copertura delle vacanze organiche relative al personale di magistratura è il Consiglio Superiore della Magistratura al quale spetta, pertanto, di bandire i concorsi tra i magistrati in servizio, di raccogliere e valutare le istanze presentate da questi

ultimi e, infine, di deliberare in merito all'assegnazione dei posti messi a concorso. Al medesimo Consiglio Superiore della Magistratura, d'altro canto, è del pari riconosciuta l'esclusiva potestà decisoria in merito all'attivazione dell'applicazione extradistrettuale, la quale rappresenta il principale strumento messo a disposizione dall'Ordinamento giudiziario per sopperire ad eventuali lacune organiche aventi carattere temporaneo.

Con riferimento, poi, al personale amministrativo, si rileva che nel Tribunale di Como rispetto ad un organico di 83 unità sono presenti 67 risorse umane, tenuto conto di due unità ivi distaccate da altri Uffici e tre dipendenti di altre Amministrazioni in comando. Nell'Ufficio del Giudice di Pace di Como, invece, sono presenti 10 unità rispetto ad una pianta organica di 9, tenuto conto di un operatore giudiziario in sovrannumero e di un cancelliere comandato ai sensi della legge n. 468/99. È evidente, quindi, che la scopertura di organico di circa il 19 per cento interessa il solo Tribunale, mentre presso l'Ufficio del Giudice di Pace è presente personale in servizio in misura superiore alla dotazione organica stabilita.

Ciò posto, per fronteggiare le difficoltà operative dell'Ufficio giudiziario in questione, si fa presente che sono stati adottati tutti gli strumenti di competenza del Ministero. In considerazione, infatti, delle limitazioni imposte per il contenimento della spesa pubblica, gli strumenti da utilizzare nell'immediato per dotare di personale il Tribunale di Como e così garantire la necessaria funzionalità del servizio Giustizia sono quelli di natura temporanea.

Va evidenziato, in proposito, che l'articolo 3, comma 128, della legge 244/07, modificato dall'articolo 4-*bis* della legge 22 febbraio 2010, ha autorizzato il Ministero della Giustizia a coprire temporaneamente i posti vacanti negli Uffici giudiziari mediante l'utilizzo in posizione di comando di personale di altre pubbliche Amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

Ciò è stato prontamente fatto per il Tribunale di Como, presso il quale sono

attualmente in servizio 3 unità comandate da altre Amministrazioni. Ad ogni buon conto si rammenta, in linea più generale, che per sopperire alla mancanza di personale, sia nell'ipotesi di scopertura dei posti che di assenze prolungate, il Presidente della Corte d'Appello può intervenire a livello locale con lo strumento dell'applicazione al fine di bilanciare le effettive necessità degli Uffici del distretto, nei modi previsti dall'articolo 14 dell'accordo 27 marzo 2007.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03643 Rao: Sulla situazione degli istituti penitenziari di Trento e Rovereto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'Onorevole Rao posso comunicare che la nuova casa circondariale di Trento, realizzata dalla Provincia, è stata presa in consegna provvisoria dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria il 14 luglio ultimo scorso per consentire l'avvio di tutte le attività propedeutiche all'effettivo esercizio del nuovo complesso; la consegna definitiva della struttura, inizialmente prevista per il 30 settembre 2010, è slittata nel mese di novembre per la necessità di effettuare alcuni lavori integrativi. Voglio inoltre segnalare che entro lo stesso mese di novembre il nuovo istituto dovrebbe entrare in funzione.

L'apertura della nuova struttura richiederà, ovviamente, un incremento del personale ad essa assegnato: a questo riguardo, premesso che in occasione del piano di integrazione degli organici degli istituti penitenziari – connesso al 161° corso di formazione – sono state assegnate all'istituto penitenziario di Trento 25 unità di polizia penitenziaria che prenderanno servizio a novembre di quest'anno, voglio segnalare che è intenzione dell'Amministrazione indire un interpello straordinario rivolto al personale in servizio negli istituti penitenziari del centro e del sud (dove c'è meno sofferenza di organico), che darà peraltro agli interessati la possibilità di partecipare alle procedure per l'assegnazione di alloggi demaniali contigui alla nuova struttura.

In ogni caso l'Amministrazione, al fine di integrare ulteriormente l'organico complessivo dell'istituto di Trento, in attesa delle assunzioni di 2.000 unità di polizia penitenziaria previste nel piano carceri, sta valutando la possibilità di attingere personale anche da altri istituti.

Quanto, poi, alla sede di Rovereto faccio presente che la struttura, risalente al periodo austro-asburgico, versa in precarie condizioni e necessita di continui interventi manutentivi. Peraltro, un intervento di ristrutturazione generale dell'edificio ed il suo adeguamento al vigente regolamento penitenziario non appare praticabile, considerato che la vetustà e le caratteristiche strutturali dell'immobile condizionano negativamente l'efficacia di eventuali opere di ristrutturazione che, in ogni caso, ridurrebbero ulteriormente la già limitata capacità ricettiva dell'istituto, pari a 54 posti letto.

Per tale complesso di ragioni il Ministro sta valutando ogni opportuna iniziativa, che consenta di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie investite, tenuto conto che per l'attivazione del nuovo penitenziario trentino, che ha una capienza pari a circa 250 posti detenuti, sarà necessario integrare il personale ad esso assegnato, corrispondente a 90 unità, e ciò per assicurare la piena funzionalità dell'istituto, nel rispetto dei principi di sicurezza e di efficienza.

ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-03824 Ferranti: Sul decesso,
nel carcere di Regina Coeli, del detenuto Simone La Penna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Per rispondere alle esigenze di chiarezza degli Onorevoli interroganti sulla morte del detenuto Simone La Penna sono stati richiesti gli elementi di competenza al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al Tribunale di Sorveglianza ed alla Procura della Repubblica di Roma.

Riferisco, quindi, che il La Penna è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Viterbo in data 27 gennaio 2009 in seguito ad un provvedimento di cumulo di 12 sentenze, tutte emesse nei suoi confronti tra il 1997 e il 2006, per reati collegati all'illecita detenzione, alla produzione ed al traffico di sostanze stupefacenti. La pena inflitta per effetto del cumulo giuridico è stata di anni 8 e mesi 5 di reclusione, con fine pena indicato al 10 luglio 2011, detratti il presofferto e il condono di anni 3.

In data 8 giugno 2009, su richiesta della direzione sanitaria di Viterbo, il La Penna è stato trasferito presso il reparto di chirurgia del Centro diagnostico terapeutico del carcere di Regina Coeli e quivi ricoverato per accertamenti. Sottoposto durante il regime carcerario a visite mediche specialistiche, sia presso l'ospedale Pertini, sia presso l'ospedale S. Spirito di Roma, il La Penna è deceduto in data 26 novembre 2009 nel Reparto Chirurgia del Centro Diagnostico Terapeutico di Regina Coeli, ove era in cura.

In seguito all'intervenuto decesso, il Provveditore del Lazio ha disposto, come di consueto, una verifica ispettiva volta ad appurare cause, circostanze e modalità della morte del detenuto. Gli accertamenti

compiuti non hanno riscontrato responsabilità da parte degli operatori penitenziari in servizio presso l'Istituto.

Copia della relazione della visita ispettiva è stata trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che in data 8 gennaio 2010, all'esito di ulteriori indagini conoscitive, ha indagato sette persone, tutti medici e paramedici in servizio presso la struttura carceraria di Regina Coeli, per il reato di cooperazione in omicidio colposo in danno del La Penna. In data 17 febbraio 2010, la predetta Autorità inquirente ha conferito incarico peritale collegiale, volto ad appurare epoca e mezzo della morte, nonché la possibile riferibilità dell'evento-decesso a condotte causalmente colpose poste in essere dai sanitari della struttura.

Le indagini, attualmente in corso, sono coperte da riserbo investigativo. Allo stato, così come precisato dall'Autorità giudiziaria procedente, non risultano coinvolgimenti di medici in servizio presso altre strutture sanitarie, né ipotesi di maltrattamento o abusi riferibili al personale di Polizia Penitenziaria, ovvero alla popolazione carceraria. Risultano, invece, ipotizzabili – a parere degli inquirenti – « trattamenti sanitari non conformi a parametri di perizia, prudenza e diligenza, impartiti presso la struttura medica carceraria ove il La Penna era detenuto e curato ».

Dirimenti, sotto tale ultimo aspetto, le argomentazioni motivazionali rese note dalla competente Magistratura di sorveglianza. Il La Penna, infatti, nella riconosciuta qualità di soggetto socialmente pericoloso e recidivo reiterato non avrebbe potuto ottenere la misura della

detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter, comma 1-bis ordinamento penitenziario, né essere altrimenti scarcerato se non in presenza di condizioni di salute talmente gravi da determinare la sua incompatibilità con il regime carcerario. Tutte le relazioni sanitarie acquisite dal Tribunale di Sorveglianza appaiono tali, invece, da escludere espressamente l'incompatibilità del La Penna con il regime detentivo, anche poco tempo prima della sua morte.

Ed infatti, in data 9 novembre 2009, ossia appena 20 giorni prima del decesso del La Penna, risulta agli atti della Magistratura di sorveglianza il referto dei sanitari del carcere di Regina Coeli, attestante « condizioni del paziente stazionarie... compatibili con il regime detentivo ».

Dato atto di quanto sopra e in attesa delle verifiche giurisdizionali tuttora in atto, concludo nel senso dell'evidente ultroneità di qualsivoglia attività di iniziativa ministeriale.

ALLEGATO 4

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.**

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 3.

Al comma 2 dopo le parole: , al di fuori delle ipotesi di applicazione dell'articolo 4-bis, inserire le seguenti: ovvero di condanna per il delitto di cui all'articolo 575 del codice,

3. 200. Il Relatore.

ALLEGATO 5

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO DELL'ONOREVOLE CONTENUTO

ART. 3.

Sostituire il comma 2:

2. All'articolo 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « all'ergastolo » sono inserite le seguenti: « , secondo le modalità di cui al comma 2 »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 2. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis*, la detenzione di almeno

un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1, può essere espiata presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste in concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o concreto pericolo di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette allo scopo realizzate ».

ALLEGATO 6

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.**

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 3.

Sostituire il comma 2:

2. All'articolo 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « all'ergastolo » sono inserite le seguenti: « , secondo le modalità di cui al comma 2 »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 2. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis*, la detenzione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici

anni, prevista dal comma 1, può essere espiata presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste in concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o concreto pericolo di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette allo scopo realizzate ».

3. 201 Il relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-03826 Borghesi: Sui vincitori idonei del concorso per educatori penitenziari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi appresto a rispondere all'Onorevole Palomba con la fondata consapevolezza di chi sa di poter dare per acquisito l'iter evolutivo del concorso pubblico per 397 posti di educatore penitenziario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 2004 e conclusosi in data 9 luglio 2008.

In estrema sintesi, ricordo, infatti, che nel corso del 2009 sono stati assunti i primi 103 vincitori e che nel corrente anno si è proceduto all'assunzione di ulteriori 250 unità, tutte attualmente in servizio ad eccezione fatta di una sola unità la cui assunzione è stata differita su richiesta, stante la sussistenza « di validi motivi ».

Per quanto riguarda, invece, le residue 44 unità del predetto concorso a 397 posti di educatore, vorrei segnalare che trattasi di posti anch'essi assegnati regolarmente dall'Amministrazione ad altrettanti vincitori, ma resi nuovamente disponibili in seguito alla rinuncia da parte degli iniziali destinatari.

Ebbene, al fine di coprire interamente i posti messi a concorso, si è già proceduto allo scorrimento della graduatoria ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 487/94, assegnando nelle sedi di destinazione i 44 candidati collocatisi in posizione utile, in sostituzione dei rinunciatari.

Il relativo provvedimento di assunzione potrà, tuttavia, essere emanato soltanto dopo che sarà stato perfezionato il provvedimento di rideterminazione delle

dotazioni organiche delle aree funzionali del pertinente Dipartimento, così come espressamente stabilito dall'articolo 74 della legge 6 agosto 2008, n. 133, in combinato disposto con l'articolo 2, comma 8-bis della legge 26 febbraio 2010 n. 25.

Allo stato, il procedimento di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di questa Amministrazione risulta in via di definizione presso i competenti uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Faccio presente, infatti, che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha accolto la richiesta del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e, con nota del 12 luglio 2010, ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la firma dell'Onorevole Ministro, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali di questa Amministrazione.

Nelle more dell'acquisizione della firma del Ministro dell'Economia e delle Finanze, resta però normativamente inibita una ridefinizione delle dotazioni organiche dei singoli profili professionali, al pari della distribuzione, per ogni struttura penitenziaria ubicata sul territorio nazionale, dei relativi contingenti organici. Peraltro, anche ai fini della programmazione triennale del fabbisogno di personale, non

sarebbe, allo stato, possibile nemmeno fare riferimento all'attuale dotazione organica, risultando così impossibile avanzare al Dipartimento della Funzione Pubblica una richiesta di autorizzazione ad assumere nuovo personale nel rispetto dei limiti previsti dalla legge finanziaria.

Detto ciò, nel premettere che la validità della graduatoria del concorso a 397 posti di educatore è fissata al 31 maggio 2012, ribadisco che sarà cura di questo Ministero approfondire il massimo impegno per una celere risoluzione della questione sinora affrontata.

ALLEGATO 8

Interrogazione n. 5-03708 Samperi: Sull'annullamento delle prove del concorso notarile in corso di svolgimento.**Interrogazione n. 5-03697 Ferranti: Sull'annullamento delle prove del concorso notarile in corso di svolgimento.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta alle interrogazioni dell'Onorevole Samperi e dell'Onorevole Ferranti, riguardanti entrambi il concorso a 200 posti di notaio indetto con Decreto del Direttore Generale per la giustizia civile del 28 dicembre 2009, ritengo innanzitutto necessario fornire i seguenti elementi informativi.

Il bando relativo al concorso citato è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 12 gennaio 2010 e, dopo breve tempo, è stata inoltrata al Consiglio Nazionale del notariato, alla Corte di Cassazione, alla Procura Generale presso detta Corte e alla Corte d'Appello di Roma, la richiesta di trasmettere i nominativi necessari a formare la commissione esaminatrice, destinata ad essere composta, a seguito del provvedimento di nomina del Ministro, da 6 notai, 6 magistrati e da 3 professori universitari.

Al riguardo, faccio presente che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 166/2006, i 6 commissari notai devono essere scelti nell'ambito di una rosa di 18 nominativi indicati dal Consiglio Nazionale Notariato.

La scelta degli altri membri è rimessa alla discrezionalità del Ministro, il quale, per quanto riguarda i componenti magistrati, può anche desumerli dalle indicazioni fornite dal Presidente della Corte di Cassazione, dal procuratore Generale della Corte di Cassazione e dal Presidente della Corte di Appello di Roma.

Rappresento, inoltre, che l'indicazione analitica dei nominativi e delle qualifiche

dei componenti della commissione di esame, è contenuta nel Decreto Ministeriale del 12 ottobre 2010: che ad ogni buon fine deposito agli atti – disponibile, peraltro, anche sul sito internet del Ministero della Giustizia.

Con riferimento al concreto svolgersi delle prove di esame, segnalo che la Direzione Generale per la giustizia civile del Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha provveduto al reperimento del personale di segreteria per la Commissione e di quello di sorveglianza per i giorni di espletamento delle prove scritte. Sempre la stessa Direzione Generale si è occupata, altresì, dell'organizzazione logistica, della preparazione di tutto il materiale di cancelleria, della sistemazione dei banchi e dei tavoli di lavoro.

Per quanto attiene, poi, al concreto svolgersi delle prove, voglio ricordare che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 166/2006, « La commissione del concorso per notaio si riunisce il giorno di ciascuna prova scritta e, estratta a sorte la materia su cui verte la prova scritta, formula tre distinti temi che sono dal presidente chiusi e sigillati in altrettante buste uguali. Il presidente fa estrarre a sorte da uno dei concorrenti una delle tre buste... Aperta la stessa... fa dettare senza indugio. Nel termine di otto ore dalla dettatura del tema devono essere consegnati tutti gli elaborati ». Il comma 6 statuisce, inoltre, che: « il presidente assicura e organizza la vigilanza in ogni sala in cui si svolgono le prove ».

Tutto ciò premesso, voglio chiarire che dagli accertamenti sino ad ora svolti con riferimento alle prove riguardanti il concorso in questione è emerso che il primo giorno di esame lo svolgimento dei lavori e la stesura degli elaborati si sono articolati senza alcun problema, né di carattere organizzativo, né procedurale. Il secondo giorno, invece, dopo la dettatura del tema, un candidato ha lamentato la non originalità della traccia; alla consegna degli elaborati, inoltre, più di un candidato ha fatto rilevare, con disappunto, che la traccia dettata era molto simile a quella data, dalla scuola « Anselmo Anselmi » di Roma, diffusa sul sito internet della medesima il 6 ottobre precedente.

Infine, il terzo giorno di esame, gruppi di candidati si sono presentati nelle aule già agitati, chiedendo di parlare con la Commissione. Quest'ultima, dopo aver provveduto all'individuazione dei temi da sottoporre alla scelta, è entrata nell'aula n. 7 alle ore 13,15, accolta da grida di contestazione. Di conseguenza, a causa del protrarsi di tale situazione e constatandone la incontrollabilità, alle 16,20 la prova veniva sospesa.

Questo è il resoconto dei fatti, così come emersi dagli accertamenti allo stato compiuti. Voglio, comunque, rammentare che, con riferimento a tale vicenda, il Ministro della Giustizia, sin dal 5 novembre ultimo scorso, a seguito di un attento esame degli atti trasmessi dalla commissione esaminatrice, ha inteso assumere le seguenti determinazioni:

salvare il bando di concorso, per evitare che tanti candidati siano penalizzati da ulteriori ritardi derivanti dalla pubblicazione di un nuovo bando che, inevitabilmente, provocherebbe notevoli dilazioni nella determinazione delle date

utili per lo svolgimento delle prove di un nuovo concorso;


annullare le prove celebrate e, in questo senso, il Direttore Generale della Giustizia civile del Dipartimento per gli affari di Giustizia è stato invitato a procedere immediatamente; al riguardo, posso comunicare che il provvedimento di annullamento delle sole prove scritte del concorso a 200 posti di notaio indetto con D.D. del 28 dicembre 2009 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale « Concorsi ed esami » n. 90 del 12 novembre ultimo scorso;

rinnovare per intero la commissione esaminatrice che ha provveduto all'individuazione delle tracce e presieduto allo svolgimento delle prove, pur non nutrendo alcun dubbio sulla buona fede dei suoi componenti;

trasmettere gli atti in possesso del Dicastero alla Procura della Repubblica per le eventuali iniziative di competenza.

In proposito, il Procuratore della Repubblica di Roma ha comunicato che sulla vicenda del concorso notarile « interrotto per presunte irregolarità, è stato iscritto il procedimento penale n. 57077/10 nei confronti di ignoti per il reato di cui all'articolo 323 c.p. » e che « sono in corso indagini per acquisire tutti gli elementi utili ».

Posso comunque assicurare agli interroganti che è intendimento del Ministro della Giustizia garantire la necessaria, massima trasparenza nello svolgimento del concorso in questione ed evitare, in ogni caso, per il futuro, il ripetersi di episodi analoghi a quelli che, purtroppo, hanno connotato le prove di esame da ultimo espletate.



13/10/2010

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**IL MINISTRO**

VISTA la legge 16 febbraio 1913 n. 89;
VISTA la legge 6 agosto 1926 n. 1365;
VISTO il decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946 n. 406;
VISTA la legge 3 giugno 1950 n. 375;
VISTA la legge 25 maggio 1970 n. 358;
VISTA la legge 30 aprile 1976 n. 197;
VISTA la legge 26 luglio 1995 n. 328;
VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166;
VISTA la legge 18 giugno 2009 n° 69 art. 66;
VISTI i regi decreti 14 novembre 1926 n. 1953, 22 dicembre 1932 n. 1728 e 2 maggio 1932 n. 496;
VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950 n. 231 e 1 dicembre 2003 n. 371;
VISTI i decreti ministeriali 24 febbraio 1997 n. 74, 8 agosto 1997 n. 290 e 10 novembre 1999 n. 456;
VISTO il decreto dirigenziale 28 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - n. 3 del 12 gennaio 2010, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a 200 posti di notaio;

D E C R E T A

La Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a 200 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 28 dicembre 2009, è costituita nel modo seguente:

Vitrone dott. UgoMagistrato in servizio presso la Corte di Cassazione
Presidente effettivo**Massafra** dott. Umberto

Magistrato in servizio presso la Corte di Cassazione

	Presidente supplente
Larosa dott. Antonio Francesco	Magistrato in servizio presso la Procura Generale presso Corte di Appello di Roma
Salari dott.ssa Donatella	Magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma
Poscia dott. Giorgio	Magistrato in servizio presso la Corte d'Appello di Roma
Ebner dott. Giacomo	Magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma
Scozzafava prof. Oberdan Tommaso	Professore ordinario di diritto privato presso l'Università di "Tor Vergata" - Roma
Messinetti prof.ssa Raffaella	Professore ordinario di diritto privato presso l'Università di Roma "La Sapienza"
Macioce prof. Francesco	Professore ordinario di diritto privato presso l'Università di "Roma 3"
Ali dott Giovanni	Notaio in Avola (SR)
Lacalendola dott.ssa Maria	Notaio in Noicattaro (BA)
Pennazzi Catalani dott. Carlo	Notaio in Velletri (RM)
Lanzillotti dott.ssa Stefania	Notaio in Cosenza
De Vitto dott.ssa Concetta	Notaio in Avellino
Sammartano dott. Stefano	Notaio in Nettuno (RM)

Esercitano le funzioni di Segreteria presso la Commissione:

De Amicis dott.ssa Tamara	Magistrato di III val.di profess. addetto all'ufficio III della Direzione Generale della Giustizia Civile
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dedola dott. Enrico Sigfrido	Coordinatore della Segreteria Magistrato di II val.di profess. addetto all'ufficio III della Direzione Generale della Giustizia Civile Coordinatore supplente della Segreteria
Conti dott.ssa Marcella	Direttore Amministrativo F3
Nanni dott.ssa Laura	Funzionario dell'Organiz. F3
Chiara dott.ssa Delia	Funzionario Giudiziario F2
Contento dott.ssa Francesca	Funzionario Giudiziario F2
Ronzitti dott.ssa Emanuela	Funzionario Giudiziario F2
Santoro dott.ssa Rita Olimpia	Funzionario Giudiziario F2
Bernagozzi sig.ra Anna Maria	Funzionario Giudiziario F1
Cervelli sig. Angelo	Contabile C1 DAP
Fabiano dott. Francesco	Statistico DAP
De Luca sig. Francesco	Funzionario Giudiziario F1
Morlando dott.ssa Rosa	Funzionario Giudiziario F1
Ceccarelli sig.ra Laura	Funzionario Giudiziario F1
Capozzolo dott.ssa Rosa Filomena	Funzionario Giudiziario F1
Capogrossi sig.ra Maria	Funzionario Giudiziario F1
Capogrossi sig.ra Rosanna	Funzionario Giudiziario F1
Cizza dott.ssa Maria Teresa	Uff. Giud. F1
Di Iullo sig.ra Gabriella	Funzionario Giudiziario F1
Garozzo sig.ra Maria Grazia	Funzionario Giudiziario F1
Grisanti sig.ra Chiara	Funzionario Giudiziario F1
Manigrasso sig. Michele	Funzionario Giudiziario F1
Monacelli dott.ssa Mirella	Funzionario Giudiziario F1

Napoleoni sig.ra Stefania	Funzionario Giudiziario F1
Passucci sig.ra Rina	Funzionario Giudiziario F1
Pinori dott.ssa Antonella	Funzionario Giudiziario F1
Renzi dott. Brandisio	Funzionario Giudiziario F1
Tuccelli sig.ra Rosa	Funzionario Giudiziario F1

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per il visto.

Roma, 12 OTT. 2010

IL MINISTRO
On. Avv. Angelino Alfano

MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE
DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE STATO
UFFICIO GENERALE DEL BILANCIO
C/O MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Acci.
13. OTT. 2010

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

ALLEGATO 9

**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinato.**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,
rilevato che:

a) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, si definisce impresa « qualsiasi attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, a prescindere dal relativo status giuridico ». Tale definizione si sovrappone, sostanzialmente, a quella dell'articolo 2082 del codice civile ed appare volta a precisare che lo « status giuridico » è irrilevante ai fini della qualificazione di determinate attività quali attività di impresa. La necessità di una simile precisazione appare dubbia. Più in generale, desta perplessità il riferimento allo « status giuridico », che è concetto di origine dottrinale, usato per indicare sinteticamente la disciplina applicabile ad un dato soggetto o ad una data attività;

b) desta, inoltre, perplessità la previsione, contenuta dagli articoli 2 e 6 di un « impegno » dello Stato a garantire che, limitatamente ai rapporti tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione, la durata dei processi civili relativi al recupero di un credito non sia superiore ad un anno (articolo 2, comma 1, lettera o) e articolo 6, comma 7). Occorre rilevare che la previsione dell'impegno dello Stato a garantire una ragionevole durata dei processi, anche civili, esiste già ed ha fonte costituzionale. Una specificazione del principio con legge ordinaria potrebbe essere più opportuna se collocata nell'ambito di un complessivo intervento di riforma del processo civile, volto a ridurre

i tempi, da sottoporre all'esame della Commissione competente in via prevalente per materia. Inoltre, la mera affermazione, con legge ordinaria, di un impegno dello Stato a garantire che non debbano durare più di un anno solo determinati processi esecutivi, che intercorrano per di più solo tra determinati soggetti, potrebbe suscitare dubbi di compatibilità con l'articolo 3 della Costituzione;

c) l'articolo 3-bis, al comma 1, integrando l'articolo 9 della legge n. 241 del 1990 (in materia di intervento nel procedimento amministrativo) dà una definizione di interessi diffusi quali « interessi appartenenti alla generalità dei cittadini » ovvero « interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti ». Anche in considerazione dei riflessi di carattere sistematico che una simile disposizione potrebbe produrre, non appare opportuno cristallizzare in via normativa la nozione di interesse diffuso o se sia invece più opportuno lasciare tale definizione all'elaborazione giurisprudenziale. Analoghe riflessioni dovrebbero essere compiute anche con riferimento al comma 2 dell'articolo 3-bis, che legittima le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a proporre azioni in giudizio a tutela di interessi diffusi, riproducendo la definizione di cui sopra. Quanto al terzo comma del medesimo articolo, che legittima ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale,

rilevo che potrebbe non essere agevole individuare i criteri per definire la « maggiore rappresentatività »;

d) gli articoli 8 e 10 introducono nel provvedimento disposizioni relative a materie che appaiono estranee all'impianto originario del provvedimento. Le materie in questione sono: la lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e il diritto fallimentare. E su di esse si interviene, in modo particolarmente incisivo, in un'ottica di tutela privilegiata delle imprese (soprattutto di quelle definite « micro » e « piccole » imprese). L'articolo 8, segnatamente, contiene disposizioni in materia di lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e reca una delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 7 ottobre 2002, n. 231. L'articolo 10 contiene invece disposizioni in materia di diritto fallimentare e, in particolare, una delega molto incisiva, volta sostanzialmente a riformare la legge fallimentare, che peraltro è stata da poco riformata. Senza volere entrare nelle scelte di merito, che competono esclusivamente alla Commissione di merito, appare necessario sottolineare come interventi tanto rilevanti in settori particolarmente delicati dell'ordinamento debbano più opportunamente costituire l'oggetto di autonomi progetti di legge, da sottoporre all'esame in sede referente delle Commissioni competenti in via prevalente per materia;

e) che, in ogni caso, con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 8, sarebbe stato opportuno cristallizzare l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, ribadito anche nella sentenza della Corte di Cassazione n. 20106 del 2009, che generalizza il principio, previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 192 del 1998, della nullità del patto attraverso il quale si realizza l'abuso di dipendenza economica;

f) all'articolo 11, appare in linea di principio apprezzabile la previsione del comma 7, che dispone che ogni prefettura territorialmente competente predisponga delle *white list* di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi. Sembra peraltro opportuno verificare la compatibilità di tale previsione con la disciplina vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 1, comma 1, sia soppresso il secondo periodo;
- 2) agli articoli 2 e 6, siano soppressi i riferimenti alla delimitazione temporale della durata dei processi civili;
- 3) all'articolo 3-bis sia soppressa la definizione di interesse legittimo;
- 4) siano soppressi gli articoli 8 e 10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03377 Ciccanti: Sugli esiti del concorso a 40 posti di assistente tecnico presso il Ministero della difesa (pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 86, 4 ^a serie speciale, del 28 ottobre 2005)	52
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	56

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. C. 3442 Gregorio Fontana (<i>Esame e rinvio</i>)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

INTERROGAZIONI

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 9.40.

5-03377 Ciccanti: Sugli esiti del concorso a 40 posti di assistente tecnico presso il Ministero della difesa (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 86, 4^a serie speciale, del 28 ottobre 2005).

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Amedeo CICCANTI (UdC), nel dichiararsi soddisfatto della risposta fornita, ringrazia il sottosegretario Cossiga per la puntuale illustrazione.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 9.45.

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate.

C. 3442 Gregorio Fontana.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame, composta da cinque articoli, reca disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate, definendone in maniera puntuale le finalità, i requisiti giuridici e numerosi altri elementi concernenti la specificità di queste organizzazioni. Ricorda, infatti, che tali associazioni, in vario modo, mantengono vivi e

alimentano l'esempio e la memoria dei caduti in difesa della patria, diffondono nella società civile i valori costituzionali e democratici delle Forze armate, incrementano i rapporti tra esse e la società civile e comprendono spesso fra le proprie finalità statutarie anche lo svolgimento di attività di volontariato e di protezione civile.

Come precisato nella relazione illustrativa allegata alla proposta di legge in esame, l'intervento normativo si rende necessario al fine di porre chiarezza su una materia attualmente regolata da una pluralità di fonti rispetto alle quali appare opportuno un lavoro di riordino e semplificazione.

A titolo esemplificativo cita, in primo luogo, la legge n. 549 del 1995 che, all'articolo 1, commi da 40 a 44, disciplina i contributi a carico del bilancio statale in favore di enti ed organismi ritenuti meritevoli del sostegno economico per le loro specifiche finalità.

Ricorda, in secondo luogo, la legge n. 92 del 2006, che aveva provveduto alla concessione, da parte del Ministero della difesa, di un contributo di 2.220.000 euro per il triennio 2006-2008, alle associazioni combattentistiche, sottoposte alla propria vigilanza, da ripartire attraverso il decreto annuale relativo al contributo agli enti vigilati. Richiama, infine, il successivo decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, che ha autorizzato un contributo di 1.500.000 euro annui per il triennio 2009-2011, destinato alle medesime associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa, da ripartire anche in questo caso con decreto a cadenza annuale.

La citata relazione illustrativa, pone, altresì, in rilievo come tale intervento semplificativo sia in linea con quanto espressamente previsto dalla Commissione difesa della Camera dei deputati. Infatti nella seduta del 20 ottobre 2009, in sede di espressione del parere sullo schema di decreto del Ministro della difesa in tema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa per il 2009, relativo a contributi ad

enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero della difesa, la Commissione aveva espresso la necessità di avviare « iniziative, anche di carattere normativo, per consentire una maggiore flessibilità nell'individuazione delle associazioni combattentistiche beneficiarie dei contributi, e più in generale, per favorire forme di aggregazione tra gli enti beneficiari ».

L'opportunità di dar seguito a tali iniziative è stata nuovamente ribadita in occasione del parere espresso lo scorso 19 ottobre sul decreto di riparto dei contributi per l'anno in corso.

Per quanto concerne il contenuto specifico della proposta di legge, segnala che l'articolo 1 stabilisce, al comma 1, i requisiti delle associazioni, delle fondazioni, e dei comitati e altri organismi con personalità giuridica anche di diritto privato, necessari per acquisire la qualifica di associazioni di interesse delle Forze armate. Tali enti, così individuati, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della difesa, e divengono potenziali destinatari di contributi erogati dal medesimo Ministero.

In particolare, è prevista l'apoliticità, l'apartiticità e l'assenza di finalità sindacali; il perseguimento di fini di utilità sociale di rilevante interesse nel campo della difesa e della sicurezza nazionale; la durata minima di tre anni per i programmi realizzati dalle associazioni medesime in ordine allo svolgimento delle loro attività; la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, al fine di garantire l'effettività di tale rapporto.

Il medesimo comma 1 richiede, inoltre ulteriori requisiti delle strutture associative. In particolare, la sovranità dell'organo assembleare (unitamente alla previsione di specifici criteri e forme di pubblicità per le sue convocazioni), il principio del voto singolo, precisi criteri di ammissione ed esclusione degli associati, idonee procedure per l'eleggibilità dei suoi organi amministrativi; l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale, di destinare gli eventuali utili gestionali alla

realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione, di devolvere il proprio patrimonio ad altri organismi che perseguono fini analoghi, previo parere del Ministero della difesa, nel caso in cui si l'associazione pervenga al suo scioglimento.

Infine, oltre a disporre esplicitamente che tali associazioni non devono avere fini di lucro, l'articolo 1, al comma 1, lettera g) prevede, altresì, che le associazioni perseguano una o più delle seguenti finalità, connotate da un elevato valore morale.

Il comma 2 dell'articolo 1 dispone nel senso che l'individuazione delle associazioni in esame avvenga con uno o più decreti del Ministro della difesa, da sottoporre al parere delle competenti commissioni parlamentari.

Il successivo articolo 2 distingue, poi, tre diversi tipi di associazioni: combattentistiche, d'arma e di categoria. Le prime sono costituite tra *ex* combattenti, reduci di guerra o di prigionia, nonché da persone che desiderino contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione condividendone il patrimonio ideale, i valori e le finalità; le associazioni d'arma possono, invece, costituirsi fra coloro i quali, in congedo o in servizio, appartengono ad un'arma o ad un corpo delle Forze armate, nonché tra coloro che hanno frequentato i corsi volontari di formazione atletico-militare svolti nelle Forze armate ed ottenuto il relativo attestato finale di frequentazione; le associazioni di categoria sono, infine, costituite fra appartenenti a ruoli specifici dei militari di ogni grado, inclusi i volontari in ferma breve e prefissata, sia in congedo che in servizio.

Il successivo articolo 3 concerne il riconoscimento della personalità giuridica e le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni, richiedendo in tali casi il parere conforme del Ministro della difesa; il medesimo articolo, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, prevede altresì, di incentivare forme di aggregazione tra associazioni che perseguono finalità omogenee, in linea con quanto

previsto dalla Commissione difesa nel citato parere espresso nella seduta del 20 ottobre 2009.

L'articolo 4 reca disposizioni in tema di rilevazioni a carattere statistico, di disciplina tributaria e di sede, prevedendo che tali rilevazioni siano richieste alle associazioni dalle amministrazioni competenti tramite il Ministero della difesa. Esso dispone, altresì, che per le attività di tali associazioni che risultano direttamente connesse alle finalità statutarie, si applichi la normativa di cui all'articolo 150 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concernente le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). La disposizione richiamata da ultimo prevede che lo svolgimento delle loro attività istituzionali, eccettuate le società cooperative, indirizzate ad esclusive finalità di solidarietà sociale, non costituisce esercizio di attività commerciale, precisando inoltre che i proventi derivanti dall'esercizio di tali attività non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Il medesimo articolo, infine, contempla la possibilità che il Ministero della difesa possa consentire a tali associazioni l'uso gratuito temporaneo di locali, commisurati strettamente alle esigenze di funzionamento ed ove disponibili, appartenenti ad immobili in uso a comandi, reparti ed enti della Difesa.

Da ultimo, l'articolo 5, stabilisce che alle associazioni di interesse delle Forze armate, in considerazione delle loro finalità statutarie, delle attività assistenziali e promozionali effettivamente svolte, nonché per i progetti di recupero e tutela di siti museali e sacrari militari, siano erogati i contributi previsti dalla normativa vigente ed in particolare quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 40, 42 e 43, dalla citata legge n. 549 del 1995. In particolare, ai sensi del comma 3, i relativi contributi posti a carico del bilancio dello Stato sono annualmente ripartiti con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia.

Rileva che la disposizione in esame, da un lato, non prevede l'acquisizione del

parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto di riparto dei contributi e, sotto un diverso profilo, stabilisce che il citato decreto venga adottato dal Ministro della difesa « sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ». Al riguardo, osserva che tale procedura si discosta dall'attuale normativa generale prevista dalla legge n. 549 del 1995, nonché da quella specificamente riferita alle associazioni combattentistiche di cui all'articolo 2195 del Codice dell'ordinamento militare e d'arma, secondo cui il relativo riparto fra i singoli enti è effettuato annualmente con decreto del ministro competente, « di concerto » con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Tale concerto non viene quindi previsto nel testo in esame. Peraltro, esso non risulta testualmente richiamato nemmeno nell'articolo 7, comma 24, del decreto n. 78 del 2010, che ha determinato la riduzione degli stanziamenti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi del 50 per cento rispetto all'anno 2009.

Su tali aspetti ritiene pertanto opportuno lo svolgimento di una riflessione supplementare, in quanto, a suo avviso, sembra comunque necessario prevedere forme di coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, quanto meno nella fase di ripartizione dei contributi.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

ALLEGATO

Interrogazione n. 5-03377 Ciccanti: Sugli esiti del concorso a 40 posti di assistente tecnico presso il Ministero della difesa (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86, 4^a serie speciale, del 28 ottobre 2005)

TESTO DELLA RISPOSTA

Occorre evidenziare, in premessa, che il blocco delle assunzioni previsto dalle leggi finanziarie degli ultimi anni ed il ridotto regime del *turn-over* in vigore dal 2008 hanno sensibilmente influito sulle possibilità assunzionali dei vincitori dei concorsi pubblici già espletati.

Per quanto attiene, in particolare, al concorso oggetto dell'atto in argomento, si rappresenta che in ragione dei limiti assunzionali previsti dall'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133 del 2008, e delle autorizzazioni alle assunzioni relative agli anni 2008 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2008) e 2009 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2010), è stato possibile sinora procedere all'assunzione di n. 19 vincitori, pari a circa il 54 per cento del totale.

Per i restanti vincitori, in considerazione dei limiti assunzionali di cui al richiamato articolo 66, comma 7, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, secondo il

quale le Amministrazioni possono procedere per gli anni 2010 e 2011 ad assunzioni «nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente...», si prevede di poterne assumere, nell'ambito delle autorizzazioni previste per l'anno 2010, un ulteriore contingente tale da raggiungere l'85 per cento circa del totale e, nell'ambito delle autorizzazioni previste per l'anno 2011, di esaurire il concorso in questione.

Da quanto esposto appare evidente come, allo stato, il Dicastero non abbia alcuna discrezionalità amministrativa in ordine all'attuazione delle assunzioni dei vincitori dei concorsi pubblici in quanto, come evidenziato in premessa, le stesse sono legate da vincoli normativi e subordinate ad apposita autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del citato articolo 66, comma 10.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. C. 3779 Governo 57

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Atto n. 287 (Rilievi alla VI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole*) 57

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. C. 3779 Governo 59

ERRATA CORRIGE 59

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 17 novembre 2010.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. C. 3779 Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.25.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai

contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Atto n. 287.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente, in sostituzione del relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che – ai sensi della legge comunitaria per il 2008 – introduce modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifica il Titolo VI del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, rileva preliminarmente che il provvedimento è corredato di una relazione tecnica, che esclude, per ciascuno degli articoli contenuti nello schema di decreto, l'insorgenza di effetti onerosi per la finanza pubblica. In particolare, non ha osservazioni da formulare con riferimento agli articoli da 5 a 7, rilevando come la relazione tecnica assicura che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, precisando che la Banca d'Italia provvede all'attività regolamentare, ad essa attribuita dall'articolo 5, con i mezzi e le risorse attualmente già a disposizione. Per quanto attiene agli effetti finanziari delle disposizioni contenute negli articoli da 8 a 15, nel rilevare che la relazione tecnica afferma che tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, osserva che gli eventuali maggiori oneri

derivanti, per l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, dall'obbligo di vigilare sull'aggiornamento professionale degli iscritti, siano essi agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi, sono posti a carico dei contributi versati dagli iscritti, che finanziano integralmente le spese relative all'Organismo stesso. Ritiene, tuttavia, opportuno che il Governo fornisca assicurazioni in ordine all'idoneità di tale sistema di finanziamento a garantire l'effettiva copertura delle spese in questione, anche con riferimento all'allineamento temporale tra oneri e risorse provenienti dal contributo di iscrizione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce che l'Organismo chiamato a tenere gli elenchi degli agenti in attività finanziarie e dei mediatori creditizi sarà finanziato attraverso il versamento annuale di un contributo da parte degli iscritti, contributo la cui quantificazione, effettuata dallo stesso Organismo, dovrà essere tale da consentirgli di svolgere tutti i compiti assegnati all'Organismo medesimo. Per quanto attiene alla fase di *start up*, fa presente che l'Organismo, non appena costituito, avrà come compito prioritario quello di ricevere le domande di iscrizioni negli elenchi con contestuale versamento della quota annuale già determinata dallo stesso Organo. Conferma, quindi, che le modifiche introdotte dallo schema in esame non presentano profili problematici di carattere finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente, in sostituzione del relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere una valutazione favorevole.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 17 novembre 2010.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011).
C. 3778 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.
C. 3779 Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 15.15 alle 15.55 e dalle 20.40 alle 20.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 397 del 12 novembre 2010, a pagina 17, prima colonna, trentesima riga, è inserito il seguente periodo:

« Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce di quanto dichiarato dal Vice Ministro Vegas, fa presente che il subemendamento Di Biagio 0.Tab.2.70.1 deve ritenersi inammissibile. »

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03814 Pagano e Marinello: Indeducibilità delle minusvalenze non comunicate all'Agenzia delle entrate	60
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	63
5-03815 Fluvi e Sanga: Esenzione dall'IVA delle prestazioni di servizi fornite agli Enti locali da società <i>in house providing</i>	61
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	65
5-03816 Comaroli: Gettito dell'addizionale IRES sulle società operanti nel settore energetico ..	61
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	67
5-03817 Barbato: Trasferimento del tenente colonnello della Guardia di Finanza Pino Falvelli .	62
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	68

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo Servizio normativa e politiche di vigilanza della Banca d'Italia, dottor Andrea Enria, sull'andamento del settore bancario e creditizio	62
AVVERTENZA	62

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.45.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03814 Pagano e Marinello: Indeducibilità delle minusvalenze non comunicate all'Agenzia delle entrate.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, sottolineando il carattere sproporzionato e improprio della sanzione prevista dall'articolo 5-*quiquies*, comma 3, del decreto-legge n. 203 del 2005, ai sensi del quale divengono fiscalmente indeducibili le minusvalenze e le differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, qualora il contribuente non comunichi all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accerta-

mento della conformità delle predette operazioni alla disciplina antielusiva.

In particolare, evidenzia come l'interrogazione ipotizzi di sostituire alla suddetta previsione di indeducibilità la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 471 del 1997, che potrebbe essere applicata anche alle violazioni già contestate con provvedimento non divenuto definitivo.

Auspica quindi che il Governo dedichi attenzione adeguata a tale problematica, che investe numerosi contribuenti.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, laddove si riconosce che la sanzione di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge n. 203 del 2005 è sproporzionata rispetto all'obiettivo da perseguire, lamentando tuttavia come il rappresentante del Governo non abbia tratto tutte le conseguenze di tale constatazione, limitandosi a dichiarare che la problematica segnalata dagli interroganti è all'attenzione dei competenti uffici, i quali stanno analizzando le misure più adeguate da adottare per addivenire a scelte più consone dal punto di vista sanzionatorio.

Ritiene quindi che la risposta, attardandosi in taluni tecnicismi, non abbia sviluppato l'aspetto più importante del quesito posto, che è quello di sapere in quale modo il Governo intenda correggere l'improvvida previsione sanzionatoria recata dal decreto-legge n. 203 del 2005.

Sottolinea, comunque, come la sostanziale condivisione delle valutazioni di merito sottese all'atto di sindacato ispettivo incoraggi gli interroganti a intraprendere ulteriori iniziative, al fine di dare soluzione al problema evidenziato.

In tale contesto sottolinea come un bilanciamento dei rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, secondo criteri di trasparenza ed equità, costituisca la premessa necessaria per instaurare un clima di fiducia reciproca tra

cittadini e istituzioni, ridurre il contenzioso tributario ed assicurare il corretto adempimento degli obblighi fiscali.

5-03815 Fluvi e Sanga: Esenzione dall'IVA delle prestazioni di servizi fornite agli Enti locali da società *in house providing*.

Giovanni SANGA (PD) illustra brevemente l'interrogazione, di cui è cofirmatario, rilevando come, nonostante la giurisprudenza nazionale e comunitaria consideri le società *in house* organismi di diritto pubblico, qualora ricorrano determinati requisiti, l'Agenzia delle entrate sostenga invece che alle stesse società non sia applicabile né il regime di esenzione a fini IVA previsto per le prestazioni socio-sanitarie dall'articolo 10, n. 21-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, né il regime di esclusione dall'IVA delle somme loro corrisposte dai comuni per l'attività di gestione dei servizi informatici e telematici, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

Rileva, quindi, come il richiamato orientamento dell'Amministrazione finanziaria, fondato peraltro su presupposti non chiari, rischi di alimentare un ampio contenzioso.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni SANGA (PD) si dichiara insoddisfatto della risposta, preannunciando l'adozione, in tutte le sedi competenti, di ulteriori iniziative volte ad estendere alle società *in house* i regimi agevolativi che la normativa vigente in materia di IVA prevede in favore degli altri organismi di diritto pubblico.

5-03816 Comaroli: Gettito dell'addizionale IRES sulle società operanti nel settore energetico.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, della quale si dichiara soddisfatta, evidenziando come l'interrogazione fosse nata dall'esigenza di conoscere con precisione l'ammontare del gettito conseguito per effetto dell'incremento di un punto percentuale dell'addizionale all'imposta sul reddito disposto nei confronti delle società operanti nel settore energetico, il quale è destinato a finanziare il mantenimento delle agevolazioni in favore del settore dell'editoria, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della legge n. 99 del 2009.

5-03817 Barbatò: Trasferimento del tenente colonnello della Guardia di Finanza Pino Falvelli.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco BARBATO (IdV) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, facendo innanzitutto rilevare come la vicenda affrontata dall'interrogazione dia l'impressione che il trasferimento del tenente colonnello Falvelli costituisca in qualche modo lo scotto che egli ha dovuto pagare per essere stato eletto delegato del COBAR della Guardia di finanza, quasi a voler penalizzare chi svolge tale compito di rappresentanza previsto dalla legge. Si tratterebbe di una circostanza che, se fosse vera, sarebbe del tutto inaccettabile, anche in considerazione del fatto che il predetto ufficiale è coinvolto in una dolorosa vicenda familiare, la quale rende ancora più pesanti le conseguenze del suo trasferimento.

Rileva quindi come il tenore della risposta non fughi le perplessità circa la decisione di trasferire il tenente colonnello Falvelli, soprattutto laddove si consideri che, in altri casi, oggetto di recenti interrogazioni a

risposta immediata in Commissione a sua firma, si è tollerato che appartenenti al Corpo della Guardia di finanza rivestano la carica di consigliere comunale in un comune rientrando nella competenza territoriale del reparto di appartenenza.

In tale contesto ribadisce al Presidente della Commissione la richiesta, già avanzata in precedenza, di procedere quanto prima all'audizione del nuovo Comandante generale della Guardia di finanza, nella prospettiva di tutelare l'immagine del Corpo, fuggendo ogni ombra o dubbio sulla sua assoluta dedizione ai propri compiti, nonché al fine di offrire ogni contributo per il migliore funzionamento di tale fondamentale istituzione dello Stato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alla richiesta avanzata dal deputato Barbatò, rileva come l'audizione del Comandante generale della Guardia di finanza potrà aver luogo in tempi brevi, presumibilmente entro i primi giorni di dicembre, all'indomani del passaggio di consegne tra l'attuale ed il futuro Comandante in seconda.

Dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 novembre 2010.

Audizione del Capo Servizio normativa e politiche di vigilanza della Banca d'Italia, dottor Andrea Enria, sull'andamento del settore bancario e creditizio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

5-03814 Pagano e Marinello: Indeducibilità delle minusvalenze non comunicate all'Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, concernente il regime sanzionatorio dell'omessa comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative su strumenti finanziari, gli interroganti chiedono se non si ritenga opportuno assumere le necessarie iniziative per addivenire alla sostituzione dell'attuale sanzione «impropria» dell'ineducibilità delle minusvalenze (e differenze negative su strumenti finanziari) con la sanzione amministrativa prevista dal comma 3-*bis*, dell'articolo 8, del decreto 18 dicembre 1997, n. 471, per l'omessa o incompleta indicazione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti localizzati in paesi a fiscalità privilegiata (articolo 110, comma 11 del testo unico delle imposte sui redditi).

Al riguardo, è opportuno far presente che in data 6 ottobre 2010 è stata presentata una proposta di legge (A.C. 3743) d'iniziativa dell'onorevole Marinello, dell'onorevole Pagano e dell'onorevole Gioacchino Alfano, di contenuto analogo, assegnata in VI Commissione finanze, in sede referente, il 20 ottobre 2010.

Come rilevato nell'interrogazione, la vigente disposizione dell'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) dispone l'obbligo di comunicare le minusvalenze e le differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercato regolamentati. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, è prevista l'ineducibilità di tali componenti negativi.

È una fattispecie di cosiddetta sanzione impropria che, in effetti, appare sproporzionata rispetto all'obiettivo da perseguire.

Più dettagliatamente, occorre rilevare che l'articolo 8, comma 3-*bis*, di cui si chiede l'applicazione, costituisce una norma sanzionatoria espressamente introdotta per la diversa, fattispecie di mancata o incompleta indicazione delle spese e degli altri componenti negativi, di cui all'articolo 110, comma 11, del TUIR, in sede dichiarativa, cui consegue l'applicazione di «una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000».

Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria esprimono dubbi sulla traslabilità della sanzione prevista dal predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997, alla fattispecie in esame, posto che il trattamento sanzionatorio, di cui si propone l'applicazione, attiene ad un illecito commesso in sede dichiarativa e, in particolare, all'ipotesi di mancata, separata, indicazione in dichiarazione dei redditi delle spese e degli altri componenti negativi, derivanti da operazioni intercorse con Paesi e territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni: Risulterebbe, pertanto, difficilmente applicabile, alla fattispecie di mancata comunicazione delle minusvalenze, la sanzione «pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi».

L'Agenzia delle Entrate rileva, altresì, che già in base ai principi generali in materia di sanzioni amministrative-tributarie, « se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo ». Pertanto, già in applicazione dei richiamati principi, l'eventuale disposizione sanzionatoria di favore troverebbe applicazione alle violazioni già contestate ma per le quali l'accertamento non sia divenuto definitivo.

In altri termini, l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni di favore

incontrerebbe il solo limite dei rapporti cosiddetti esauriti, intendendosi per tali quelli per i quali sia intervenuto un giudicato o un atto amministrativo definitivo o, comunque, siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza stabiliti dalla legge per l'esercizio dei diritti ad essi relativi.

In proposito, si fa presente che la problematica segnalata è all'attenzione degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria che stanno analizzando le misure più adeguate da adottare per addivenire a scelte più consone dal punto di vista sanzionatorio.

ALLEGATO 2

5-03815 Fluvi e Sanga: Esenzione dall'IVA delle prestazioni di servizi fornite agli Enti locali da società *in house providing*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, dopo aver premesso che le società « *in house providing* » sono disciplinate nel nostro ordinamento dall'articolo 113, comma 5, lettera *c*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che l'erogazione dei servizi pubblici locali possa avvenire anche a mezzo di società « *in house* » e che l'Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni n. 129/E del 9 novembre 2006 e n. 37/E dell'8 marzo 2007, non ha ritenuto applicabile alle suddette società il regime agevolativo di esenzione fiscale dall'imposta di valore aggiunto (IVA) previsto per le operazioni rese dagli altri organismi di diritto pubblico, chiede un intervento a livello normativo in modo da estendere l'ambito di esenzione ai fini IVA anche alle prestazioni di servizi fornite agli enti locali da società operanti « *in house providing* ».

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che la risoluzione n. 129/E del 9 novembre 2006, ha ad oggetto l'applicabilità ad una società « *in house providing* » del regime di esenzione dall'IVA di cui all'articolo 10, n. 21-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previsto per i servizi socio-sanitari resi, fra l'altro, da organismi di diritto pubblico.

In tale sede è stato precisato che l'orientamento giurisprudenziale e le disposizioni normative sopra richiamate, che qualificano le società « *in house* » come organismi di diritto pubblico, « esplicano i loro effetti (...) ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori forniture e servizi, senza assumere (...) valenza generale ».

Il citato documento di prassi ha, quindi, chiarito che la definizione di organismo di diritto pubblico dettata dall'articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice in materia di appalti pubblici) non può ritenersi immediatamente applicabile ai fini fiscali, con la conseguenza che la suddetta esenzione dall'IVA prevista per le operazioni rese da organismi di diritto pubblico non è suscettibile di estensione anche a quelle effettuate dalle società « *in house* ».

La successiva risoluzione n. 37/E del 2007 ha fornito chiarimenti in merito al regime IVA applicabile alle operazioni effettuate dalle società « *in house* » nei confronti degli enti pubblici affidanti.

Detto documento di prassi, richiamando la citata risoluzione n. 129/E del 2006, ha precisato che le società « *in house* » sono soggetti giuridicamente distinti dagli enti pubblici che le controllano e, peraltro, che le stesse, essendo costituite nella forma giuridica delle società di capitali, si configurano in ogni caso quali soggetti passivi ai fini IVA ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per tutte le operazioni dalle medesime rese.

Da ciò consegue che non può essere estesa alle società « *in house* » la disposizione dell'articolo 4, quarto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale « esclude dall'applicazione dell'IVA gli enti non commerciali relativamente allo svolgimento di alcune attività per il peculiare « *status giuridico* » da essi posseduto, che

non può essere trasferito in capo a soggetti diversi, quali le società commerciali, aventi una personalità giuridica distinta dall'ente da cui promanano ».

Al riguardo, si segnala, peraltro, che le suesposte posizioni interpretative appaiono conformi a quelle assunte dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, la quale, in merito al regime IVA applicabile alle operazioni svolte dagli enti pubblici, ha precisato che allorché un ente pubblico territoriale deleghi ad un terzo, in posizione di autonomia, le funzioni di pubblica autorità, l'esclusione dall'IVA prevista dall'articolo 13, paragrafo 1, della Direttiva CE 112/2006 (già articolo 4, paragrafo 5, della Direttiva 77/388/CEE) non trova applicazione in relazione alle attività od operazioni poste in essere dal terzo (al riguardo, tra l'altro, si ricordano le sentenze 26 marzo 1987, causa C. 235/1985, 25 luglio 1991, causa C. 202/90, nonché 12 settembre 2000, causa C. 276/97).

Tale ultima disposizione deve essere, infatti, interpretata « nel senso che la sua

applicazione è esclusa, qualora le funzioni di una pubblica autorità non siano esercitate direttamente, bensì vengano affidate ad un terzo che operi in posizione di autonomia ».

Quanto, infine, alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante circa un eventuale intervento normativo in materia finalizzato ad estendere l'ambito di esenzione Iva anche alle prestazioni di servizi fornite agli enti locali dalle società « *in house providing* », il Dipartimento delle finanze ha rappresentato che, allo stato, non essendo ancora disponibili i dati dichiarativi necessari per effettuare la stima del numero delle società in questione, non risulta di facile quantificazione la perdita di gettito derivante da un eventuale intervento normativo in materia.

In ogni caso, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, anche relative a profili di carattere comunitario, non si può ignorare allo stato l'oggettivo grado di problematicità sotteso all'auspicio formulato con l'interrogazione.

ALLEGATO 3

5-03816 Comaroli: Gettito dell'addizionale IRES sulle società operanti nel settore energetico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame l'onorevole interrogante chiede di conoscere il gettito per l'anno 2009 e la stima di gettito per l'anno 2010 derivante dall'incremento di un punto percentuale, dal 5,5 per cento al 6,5 per cento (articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che ne ha destinato il maggior gettito al finanziamento dell'editoria), dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società che operano nel settore energetico, introdotta dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Al riguardo, gli Uffici dell'amministrazione hanno riferito che dai dati di versamento tramite il modello F24 il gettito relativo all'addizionale IRES per il periodo

di imposta 2009 è pari a 684 milioni di euro ed in particolare:

264 milioni di euro relativi al 1° acconto 2009,

283 milioni di euro relativi al 2° acconto 2009,

137 milioni di euro relativi al saldo 2009.

Relativamente alla stima di gettito per l'anno 2010, gli Uffici, nel rappresentare che la prima rata di acconto ammonta a 167 milioni di euro, in attesa di conoscere i versamenti relativi al secondo acconto per la stessa annualità, confermano il dato relativo al gettito del 2009.

ALLEGATO 4

5-03817 Barbatò: Trasferimento del tenente colonnello della Guardia di Finanza Pino Falvelli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alla interrogazione in esame concernente la posizione d'impiego del Ten.Col. Pino FALVELLI, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha rappresentato quanto segue.

Preliminarmente è stato evidenziato che, nell'ambito della manovra « direttivi » 2010, si è disposto (tra gli altri), il trasferimento del Ten.Col. FALVELLI (già Comandante della 1^a Sezione Aerea Logistica del II Gruppo Aereo Logistico del Centro di Aviazione) alla Sezione Aerea di Manovra di Grottaglie, quale Comandante del Nucleo Efficienza, con decorrenza 21 giugno 2010.

L'ufficiale ha già dato corso al movimento, giungendo al reparto di destinazione l'11 luglio 2010.

Al riguardo, il Comando Generale rileva che, a seguito dell'esternazione del provvedimento di impiego in argomento:

il COBAR del Comando Logistico Aeronavale ha espresso parere contrario all'effettuazione del movimento, senza esplicitare alcuna « motivazione giustificativa »;

l'ufficiale ha chiesto la revoca del proprio trasferimento evidenziando:

la delicata situazione familiare connessa alla conflittuale separazione dal coniuge, che implicava;

la sua presenza in numerose udienze (2/3 al mese);

problemi economici conseguenti alla corresponsione di somme alla moglie e ai figli, a cui si aggiungevano le ingenti spese per le azioni legali;

l'inadeguatezza della previsione organica dell'incarico (all'epoca, al rango « Ten/S.Ten ») cui era stato preposto, nonostante avesse ripetutamente richiesto negli anni di svolgere mansioni attinenti al grado rivestito;

che è stato sempre impiegato in mansioni di ufficio, spesso non gradite ad altri, precludendogli la possibilità di migliorarsi con corsi di aggiornamento e di qualificazione;

Con riferimento alla domanda di revoca il Comando Generale della Guardia di Finanza sottolinea che:

la gerarchia intermedia dell'ufficiale aveva espresso parere contrario al relativo accoglimento, in quanto non sostenuta da « sopraggiunte ed eccezionali esigenze di carattere personale/familiare » (a mente della specifica previsione di una circolare interna) rispetto al momento in cui fu prodotta la scheda di pianificazione (ovvero il documento che garantisce la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo di impiego);

la stessa è stata rigettata dall'Autorità di Vertice, in relazione alla non conciliabilità delle esigenze personali/familiari con quelle di servizio, tenuto conto:

a) della lunga permanenza maturata dall'ufficiale alla sede di Pomezia – Pratica di Mare (dal 16 ottobre 1991, ovvero da quando è stato nominato ufficiale);

b) del richiamato parere contrario espresso dalla scala gerarchica dell'interessato;

c) del parere tecnico espresso dall'Ufficio Aereo sia nell'ambito della pianificazione che in relazione alla sopravvenuta istanza di revoca. In particolare, tale articolazione, avuto riguardo al lamentato, presunto « *demansionamento* », ha evidenziato che, alla luce della complessità tecnico-logistico-manutentiva del reparto di volo alla sede di Grottaglie:

si era proceduto nel tempo, e per quanto possibile, ad assicurarvi la presenza di un ufficiale superiore quale figura di riferimento (il Ten.Col. FALVELLI, infatti, è stato designato quale sostituto del Magg. CORTESE Carmine);

si era ipotizzato, conseguentemente, di elevare il rango dell'incarico in argomento (a « *Ten. Col./Magg.* »);

d) che l'inadeguatezza della previsione dell'incarico attribuito all'ufficiale non avrebbe rilevato, in quanto, già all'epoca del disposto provvedimento, era *in itinere* la trattazione con cui recepire, in punto di ordinamento, l'elevazione a livello di « *Magg./Ten.Col.* » dell'incarico di Comandante del Nucleo di efficienza alla sede di Grottaglie, sino a tale momento rilevato al rango di « *Ten./Sten.* ». Al riguardo, si precisa che la variazione ordi-

nativa in parola è stata formalizzata, nel complesso di un più articolato progetto di riforma del comparto aeronavale, il 3 agosto 2010;

e) che presso la nuova sede di servizio (peraltro in regione limitrofa a quella di gradimento – Basilicata – ove l'ufficiale, tra l'altro, ha casa di proprietà) avrebbe potuto disporre di alloggio di servizio, come, peraltro, richiesto dallo stesso nella scheda di pianificazione, allorché fosse stato trasferito. Ad ogni modo, il Ten.Col. FALVELLI è stato autorizzato ad occupare, a titolo gratuito, l'unità abitativa di servizio ubicata nel comune di Grottaglie, dal 20 luglio 2010;

f) che, a mente delle vigenti disposizioni, in caso di discordanza con il parere dell'Organismo di rappresentanza (peraltro non motivato), prevalgono comunque le « motivate necessità di impiego dell'Amministrazione »;

Il Comando Generale, infine, ha comunicato che il disposto trasferimento ha comportato e comporterà, a favore dell'ufficiale, la corresponsione delle indennità di trasferimento e di prima sistemazione normativamente previste.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03239 De Pasquale: Sull'eventuale modifica o soppressione dell'Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM)	70
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	73
5-03326 Zazzera: Criteri di assegnazione dei finanziamenti destinati alla ricerca	71
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	74
5-03491 De Biasi: Sulle dichiarazioni del docente del Conservatorio di Milano, Johanne Maria Pini	71
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	76
5-03592 Ghizzoni: Sullo stato degli stanziamenti per interventi urgenti sul patrimonio scolastico	71
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	77
Sui lavori della Commissione	72
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

INTERROGAZIONI

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.25.

5-03239 De Pasquale: Sull'eventuale modifica o soppressione dell'Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM).

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Sottolinea che l'ENAM non è un fondo che appartiene allo Stato ma è finanziato dai contributi dei soggetti iscritti, in particolare docenti e dirigenti scolastici. Precisa che ai contribuenti ancora non sono state date indicazioni circa la destinazione dei contributi da loro versati; né sono fornite dal Governo spiegazioni sulla destinazione degli immobili di proprietà dell'ENAM. Ritiene quindi che sarebbe necessario che il Governo informasse i soggetti interessati al riguardo. Preannuncia di aver già presentato altri atti di sindacato ispettivo su tali tematiche, auspicando che nelle relative risposte l'Esecutivo fornisca i chiarimenti richiesti.

5-03326 Zazzera: Criteri di assegnazione dei finanziamenti destinati alla ricerca.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante Governo che non chiarisce quali sono stati i criteri di assegnazione delle risorse per i progetti di ricerca indicati nel suo atto di sindacato ispettivo. Precisa che l'interrogazione intendeva capire se nell'assegnazione dei progetti di ricerca a giovani ricercatori siano stati applicati criteri meritocratici. Sottolinea invece che non solo non emerge alcuna applicazione di questi criteri, ma vi è anche una disparità nell'assegnazione dei progetti di ricerca biomedica di interesse nazionale, con una maggiore destinazione di risorse alle richieste provenienti dal nord d'Italia – come per esempio i fondi destinati al San Raffaele di Milano di Don Verzè –, rispetto a quelle del sud dell'Italia. L'Istituto Superiore di Sanità, per esempio, pur avendo presentato 50 progetti, ne ha visto finanziato solo uno. Aggiunge che sarebbe inoltre necessario che il metodo di valutazione usato si avvallesse di metodiche non solo quantitative, ma anche qualitative, quale per esempio la cosiddetta valutazione di *impact factor*, come evidenziato nella sua interrogazione. Auspica infine che per il bando PRIN 2010 non si creino i disagi già evidenziati e che il Comitato internazionale incaricato di valutare e selezionare i ricercatori dia sufficienti misure di garanzia e di qualità nell'assegnazione delle risorse destinate ai PRIN.

5-03491 De Biasi: Sulle dichiarazioni del docente del Conservatorio di Milano, Johanne Maria Pini.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Emilia Grazia DE BIASI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta

della risposta del rappresentante del Governo, riconoscendo in particolare la complessità della vicenda. Rileva peraltro che le affermazioni svolte dal signor Pini, compositore e docente al Conservatorio di Milano, non sono state affrontate in maniera adeguata dalla direzione del Conservatorio. Pur riconoscendo che vi è la necessità di rispettare le decisioni che verranno assunte dal Conservatorio nell'ambito della propria autonomia didattica e tenendo conto della situazione personale del signor Pini, che le risulta essere quanto meno poco serena, ritiene che sia necessario però tenere conto dell'esigenza che chi insegna non rilasci dichiarazioni pubbliche del tenore di quelle espresse dalla persona in questione.

5-03592 Ghizzoni: Sullo stato degli stanziamenti per interventi urgenti sul patrimonio scolastico.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara profondamente insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, la quale malgrado la lunghezza appare solo formale. Sottolinea, infatti, che si riprende quasi integralmente un comunicato stampa rilasciato nei giorni scorsi dal Ministero dell'istruzione con il quale si ripercorre lo stato normativo della disciplina in materia di edilizia scolastica. Non è invece fornita alcuna risposta ai quesiti posti dall'interrogazione, in particolare sulle convenzioni stipulate in ogni regione e sugli stanziamenti effettivamente disponibili ed erogabili nel 2010. Ricorda che la Commissione cultura si è più volte occupata del tema, che conosce approfonditamente, per cui sarebbe opportuno che il Governo chiarisse gli elementi della risposta che risultano ancora poco chiari come gli aspetti concernenti specificamente i Protocolli di Intesa siglati con le regioni.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD) osserva che le notizie diffuse dalla stampa nei giorni scorsi in merito alla dichiarazione sottoscritta da numerosi sovrintendenti circa le difficoltà di gestione dei rispettivi siti archeologici meriti un approfondimento, anche alla luce delle successive dichiarazioni rese dal Ministro Bondi al riguardo. Riterrebbe quindi opportuno che la Commissione procedesse ad un'audizione dei soggetti interessati per avere chiarimenti al riguardo.

Valentina APREA, *presidente*, ritiene che la questione potrà essere affrontata nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 17 novembre 2010.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 16.

ALLEGATO 1

5-03239 De Pasquale: Sull'eventuale modifica o soppressione dell'Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto in discussione, pubblicato nel resoconto della Camera del 14 luglio scorso, l'Onorevole interrogante espone alcune considerazioni che mirerebbero ad evitare la soppressione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM).

Faccio al riguardo presente che la soppressione dell'ENAM è stata prevista nell'ambito del maxiemendamento, interamente sostitutivo dell'articolo unico del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, recante « Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica », sul quale il Governo ha posto la fiducia del Senato, ottenendola, proprio nello stesso giorno in cui è stato pubblicata l'interrogazione dell'Onorevole De Pasquale. La soppressione dell'Ente è stata prevista al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di assistenza magistrale, e le relative funzioni sono state attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

È noto che il suddetto provvedimento è stato poi definitivamente convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

In data 25 ottobre 2010, con nota protocollo n. 0002180 l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica nel fornire le

prime istruzioni operative per il subentro del medesimo istituto nell'erogazione delle prestazioni spettanti al soppresso ente ha precisato che le prestazioni erogate dall'ENAM continueranno, seppur gestite dall'INPDAP, ad essere elargite e ad avere come esclusivi beneficiari gli iscritti all'ENAM ed i soggetti individuati dal relativo statuto.

Tuttavia, al fine di garantire che il passaggio delle competenze dell'Ente all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica avvenisse in modo organico ed ordinato, con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2010, si è provveduto alla nomina di un Commissario *ad acta*, con l'incarico di svolgere le attività di cui all'articolo 7, commi 3-*bis* e 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre alle attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2009, di ricognizione delle risorse umane, di predisposizione degli inventari di chiusura alla data di soppressione dell'ente incorporato, comprensivi di tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare.

ALLEGATO 2

5-03326 Zazzera: Criteri di assegnazione dei finanziamenti destinati alla ricerca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Zazzera esprime una posizione critica in merito sia alla gestione dei fondi destinati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ai progetti di ricerca biomedica di interesse nazionale (PRIN), sia al procedimento di valutazione dei progetti di ricerca per giovani ricercatori, adottato dal Ministero della salute.

Il MIUR annualmente cofinanzia, mediante apposito bando, progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, liberamente proposti dalle Università nelle quattordici aree disciplinari di cui al decreto ministeriale n. 175 del 2000.

La selezione delle proposte, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1407 del 2008, è curata dal Ministero, che si avvale di una Commissione di garanzia, formata da quattordici esperti nella ricerca e nella valutazione di progetti di ricerca, uno per ciascuna delle aree disciplinari di cui al citato decreto ministeriale n. 175 del 2000. La Commissione ha la responsabilità della valutazione dei progetti e svolge una funzione di garanzia nei confronti della comunità scientifica e del Ministero. Si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, dell'opera di revisori, preferibilmente stranieri, selezionati tra gli esperti appartenenti alla banca dati del Ministero, utilizzando ai fini pratici della selezione le parole chiave indicate nei progetti e secondo il criterio della *peer review*.

La procedura valutativa, regolata dall'articolo 5 del citato decreto ministeriale n. 1407 del 2008, si svolge esclusivamente per via telematica e garantisce ai revisori di poter formulare giudizi analitici e di riassumerli in valutazioni sintetiche finali espresse su scale predefinite di valori numerici, secondo i seguenti criteri:

a) rilevanza ed originalità della ricerca proposta e della sua metodologia, nonché potenzialità di realizzare un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte: fino a punti 35;

b) esperienza ed autorevolezza scientifica del coordinatore nazionale, dei responsabili di unità e delle unità operative nel loro complesso: fino a punti 15;

c) integrabilità delle attività delle singole unità operative rispetto all'obiettivo generale del progetto: fino a punti 10.

Occorre sottolineare che, per quanto riguarda i posizionamenti di Atenei in graduatorie non « ufficiali e, comunque, stilate sulla bozza di criteri del tutto soggettivi, detti » posizionamenti non possono essere considerati come « vincolanti » per l'operato dell'Amministrazione ed in particolare per l'assegnazione di fondi pubblici, essendo, nel caso in specie, molto più importante la valutazione scientifica effettuata da singoli esperti sulla base dei criteri indicati nel bando.

Tra tali criteri, noti alla comunità scientifica fin dal momento della pubblicazione del bando e precedentemente mai contestati, non è certamente presente l'*impact factor* che, pur essendo generalmente riconosciuto come uno dei parametri utilizzabili per la valutazione delle attività scientifiche già svolte, non appare del tutto idoneo alla valutazione della rilevanza e dell'originalità di una nuova ricerca e della metodologia proposta, nonché della potenzialità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte.

Riguardo alle problematiche di competenza del Ministero della salute, si provvede ad illustrare quanto riferito dal Ministero medesimo:

Nel testo dell'interrogazione l'onorevole Zazzera prende posizione nei confronti dell'operato del Comitato di valutazione dei progetti, assumendo in particolare che, nel concludere il procedimento di valutazione relativo al Bando Giovani Ricercatori 2008 esso ha «apportato delle correzioni ai precedenti giudizi e punteggi» ed ha quindi finito «per escludere o includere dall'area finanziata alcuni progetti, difformemente al parere dei valutatori americani».

Il Ministero della Salute, al fine di aumentare il livello di trasparenza nell'assegnazione dei fondi per la ricerca, ha stipulato un accordo con il *Center for Scientific Review del National Institutes of Health* degli Stati Uniti (NIH-CSR) per la valutazione dei progetti: ciò ha comportato, l'esame di circa 1000 progetti per quasi 3000 valutazioni da parte dei *referee* affiliati alla suddetta istituzione.

Ogni *referee*, nel corso del giudizio di valutazione, ha espresso sia un punteggio da 1 a 9 per ognuna delle voci di valutazione (con 1 per la valutazione migliore e 9 per la peggiore), sia un giudizio di merito. La scala di punteggio era coerente con la valutazione introdotta dall'NIH-CSR, il quale nel 2009 aveva invertito il giudizio numerico sulla qualità dei progetti.

Il Comitato, nell'esaminare la correttezza del procedimento seguito, ha verificato che sussistesse coerenza tra i punteggi attribuiti ed il relativo giudizio di commento; in un limitato numero di casi è emerso che alcuni valutatori avevano continuato ad adoperare la vecchia scala di giudizio invertita rispetto alla scala adottata. Per tali progetti il Comitato ha, dunque, allineato il punteggio al giudizio espresso.

Il Comitato ha, altresì, esaminato tutti i progetti con differenziale di punteggio elevato tra i tre *referee* ed è intervenuto dove il giudizio espresso non era coerente con il punteggio numerico attribuito.

Tutte le modifiche effettuate sono state riportate nella documentazione pubblicata sul sito del Ministero della Salute. In aggiunta, tutti hanno potuto visionare i giudizi espressi dai singoli *referee* (nel rispetto, comunque, del loro anonimato) per il progetto presentato.

Alla luce di quanto detto, emerge l'assoluta trasparenza dell'intero processo, in relazione al quale il Comitato ha rilevato «solo ed esclusivamente errori» materiali.

È opportuno segnalare che la problematica delle differenti valutazioni tra *referee*, all'interno del sistema della *peer review*, è connaturata al sistema stesso, considerando che ogni *referee* esamina ogni singolo progetto all'interno del suo specifico *background* scientifico.

Il Ministero della Salute, al fine di superare tale problematica a partire dal sistema di valutazione dei giovani ricercatori 2009 e dei progetti finalizzati per lo stesso anno, ha previsto una specifica fase all'interno del processo di valutazione detta «*face to face*» in cui i tre *referee*, dopo aver espresso in modo indipendente il proprio giudizio, si impegnano in un confronto per giungere ad un giudizio concordato con un punteggio comune.

Si rammenta che il finanziamento attribuito ai giovani ricercatori non è un finanziamento ai Destinatari Istituzionali, ma un finanziamento destinato al ricercatore stesso il quale può, come ipotesi estrema, trasferire la propria ricerca presso un altro Destinatario Istituzionale.

Si ribadisce, altresì, che la procedura finalizzata (RF) è rivolta a premiare la qualità dei singoli progetti e non la rilevanza dell'Istituto di appartenenza; questo è il motivo per il quale non vi è alcun riferimento all'*Impact Factor* delle pubblicazioni connesse con l'attività dell'Istituto medesimo.

Il giudizio sull'Istituto, relativamente alla produzione scientifica, misurata in termini di *impact factor* prodotto, è, invece, alla base della distribuzione delle risorse economiche per la Ricerca Corrente degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).

ALLEGATO 3

5-03491 De Biasi: Sulle dichiarazioni del docente del Conservatorio di Milano, Johanne Maria Pini.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Maestro Joanne Maria Pini, docente di Armonia complementare presso il Conservatorio di Musica « Giuseppe Verdi » di Milano, nel corso di una discussione avvenuta sulla piattaforma *Facebook* il 25 settembre 2010 ha espresso un'opinione di contenuto discriminatorio nei confronti dei soggetti disabili che ha suscitato la profonda disapprovazione delle associazioni operanti nel settore e degli altri partecipanti al suddetto *forum*.

Il Ministro Gelmini ha immediatamente preso le distanze dalle opinioni espresse dal Maestro Pini.

Nella stessa ottica si è mossa la direzione del Conservatorio la quale, dopo aver formalmente stigmatizzato le affermazioni del Maestro, ha affidato alla Commissione interna di disciplina il compito di svolgere un'indagine tesa ad accertare se le convinzioni espresse dal Pini abbiano influito sul suo comportamento e sulla sua attività didattica in Conservatorio; ciò al fine di assumere gli eventuali opportuni provvedimenti disciplinari.

La citata Commissione, compiuti gli approfondimenti del caso anche attraverso colloqui con un campione di studenti e di colleghi del Pini, ha evidenziato l'estraneità dell'attività professionale di quest'ultimo rispetto alle idee espresse nella discussione su *Facebook*. Gli accertamenti compiuti hanno al contrario mostrato una certa sensibilità verso la tutela dei più deboli da parte del soggetto coinvolto, il quale si è più volte adoperato nei confronti di due colleghi del suo stesso dipartimento, uno con gravi problemi di deambulazione e l'altro non vedente.

Il Consiglio Accademico, successivamente chiamato ad analizzare la questione, ha criticato con decisione le affermazioni del Pini formulando un giudizio di grave disappunto per quanto affermato e per le conseguenze negative di immagine che sono ricadute sul Conservatorio. Nel contempo, il Consiglio Accademico ha preso atto della relazione della Commissione di Disciplina che ha accertato la correttezza del comportamento professionale del Pini.

Si fa presente, comunque, che la valorizzazione della cultura del rispetto tra le persone è un tema al centro dell'attenzione del Ministero: tra i compiti della scuola vi è, infatti, quello di contribuire, con le modalità che le sono proprie, a promuovere la crescita comune dei giovani evitando divisioni, discriminazioni e pregiudizi, nonché quello di favorire un insegnamento fondato sulla conoscenza dei diritti fondamentali e sull'educazione alla legalità ed al rispetto delle regole.

In tale ottica, sono stati istituiti Osservatori regionali permanenti con il compito di promuovere percorsi di educazione alla cittadinanza ed alla legalità all'interno delle scuole, tramite attività curriculari ed extracurriculari.

Sono inoltre state fornite indicazioni e disposizioni ai responsabili degli Uffici scolastici regionali e territoriali affinché intraprendano tutte le iniziative utili all'attivazione di collaborazioni con le Regioni, gli Enti Locali, le forze sociali ed i soggetti a vario titolo coinvolti con il tema dell'integrazione e di sostegno ai disabili.

ALLEGATO 4

5-03592 Ghizzoni: Sullo stato degli stanziamenti per interventi urgenti sul patrimonio scolastico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde anche per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'interrogazione parlamentare dell'Onorevole Ghizzoni (n. 5-03592) concernente l'edilizia scolastica.

Va preliminarmente ricordato che, ai sensi della complessiva normativa di riferimento in materia di edilizia scolastica e, segnatamente, della legge n. 23 dell'11 gennaio 1996, la competenza programmatica spetta alle Regioni, mentre tutto ciò che attiene alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici pubblici statali – compresi l'adeguamento e la messa a norma e in sicurezza degli stessi – rientra nelle dirette ed esclusive competenze degli enti locali (Comuni fino alla scuola secondaria di primo grado e Province per la scuola secondaria di secondo grado).

Da parte sua, il Governo considera l'edilizia scolastica una priorità nazionale, tant'è che fin dall'avvio della legislatura si è attivato con numerose iniziative, anche di sostegno finanziario, dirette a favorire i compiti degli enti locali.

Risulta essenziale, in proposito, il possesso di un quadro completo di informazioni sulla condizione delle strutture scolastiche.

È noto che in passato il Ministero era in possesso di informazioni molto frammentate sullo stato degli edifici scolastici italiani. Ora, finalmente, è stata completata l'anagrafe degli edifici scolastici: la relativa banca dati contiene per la prima volta, oltre agli elementi strutturali (strutture portanti, coperture, intonaci, impianto di riscaldamento, impianto idrico, impianto igienico sanitario), anche gli ele-

menti non strutturali degli edifici (controsoffitti, tramezzature, parapetti, data di costruzione e ultima ristrutturazione, stato di conservazione ed eventuale degrado, rischio sismico, presenza di barriere architettoniche, certificazioni antincendio, idoneità statica, presenza di amianto). Le informazioni sugli elementi non strutturali, come ha dimostrato la tragica vicenda di Rivoli, sono altrettanto importanti.

Si ricorda, a questo proposito, l'intesa firmata in Conferenza Unificata il 28 gennaio 2009, che ha consentito la costituzione, con il coordinamento delle Regioni, di 466 squadre tecniche che hanno effettuato sopralluoghi negli edifici scolastici verificando, in particolare, lo stato degli elementi non strutturali.

Il MIUR ha attivato un aggiornamento diretto della banca dati chiedendo direttamente alle scuole le informazioni relative allo stato di salute degli edifici. Queste rilevazioni hanno consentito un aggiornamento dei dati all'aprile 2010. Dallo scorso 15 novembre è iniziato un ulteriore aggiornamento, in modo da tenere costantemente aggiornata la banca dati ed evidenziare gli interventi realizzati e quelli ancora da realizzare. Dall'ottobre 2010 è attiva una commissione MIUR Regioni, incaricata di individuare le modalità più opportune per garantire il costante aggiornamento dei dati anche da parte degli enti locali.

Passando alle risorse finanziarie per l'edilizia scolastica, il Ministero delle infrastrutture, con nota del 12 ottobre scorso, ha ricordato che già nel 2003 ha predisposto un piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici

nel quale si è stimato un fabbisogno complessivo, per gli interventi di adeguamento degli edifici scolastici, pari a circa 13 miliardi di euro. Poi, constatata la coesistenza di una pluralità di linee di intervento e di finanziamento e considerato il contesto economico generale del Paese nonché la situazione generale della finanza pubblica, con il comma 91 dell'articolo 3 della legge finanziaria n. 350 del 2003, al « Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici » è stato destinato un importo pari a circa 489 milioni di euro finanziando con due programmi stralcio (delibere CIPE n. 102 del 2004 e n. 143 del 2006) circa 1600 interventi.

Successivamente, con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 114 del 18 dicembre 2008, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 2009) il Governo ha accantonato per la prosecuzione del piano in oggetto ulteriori 10,5 milioni di euro per quindici anni pari, ai tassi di interesse vigenti, a circa 115 milioni di euro. A questo proposito, va fatto presente che il comma 239 dell'articolo 1 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (legge finanziaria 2010) per l'assegnazione di questi fondi richiede la preventiva approvazione di « apposito atto di indirizzo delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia ».

Sulla scorta dei primi dati risultanti dalla verifiche tecniche effettuate in attuazione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 28 gennaio 2009, si è ritenuto di predisporre un « Primo Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, lettera b), del decreto-legge n. 185 del 2008, nell'ambito dell'assegnazione della Delibera CIPE n. 3 del 6 marzo 2009 », (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2009) al fine di consentire

il regolare svolgimento delle attività scolastiche destinando 358,422 milioni di euro a valere sui fondi FAS assegnati al Fondo infrastrutture per l'edilizia scolastica dalla delibera CIPE 6 marzo 2009 per rimuovere oltre 1700 casi di accertata pericolosità.

Detto programma è stato approvato dal CIPE con la delibera n. 32 del 13 maggio 2010, espressamente citata nell'atto in discussione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 14 settembre scorso. Immediatamente dopo la pubblicazione della stessa delibera, il Ministero delle infrastrutture ha provveduto a fornire agli enti interessati una completa informazione circa le modalità di utilizzo sia attraverso i propri uffici periferici sia attraverso l'Unione delle province italiane (UPI) e l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

Nella considerazione che i fondi FAS sono allocati presso il Ministero dello sviluppo economico, il Dicastero delle infrastrutture ha provveduto a richiedere al Ministero dell'economia e al Ministero dello sviluppo economico l'istituzione di un apposito capitolo allocato presso lo stesso Ministero delle infrastrutture e la necessaria variazione di bilancio.

Completate le attività di trasferimento di tali risorse nel capitolo appositamente istituito all'interno del bilancio del Ministero delle infrastrutture, i fondi stessi vengono erogati secondo le modalità previste dalle singole convenzioni con gli enti beneficiari.

Comunque tutte le attività propedeutiche alla consegna dei lavori, riconducibili alla sottoscrizione delle apposite convenzioni, alla progettazione, all'esame e approvazione dei progetti ed alla effettuazione delle gare di appalto, possono essere già espletate potendosi prevedere che la materiale erogazione della prima rata avvenga in tempi sicuramente compatibili con l'avanzamento dei lavori.

Lo schema di convenzione approvato dal CIPE prevede testualmente che « Il Ministero erogherà, ove non in contrasto

con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS, all'Ente i importo attraverso due rate di acconto, pari ognuna al 45 per cento, ed una rata di saldo pari al 10 per cento conformemente alle seguenti modalità:

prima rata di acconto entro 60 giorni dall'avvenuta stipula e registrazione del presente documento;

seconda rata di acconto alla positiva certificazione inviata Ministero dall'Ente della realizzazione di lavori pari, almeno, all'80 per cento dell'importo della prima anticipazione;

saldo su richiesta dell'Ente contenente, tra l'altro, la delibera di approvazione da parte dell'Ente attuatore degli atti di collaudo, la relazione Stato-Ente e il parere sulla ammissibilità della spesa reso dal Provveditorato ».

Il Dicastero delle infrastrutture ha fatto infine presente che sta valutando la possibilità di predisporre un secondo programma stralcio del programma già approvato da CIPE con la citata delibera n. 32 del 2010 e, a tal fine, nell'ambito dei limiti di utilizzo dei Fondi FAS, si sta procedendo a verificare la programmazione complessiva del fondo infrastrutture allo scopo di definire le percentuali di risorse da assegnare alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260 del 1999. Non appena completata tale verifica si darà corso alle attività di predisposizione del piano. A tal proposito, si prevede di iniziare la predisposizione del predetto piano nei primi mesi del prossimo anno.

Da parte di questa Amministrazione, si ritiene opportuno evidenziare che con l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 137 del 2008 (cosiddetto decreto Gelmini) è stata introdotta una norma che prevede uno stanziamento fisso per l'attivazione di piani per la messa in sicurezza e per l'adeguamento sismico delle scuole, attraverso uno stanziamento non inferiore al 5

per cento dei fondi destinati alle grandi opere infrastrutturali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Come è noto, è stato stanziato un miliardo di euro; di questi, 226 milioni sono stati dedicati alla ricostruzione delle scuole dell'Abruzzo colpite dal sisma, mentre una prima *tranche* di 358 milioni di euro è già stata sbloccata per i 1.706 interventi più urgenti, sulla base delle priorità indicate dalle suddette squadre tecniche. Su questo primo finanziamento non è stata chiesta la compartecipazione finanziaria degli altri enti interessati. Il prossimo finanziamento previsto è di 426 milioni di euro.

È in corso, inoltre, un bando specifico per gli edifici delle scuole del Sud, che scadrà a fine novembre, pari a 220 milioni di euro, finanziati con fondi FESR (il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale riservato alle Regioni Obiettivo 1).

Sono stati realizzati anche accordi con il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'economia e delle finanze per far convergere le risorse necessarie per l'edilizia scolastica. In particolare, con il Ministro dell'ambiente è stata raggiunta un'intesa che prevede un investimento di 20 milioni di euro per interventi per migliorare l'efficienza energetica degli istituti (per esempio, l'installazione di pannelli solari).

E ancora:

dopo i tragici eventi del 22 novembre 2008, nel marzo 2009 sono stati assegnati all'istituto « Darwin » di Rivoli 100 mila euro per gli interventi più urgenti.

Successivamente è stato deciso un finanziamento *ad hoc* di 3 milioni di euro;

lo scorso 5 novembre è stato firmato un Protocollo d'Intesa con la Regione Lazio per la riqualificazione e la messa a norma delle scuole. L'intesa prevede uno stanziamento fino a 115 milioni di euro.

con la Regione Calabria è stato firmato un Protocollo d'Intesa il 24 giugno 2010, per un investimento complessivo di circa 42 milioni di euro;

è in corso di pubblicazione un bando sulla cultura della sicurezza nelle scuole in

collaborazione con l'INAIL e il Ministero del Lavoro che metterà a disposizione 5 milioni di euro sul tema della sicurezza;

il protocollo d'Intesa con i Vigili del Fuoco per la formazione degli addetti alle

misure antincendio; il supporto multimediale autocertificante per l'informazione generica di tutto il personale scolastico; l'assegnazione annua di 20 milioni di euro agli Uffici scolastici regionali per la formazione specifica delle « figure sensibili ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Flamanville (14-16 settembre 2010)	81
<i>ALLEGATO 1 (Comunicazioni)</i>	85
Sulla missione a Bruxelles (3 e 4 ottobre 2010)	82
<i>ALLEGATO 2 (Comunicazioni)</i>	89

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di <i>PeaceLink</i> nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00393 Bratti e n. 7-00405 Zamparutti sulle iniziative legislative per rendere immediatamente vincolanti i limiti legali di emissione in atmosfera di benzo (a)pirene	82
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Atto n. 279 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio</i>)	82
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	82
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	92
Sostegno agli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 209 Cirielli e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	83
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	94

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	83
<i>ALLEGATO 5 (Nuovi emendamenti del relatore)</i>	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI, indi del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 9.30.

Sulla missione a Flamanville (14-16 settembre 2010).

Angelo ALESSANDRI, presidente, rende comunicazioni sulla missione in titolo (vedi allegato 1).

La Commissione prende atto.

Sulla missione a Bruxelles (3 e 4 ottobre 2010).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in titolo (*vedi allegato 2*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 9.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti di *PeaceLink* nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00393 Bratti e n. 7-00405 Zamparutti sulle iniziative legislative per rendere immediatamente vincolanti i limiti legali di emissione in atmosfera di benzo(a)pirene.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.40 alle 10.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 10.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Atto n. 279.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, pur essendo fissato per la giornata odierna il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame, la Commissione non potrà procedere a tale

espressione, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Testo unificato C. 2754 Vignali e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 novembre 2010.

Angelo ALESSANDRI (LNP), ricorda che nella seduta del 9 novembre scorso, il presidente Tortoli, in sostituzione della relatrice, onorevole Lanzarin, aveva svolto la relazione sul provvedimento in oggetto.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3), che illustra dettagliatamente.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere presentata.

Raffaella MARIANI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere presentata dalla relatrice, si sofferma sull'opportunità – evidenziata nelle pre-

messe della proposta di parere – di un intervento sulla disciplina degli appalti per le micro, piccole e medie imprese nel rispetto comunque della normativa comunitaria e quindi del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.

Testo unificato C. 209 Cirielli e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 novembre 2010.

Vincenzo GIBIINO (PdL), *relatore*, ribadendo quanto dichiarato nella precedente seduta circa l'inopportunità della copertura finanziaria prevista dal testo in esame che distrae risorse da un ambito di particolare rilevanza quale quello della prevenzione nelle aree a rischio idrogeologico, formula una proposta di parere contrario (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere presentata.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere contrario del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.10.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.

Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 aprile 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i seguenti pareri delle Commissioni sul testo unificato delle proposte legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati: I Commissione, parere favorevole con osservazione; II Commissione, parere favorevole con osservazioni; V Commissione, parere favorevole con condizioni; VII Commissione, parere favorevole; X Commissione, parere favorevole con osservazioni e condizioni; XI Commissione, parere favorevole con osservazioni; XII Commissione, parere favorevole; XIV Commissione, parere favorevole, Commissione parlamentare per le questioni regionali, parere favorevole con condizioni.

Avverte che sono stati quindi presentati nuovi emendamenti del relatore (*vedi allegato 5*) che recepiscono le condizioni ed alcune osservazioni contenute nei pareri espressi e che introducono – a seguito di quanto concordato con tutti i rappresentanti di gruppo – ulteriori modifiche al testo già elaborato.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, illustra gli emendamenti presentati, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.1, 11.2, 13.1, 13.2 e 13.3 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che il testo, come risultante dai nuovi emendamenti del relatore testé approvati, sarà trasmesso, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, alle Commissioni competenti in sede consul-

tiva. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

ALLEGATO 1

Sulla missione a Flamanville (14-16 settembre 2010).**COMUNICAZIONI**

Una delegazione della VIII Commissione – composta dal sottoscritto e dai deputati Manuela LANZARIN e Agostino GHIGLIA, in rappresentanza dei gruppi di maggioranza, e dai deputati Alessandro BRATTI e Sergio Michele PIFFARI, in rappresentanza dei gruppi di opposizione – si è recata, dal 14 al 16 settembre scorso, a Parigi e a Flamanville, in Normandia, per un confronto con la realtà francese sulla sicurezza e sull'impatto ambientale delle centrali nucleari.

La missione è stata deliberata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di effettuare un sopralluogo alla centrale nucleare di Flamanville, dove è in costruzione un terzo reattore il quale, per l'innovativa tecnologia utilizzata, rappresenta un modello per la costruzione delle future centrali nucleari in Italia, in particolare sotto il profilo della sicurezza e della sostenibilità ambientale.

Nella giornata di martedì 14 settembre la delegazione parlamentare ha incontrato, durante una colazione di lavoro presso l'Assemblea Nazionale, alcuni membri della Commissione parlamentare per lo sviluppo sostenibile e la gestione del territorio, con i quali il confronto si è concentrato sui temi delle energie rinnovabili in Francia.

Nella giornata successiva, la delegazione parlamentare ha effettuato il sopralluogo alla centrale di Flamanville dopo una breve presentazione del gruppo EDF e del sito nucleare di Flamanville da parte del responsabile delle comunicazioni di EDF. Dalla presentazione è emerso che il

gruppo EDF, primo operatore nucleare al mondo, nonché primo produttore di elettricità in Europa e primo fornitore di energia in Francia, è presente sul territorio francese con 58 reattori nucleari con una potenza di 63 GW, i quali forniscono l'86 per cento della produzione elettrica totale francese: stante poi che il 9,5 per cento della energia elettrica prodotta da EDF è energia idroelettrica, il 3,5 per cento energia termica, mentre il restante l'1 per cento è energia da fonti rinnovabili, il 95,5 per cento della produzione elettrica di EDF avviene quindi senza emissioni di anidride carbonica. Con riferimento all'energia nucleare, è stato sottolineato come: i 58 reattori, che sono reattori ad acqua pressurizzata, sono presenti in 19 siti di proprietà di EDF che hanno una vita media di 24 anni; le priorità per l'operatore nucleare EDF si sostanziano nel garantire la sicurezza delle installazioni attraverso la professionalità degli interventi e l'affidabilità dei mezzi, nonché nel rispetto dell'ambiente; il controllo ambientale è garantito attraverso le 10000 analisi svolte dal Laboratorio del sito o da altri laboratori, come l'organismo indipendente che si occupa del controllo sull'acqua dell'oceano, e dalle quali negli ultimi 25 anni è emersa l'assenza di un tasso significativo di radioattività. È stato altresì rilevato che il gruppo EDF vanta 660 dipendenti più altri 200 a seguito di partenariati permanenti: si tratta di dipendenti con 57.000 ore di formazione chiamati ad effettuare frequentissime simulazioni per sviluppare la professionalità.

Sotto il profilo della comunicazione e della trasparenza, in ogni sito nucleare, è presente una Commissione locale di informazione, composta da rappresentanti sindacali, da istituzioni locali e esperti, che si riunisce due volte all'anno per ascoltare l'illustrazione dell'attività da parte dell'operatore nucleare e porre quesiti ed osservazioni.

Con particolare riferimento al sito di Flamanville, è emerso come in esso sono presenti due reattori ad acqua pressurizzata con potenza di 1300MW e un reattore in costruzione di terza generazione. La costruzione di Flamanville 3 si è resa necessaria, in primo luogo, per la prossima scadenza della durata degli impianti di Flamanville 1 e 2 (2020) e, in secondo luogo, per andare incontro al futuro aumento della richiesta di energia elettrica: la scelta di un reattore di terza generazione proprio a Flamanville è stata dettata sia dalla circostanza che il gruppo EDF è proprietario del sito acquisito inizialmente per la costruzione di quattro reattori, sia per la disponibilità delle comunità locali ad accettare un cantiere, quale quello di una centrale nucleare, in virtù degli incentivi che ne conseguono. Il ricorso alla tecnologia EPR di terza generazione per Flamanville 3 è stato invece dettato dalla maggiore sicurezza recata da tale tecnologia, sia in considerazioni delle possibili aggressioni esterne, quali attacchi aerei, terremoti, sia in considerazione dei possibili incidenti connessi alla combustione dell'uranio: è stato infatti ritenuto che con tale tecnologia il rischio di incidente si riduce di un fattore 10, così come si riduce del 40 per cento il livello di radioattività. Quanto al tema dell'accettabilità sociale del nucleare, il responsabile EDF ha chiarito come in Francia vi sia grande consapevolezza circa il fatto che il minor costo dell'energia elettrica dipende anche dalla scelta del nucleare e che la costruzione di un reattore nucleare impegna filiere produttive interamente francesi, a differenza di quanto possa avvenire, per esempio con l'energia eolica, per la quale finiscono per favorirsi filiere straniere.

Successivamente alla presentazione del gruppo EDF e del sito di Flamanville, l'ingegner Luconi, responsabile ENEL del progetto Flamanville 3, ha illustrato il contributo della società italiana alla costruzione della stessa Flamanville 3, chiarendo che il contratto ENEL EDF prevede la partecipazione dell'ENEL all'investimento per il 12,5 per cento, l'opzione per la partecipazione alla realizzazione delle prossime 5 Unità EPR in Francia e l'opzione EDF per la partecipazione a progetti ENEL di realizzazione di unità termoelettriche in Europa (preferibilmente nucleari), il Job training di personale ENEL nelle strutture EDF per un massimo di 65 risorse al fine di ricreare competenze e profili professionali in grado di gestire l'intero ciclo di vita di un impianto: attualmente risultano inserite nelle strutture EDF 58 risorse ENEL, con compiti di controllo del progetto, di progettazione, di controllo fabbricazioni e controllo della costruzione nei diversi aspetti, che dovrebbero rientrare in Italia per settembre 2010, in modo da poter favorire l'inserimento di ulteriori risorse in provenienza dall'Italia. Oltre all'ENEL risultano coinvolte nel progetto di Flamanville 3 altre circa 40 aziende italiane come subfornitori dei contratti principali: si tratta di aziende che forniscono forgiati di turbina e componenti del primario (pressurizzatore, pompe, scambiatori, ecc.), serbatoi, pompe, scambiatori di calore, tubazioni e apparecchiature in pressione.

Nella giornata del 16 settembre la delegazione parlamentare, nel frattempo giunta a Parigi, ha incontrato il consigliere speciale della direzione generale per l'energia e l'ambiente del Ministero dello sviluppo sostenibile che in Francia vanta competenze sia in materia di ambiente sia in materia di energia. Nell'incontro sono state illustrate alla delegazione parlamentare le strutture che in Francia si occupano del settore nucleare: il Ministero per lo sviluppo sostenibile, che elabora la politica in materia nucleare, l'Assemblea

Nazionale che ha come organi competenti nel settore la Commissione parlamentare per lo sviluppo sostenibile e l'assetto del territorio e l'ufficio tecnico parlamentare con competenze specifiche – di natura non politica – in materia di tecnologie nucleari; l'Agenzia per la sicurezza nucleare che dal 2006 controlla gli impianti esistenti e rilascia l'autorizzazione per i nuovi; il Commissariato per l'energia atomica; gli operatori nucleari (EDF per la gestione degli impianti e AREVA per la costruzione degli impianti); la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, organismo indipendente che individua le tematiche del dibattito pubblico sull'inseadimento dei grandi impianti nucleari, al termine del quale viene prodotta una documentazione che, pur non vincolando il Governo, lo aiuta nelle scelte da assumere.

Con particolare riferimento all'autorizzazione per gli impianti nucleari, essa è rilasciata con un atto governativo emanato al termine del dibattito pubblico organizzato dalla citata Commissione e al termine di una procedura di natura tecnica. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, l'Agenzia per la sicurezza nucleare controlla la realizzazione dell'impianto e rilascia un certificato di messa in esercizio.

Per quanto concerne le scorie nucleari, in Francia è stato adottato un ciclo chiuso delle stesse, per cui il combustibile radioattivo viene riciclato, riducendo così l'entità delle scorie ad alta radioattività, le quali vengono immagazzinate in attesa dell'individuazione di un sito di stoccaggio definitivo che dovrebbe essere un sito di tipo geologico.

Circa invece il tema della trasparenza, è emerso che in Francia è buono il livello di accettabilità per i siti nucleari esistenti in considerazione dei benefici (infrastrutture, scuole etc) che in cambio vengono riconosciuti ai comuni ospitanti, a quelli limitrofi e al dipartimento relativo: più complessa risulta invece la situazione per gli impianti di riprocessamento, che comunque sono allocati in zone a bassa densità di popolazione.

Nel pomeriggio di giovedì 16 settembre la delegazione parlamentare si è recata presso la sede dell'Agenzia per la sicurezza nucleare per un incontro con il Presidente dell'Agenzia, Mr. Lacoste, che si è concentrato su tre punti: la missione dell'Agenzia; l'impatto ambientale delle centrali nucleari; l'impatto ambientale dell'EPR di Flamanville. Con riferimento alla missione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, è emerso che l'Agenzia assicura, a nome dello Stato, il controllo sulla sicurezza nucleare e sulla radioattività a fini di tutela dell'uomo e dell'ambiente. A seguito della legge del 2006 sulla trasparenza e la sicurezza in materia nucleare, l'Agenzia è stata trasformata in Autorità amministrativa indipendente composta da 5 membri, di cui tre nominati dal Presidente della Repubblica, uno dal Presidente dell'Assemblea Nazionale e uno dal Presidente del Senato, per 5 anni non rinnovabili: si tratta di un organismo con 10 direzioni a Parigi e 11 direzioni periferiche, per un totale di 450 funzionari, e con sette gruppi permanenti di esperti, fra i quali vi sono anche esperti stranieri. Con il supporto di circa 400 agenti dell'IRSN (Istituto sulla radioprotezione e la sicurezza nucleare), l'Agenzia effettua circa 2000 ispezioni all'anno con ispettori che risiedono nel capoluogo del dipartimento e non presso gli impianti in un'ottica di indipendenza; essa è chiamata dalla legge a regolamentare l'impatto ambientale delle scelte nucleari, che risulta quindi disciplinato dalla legge, dai decreti governativi e dalle decisioni dell'Agenzia, ad autorizzare e controllare gli impianti, a gestire le situazioni di urgenza, nonché ad informare il pubblico.

Circa la regolamentazione dell'impatto ambientale degli impianti nucleari, essa è recata dalla decisione del 26 novembre 1999: la valutazione di impatto ambientale è inserita nella domanda di autorizzazione e può comunque essere modificata. La gestione delle scorie è invece regolamentata dalla decisione dell'Agenzia sui « Limiti » in un'ottica integrata di sicurezza

nucleare e di tutela dell'ambiente: vengono infatti individuati limiti di radioattività che devono essere rispettati dall'operatore nucleare. Con riferimento all'impatto ambientale di Flamanville, il Presidente Lacoste ha precisato che il livello di radioattività in tale sito è largamente inferiore a quello consentito e fissato dall'Agenzia.

Circa i controlli è stato chiarito che vengono effettuate in media 300 mila rilevazioni all'anno e la sanzione prevista per il mancato rispetto dei limiti consiste nella sospensione temporanea dell'esercizio della centrale nucleare, che comporta una perdita di circa un milione di euro all'anno.

ALLEGATO 2

Sulla missione a Bruxelles (3 e 4 ottobre 2010).**COMUNICAZIONI**

Il 3 e 4 ottobre si è svolta a Bruxelles la conferenza dei Presidenti delle Commissioni Ambiente dei Paesi appartenenti all'Unione europea e dei Paesi candidati sul tema della gestione sostenibile dei materiali.

Nella giornata del 3 ottobre si è svolta una visita alla società Umicore, multinazionale con sede ad Anversa, specializzata nella produzione e nel riciclo di materiali preziosi quali il cobalto, il nichel, il germano, il platino, l'argento e l'oro, utilizzati per la produzione di catalizzatori nel settore dell'industria chimica ed automobilistica nonché per la produzione di prodotti ecocompatibili quali batterie ricaricabili e ad energia solare, pannelli solari e rivestimenti ultrasottili per la fabbricazione di pellicole ottiche. L'azienda si occupa, inoltre, di recuperare, attraverso attività di riciclo, i metalli contenuti in prodotti finiti ai fini del loro reinserimento nel ciclo produttivo, anche attraverso il servizio di leasing e di trasporto degli stessi ai clienti finali.

Nella giornata di lunedì 4 ottobre si è svolta nella sede del Parlamento fiammingo a Bruxelles la conferenza sulle politiche europee per una gestione sostenibile dei materiali.

Il tema è risultato di estremo interesse ed è stato affrontato partendo da uno studio commissionato dal Governo fiammingo a tre istituti di ricerca (Agenzia di ricerca «Sustenuto», Università cattolica di Leuven, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy) ai fini della presentazione dello stesso come docu-

mento presentato dalla Presidenza belga al Consiglio europeo sull'Ambiente, tenutosi il 12 e 13 luglio scorso.

Il documento risulta particolarmente interessante e stimolante sia per l'analisi effettuata sia per i futuri ma assai prossimi scenari prospettati.

Riguardo al primo aspetto, viene messo in risalto come l'Europa possa giocare un ruolo fondamentale nella gestione sostenibile dei materiali, sia perché carente di materie prime di cui ha necessità sia perché una tale politica costituisce un complemento necessario alla politica europea dei rifiuti, dell'energia e del clima. Lo studio rileva che fino ad oggi la politica europea si è concentrata eccessivamente sul ciclo dei rifiuti, esaminando in modo reattivo, cioè « a valle » del processo, le modalità per gestire i problemi legati ai rifiuti stessi; solo in modo graduale l'attenzione si sta spostando verso misure che intervengono sulla lavorazione e, infine, sulla progettazione. Sulla base di tali considerazioni, la ricerca presentata formula alcune raccomandazioni.

In primo luogo, occorrerebbe rivedere gli obblighi di accettazione dei materiali destinati al riciclo, in modo da differenziare il contributo per lo smaltimento in funzione delle singole componenti di prodotto ai fini del loro riciclo, premiando, se del caso, la progettazione efficiente dal punto di vista dei materiali. Per evitare, inoltre, che la raccolta di prodotti di grandi dimensioni abbia la precedenza su quella dei più piccoli sarebbe necessario introdurre obiettivi per sottogruppi.

Un aspetto particolarmente rilevante risiede nel fatto che continua ad essere

usato un numero eccessivo di materiali diversi difficili da separare o di additivi che rendono complicato il processo di riciclaggio. Occorre, quindi, prevedere l'adozione di norme europee che permettano ed agevolino la fabbricazione di prodotti caratterizzati da un numero limitato di componenti, costituiti da materiali facili da separare e concepiti in modo da evitare impurità che impediscono il riuso qualitativo (*upcycling*) nella stessa applicazione o in altre applicazioni di elevate qualità. Quando si tratta di componenti nuovi inseriti in prodotti sarebbe, altresì, auspicabile che gli stessi vengano fabbricati utilizzando materie prime rinnovabili, creando, conseguentemente, un mercato per prodotti riciclati di qualità. Ulteriore indicazione potrebbe essere quella di introdurre un obbligo per i produttori di ricavare una determinata percentuale di prodotti commercializzati da materiali riciclati, introducendo, in analogia con le garanzie d'origine riguardanti i certificati verdi, una sorta di « certificati di riciclaggio ».

Per contro, occorrerebbe un utilizzo più attento della biomassa nel settore dell'energia, in quanto negativo per il mantenimento della biodiversità e capace di generare una riduzione della disponibilità di biomassa per l'industria di lavorazione del legname.

Lo studio sottolinea, inoltre, l'importanza della ricerca nel settore, auspicando la creazione di un centro specializzato in materia, nonché la necessità, per il futuro ormai prossimo, di dare impulso ai sistemi di produzione che si incentrino sulla produzione di servizi e non di prodotti consentendo agli utilizzatori multipli di usare per diverse volte determinati prodotti senza per questo esserne proprietari. Un sistema basato sulla produzione di servizi consente, da un lato, la produzione di beni con più elevati standard di durabilità e di ecosostenibilità, facili da riparare e da smontare, dall'altro, una minore produzione di rifiuti. L'Unione europea potrebbe incoraggiare questi sviluppi riducendo l'IVA sui servizi di riparazione, locazione o noleggio di prodotto o rendendo più

stringenti le garanzie che i produttori devono fornire per i prodotti che distribuiscono sul mercato.

Infine si ritiene necessario che l'Unione europea incoraggi tutti i governi ad attuare una politica sostenibile in materia di commesse, dando priorità negli appalti pubblici a prodotti e servizi compatibili con la gestione sostenibile dei materiali.

Viene, infine, raccomandato l'utilizzo del sistema Enhanced Landfill Mining (ELFM) che valorizza i materiali e l'energia prodotti dalle discariche grazie al riciclaggio dei materiali e alla conversione del potenziale energetico del processo di riciclaggio in energia rinnovabile, elettrica e termica.

Dopo l'illustrazione del contenuto dello studio, è intervenuto il capo di gabinetto del Commissario europeo all'ambiente, che ha sottolineato come il pianeta sta vivendo oltre le proprie possibilità e che sussiste un'attenzione particolare anche da paesi come la Cina alle problematiche ambientali. È stato, poi, sottolineato che l'ambiente deve costituire una risorsa per la crescita e non un ostacolo. Al riguardo la Commissione ritiene importante che venga considerato maggiormente concorrenziale un prodotto qualora utilizzi il minor numero e quantitativo di materiali; occorre, inoltre, quantificare il valore economico di ciò che forniscono gli ecosistemi in modo da aver chiaro che le risorse finanziarie necessarie per riparare i danni causati all'ambiente incidono negativamente sulla capacità dei Paesi di produrre ricchezza per i propri abitanti. La strategia per il 2020 prevede l'elaborazione di *governance* economiche che tengano conto dell'efficienza nell'uso delle risorse, introducendo sanzioni per i Paesi che non rispettano i parametri individuati. La Commissione sta, inoltre, valutando l'opportunità di eliminare i sussidi per quelle attività che si rivelano nocive per l'ambiente.

Successivamente la Presidenza della Commissione Ambiente del Parlamento fiammingo ha presentato un documento da presentare ai fini della definizione comunitaria della normativa in materia di

gestione sostenibile dei materiali contenente talune raccomandazioni basate su quanto suggerito nel documento oggetto di discussione.

La Conferenza si è rivelata, quindi, di particolare interesse.

Ritengo, infatti, anche alla luce delle problematiche che l'Italia deve affrontare nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, che sia particolarmente

importante avviare una seria riflessione, in sede comunitaria e nazionale, su tali tematiche. In particolare sarebbe particolarmente interessante che venisse svolta un'analisi approfondita sui possibili benefici economici per la società di politiche volte ad incentivare un utilizzo sostenibile dei materiali, inteso sia nella fase di produzione di beni e servizi sia nella fase di smaltimento delle risorse impiegate.

ALLEGATO 3

**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese
(Testo unificato C. 2754 Vignali e abb.).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2754 Vignali e abb., recante « Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese », come risultante dagli emendamenti approvati;

valutata positivamente la promozione, tra le finalità dello statuto delle imprese e dell'imprenditore, dell'inclusione delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività commerciali delle imprese;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 8 del testo unificato sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, con le quali si cerca di dare soluzione ad un'annosa questione che in una fase di crisi economica come quella attuale rischia di tradursi — secondo quanto emerso anche dall'indagine conoscitiva sul mercato immobiliare svolta dalla VIII Commissione — in un serio fattore di complessivo deterioramento dei rapporti contrattuali, anche fra soggetti privati, che in molti casi mette a rischio la stessa sopravvivenza delle aziende;

rilevata comunque l'opportunità di tener conto in tale ambito della recente approvazione da parte del Parlamento europeo della direttiva dell'Unione europea in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che l'Italia sarà chiamata a recepire nell'ordinamento interno, nonché dell'esigenza di coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di pagamento del corrispettivo dei contratti pubblici;

rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 9 in materia di certificazione sostitutiva e procedura di verifica rispondono ad una esigenza di semplificazione a cui ha già dato una prima risposta l'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, ad oggi non ancora in vigore, stante la mancata emanazione da parte del Governo del regolamento attuativo, il quale prevede che per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività e che le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione in possesso delle imprese;

rilevato altresì che in tale quadro di semplificazione delle certificazioni si muove anche il comma 5-*bis* dell'articolo 197 del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), come introdotto dallo schema di decreto legislativo in materia di rifiuti, già esaminato dalla VIII Commissione, e in corso di adozione in via definitiva, a norma del quale le province, nello svolgimento dei compiti di controllo degli stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli

stessi controlli, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS);

ritenuto, in ogni caso, che, al fine di evitare sovrapposizioni e incongruenze normative nell'attuale quadro regolatorio che disciplina la materia delle certificazioni, occorrerebbe coordinare le disposizioni dell'articolo 9 con le disposizioni già in vigore contenute nell'articolo 49 del decreto-legge n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, tenuto conto che il comma 4-quater di detto articolo 49, alla lettera e), prevede disposizioni in materia di autorizzazioni ed i controlli per le imprese;

considerato l'articolo 11 sulla disciplina degli appalti e l'obiettivo di fondo delle disposizioni ivi previste di sostenere l'accesso agli appalti pubblici e la crescita dimensionale, imprenditoriale e organizzativa delle micro, piccole e medie imprese;

rilevata comunque l'opportunità, anche al fine di consentire alle imprese di operare in un contesto normativo certo, di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 11 con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il codice degli appalti, evitando sovrapposizioni e contrasti, in particolare relativamente agli adempimenti in materia di pubblicità per l'affidamento di contratti pubblici sotto soglia, già previsti dal codice, alla possibilità per le micro, piccole e medie imprese di autocertificare il possesso dei requisiti, che già sussiste per tutte le imprese senza distinzione di dimensione, nonché al divieto di richiedere alle imprese concorrenti requisiti finanziari non proporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto di gara, già presente ai sensi dell'articolo 2 del codice che richiama il principio della proporzionalità rispetto alla prestazione da eseguire;

rilevata, in relazione alla prescritta suddivisione in lotti dei contratti, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), l'opportunità di condizionare tale suddivisione alla sussistenza di criteri oggettivi, quale quello della funzionalità del lotto, al fine di escludere il rischio di procedure e decisioni adottate per eludere le normative nazionali e comunitarie in materia di tutela della concorrenza e di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale delle opere da realizzare;

rilevata, con riferimento alle misure volte a favorire l'accesso al mercato degli appalti da parte delle micro, piccole e medie imprese, previste all'articolo 11, comma 2, lettere c), d) ed e), ed al comma 4, l'opportunità di garantire comunque il rispetto del principio della parità di condizioni;

considerata, per quanto riguarda la previsione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d), punti da 1 a 4, che detta norme specifiche per gli appalti di importo inferiore alle soglie UE banditi dai comuni con meno di 5.000 abitanti, l'opportunità di valutare attentamente la soglia stante che usualmente l'appalto per la fornitura di servizi pubblici locali è affidato da aggregazioni di comuni;

rilevato che la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 11, volta ad istituire un elenco presso le prefetture di imprese disposte ad accettare determinati obblighi di trasparenza e tracciabilità, è già presente nel disegno di legge del Governo in discussione al Senato sulla lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione (articolo 5, AS 2156) e che pertanto sarebbe opportuno coordinare le relative disposizioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Sostegno agli agrumeti caratteristici
(Testo unificato C. 209 Cirielli e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 209 Cirielli e abbinate recante «Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale »;

valutata comunque positivamente la finalità del provvedimento, e quindi la promozione di interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici che si trovano in territori a rischio idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico ed ambientale;

constatato che, ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti dal testo, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sulle risorse (inizialmente un miliardo di euro) previste all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

considerato che le risorse di cui al citato articolo della legge finanziaria per il 2010 sono destinate – a norma di quanto previsto dallo stesso articolo della legge finanziaria – ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

preso atto di quanto dichiarato dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'audizione svoltasi presso la VIII Commissione in data 20 ottobre scorso in ordine al carattere di emergenza nazionale che hanno ormai assunto negli ultimi anni le problematiche legate al dissesto idrogeologico e in ordine al fabbisogno necessario per la realizzazione degli interventi per la sistemazione complessiva delle situazioni di dissesto, stimato in circa 40 miliardi di euro;

ritenuto che in tale quadro lo stanziamento di un miliardo per la realizzazione di piani straordinari per le aree a più elevato rischio idrogeologico in tutto il territorio nazionale, previsto dalla legge finanziaria per il 2010, costituisce – come riconosciuto dallo stesso Ministro dell'Ambiente nella richiamata audizione – un investimento eccezionale rispetto alle assegnazioni degli ultimi anni;

ritenuta quindi l'inopportunità della copertura finanziaria del testo in esame in quanto garantita con risorse distratte da un ambito di particolare delicatezza quale quello della prevenzione delle situazioni di dissesto idrogeologico, per la quale è richiesto un intervento straordinario, oltre che in termini di programmazione degli interventi, anche in termini di risorse finanziarie,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 5

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.**Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.****NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 1

*Sopprimere il comma 3.***1. 1. Il Relatore.****(Approvato)***Do il comma 3 aggiungere il seguente:*

4.3 Sono fatte salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione e sono previste forme di concertazione ed intesa con le autonomie regionali ai fini dell'applicazione della legge in esame.

1. 2. Il Relatore.**(Approvato)**

ART. 2

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Le disposizioni della presente legge si applicano allo svolgimento delle seguenti attività:

a) interventi di costruzione, di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, di edifici e loro pertinenze e di altri organismi e manufatti edilizi, ed opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale, ivi comprese le opere di preparazione del cantiere edile e gli interventi di installazione di opere prefabbricate;

b) lavori di completamento di edifici, di loro pertinenze, di altri organismi e

manufatti edilizi, interventi di manutenzione ordinaria, nonché lavori di finitura come descritti nelle categorie specialistiche previste dal regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1-bis. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente ed eseguite tramite le tipologie contrattuali disciplinate dalle norme vigenti, ivi compresi i contratti di appalto e di subappalto. L'impresa può avere come scopo l'esercizio delle attività di cui alla lettera a) del comma 1, ivi comprese le opere di cui alla lettera b) del comma predetto, oppure lo svolgimento delle sole opere di completamento e finitura di cui alla medesima lettera b).

Conseguentemente all'articolo 3, dopo le parole: dell'edilizia, aggiungere le seguenti: articolata in due subsezioni, di cui una corrispondente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e l'altra all'esercizio delle sole attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. 1. Il Relatore.**(Approvato)**

Al comma 2, dopo le parole: progetti immobiliari inserire le seguenti: le attività di restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali di cui al Decreto legisla-

tivo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. 2. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 7

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole tre anni con le seguenti: due anni.

7. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: con durata minima di ottanta ore inserire le seguenti: ridotta a quaranta ore per le attività di completamento, finitura e manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

7. 2. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: con la qualifica fino alla fine con le seguenti: svolta presso imprese operanti nel settore dell'edilizia con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore per un periodo di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni e frequenza a un corso di apprendimento di almeno centocinquanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, finitura e manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il periodo di esperienza lavorativa è ridotto ad almeno ventiquattro mesi negli ultimi quattro anni, e la durata del corso è ridotta ad ottanta ore.

7. 3. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) frequenza a un corso di formazione professionale rispondente ai livelli

essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/05, della durata di 250 ore, ridotta a 125 ore per le attività di completamento, finitura e manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

7. 4. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. I periodi di esperienza lavorativa di cui alla lettera c) del comma 1, oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato possono consistere nello svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa, mediante l'affiancamento al responsabile tecnico da parte del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, o di un associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore all'attività prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato.

7. 5. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 8

Al comma 3, lettera c) aggiungere infine: e la legislazione previdenziale ed assistenziale.

8. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, gli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di apprendimento di cui al presente articolo e delle prove d'esame sono posti a carico dei soggetti richiedenti.

8. 2. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali entro il termine previsto dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico o del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

8. 3. Il Relatore.

(Approvato)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 deve essere documentata la disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, adeguati in relazione all'attività da esercitare, acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria, che, limitatamente alle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), devono assumere un valore minimo di 15.000 euro.

9. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 10

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: alla Cassa edile territorialmente competente con le seguenti: alle Casse edili di riferimento competenti.

10. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 10 e 14, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. 2. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire la parola: corrisposto con le seguenti: e con un diritto annuale corrisposti.

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il diritto annuale è determinato per ciascun esercizio in modo da garantire la copertura integrale dei nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

10. 3. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 4 dopo le parole: in 500,00 euro inserire le seguenti: ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e in 100,00 euro ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

10. 4. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 11

Al comma 1, sostituire la parola: sindacali con le seguenti: delle imprese del settore.

11. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la parola: rappresentative aggiungere le seguenti: a livello nazionale.

11. 2. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 13

Al comma 1, dopo le parole: continuare a svolgere inserire le seguenti: per un periodo di dodici mesi.

13. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7 inserire le seguenti: da individuare fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa.

13. 2. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. Le imprese che avviano l'attività nel settore dell'edilizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione di cui agli articoli 7 e 8, si iscrivono alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 comunicando il nominativo del responsabile tecnico anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, da individuare fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa.

4. Nella fase di prima attuazione della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate ai sensi del comma 2-*bis*, gli addetti delle imprese del settore dell'edilizia rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa svolta nel frattempo, nonché i diplomi o gli attestati conseguiti, al fine del riconoscimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico di cui all'articolo 7.

13. 3. Il Relatore.

(Approvato)

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

- 5-02784 Mancuso: Abolizione delle tariffe postali agevolate per determinati prodotti editoriali.
- 5-03376 Ciccanti: Esclusione dei dipendenti di Poste italiane SpA con contratto di lavoro interinale dai benefici degli accordi sottoscritti dalla società con gli altri dipendenti, con particolare riguardo alla riammissione in servizio.
- 5-03577 Ginefra: Esclusione dei dipendenti di Poste italiane SpA con contratto di lavoro interinale dai benefici degli accordi sottoscritti dalla società con gli altri dipendenti, con particolare riguardo alla riammissione in servizio 99

RISOLUZIONI:

- 7-00282 Meta: Salvaguardia e valorizzazione delle industrie italiane che operano nel settore della costruzione di materiale rotabile, in vista degli investimenti previsti per lo sviluppo del trasporto ferroviario nazionale (*Seguito della discussione e rinvio*) 100

INTERROGAZIONI

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 9.15.

5-02784 Mancuso: Abolizione delle tariffe postali agevolate per determinati prodotti editoriali.

5-03376 Ciccanti: Esclusione dei dipendenti di Poste italiane SpA con contratto di lavoro interinale dai benefici degli accordi sottoscritti dalla società con gli altri dipendenti, con particolare riguardo alla riammissione in servizio.

5-03577 Ginefra: Esclusione dei dipendenti di Poste italiane SpA con contratto di lavoro interinale dai benefici degli accordi sottoscritti dalla società con gli

altri dipendenti, con particolare riguardo alla riammissione in servizio.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il Ministero dell'economia ha fatto sapere che il rappresentante del Governo non potrà prendere parte alla seduta odierna, a causa degli impegni parlamentari legati allo svolgimento della sessione di bilancio.

Dario GINEFRA (PD) chiede di poter trasformare la propria interrogazione 5-03577, iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna, in una interrogazione a risposta scritta al fine di poter avere la risposta senza ulteriori ritardi.

Mario VALDUCCI, *presidente*, preso atto che anche i presentatori delle altre interrogazioni iscritte all'ordine del giorno 5-02784 Mancuso e 5-03376 Ciccanti hanno comunicato, per le vie brevi, che

intendono trasformarle in interrogazioni a risposta scritta, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni in oggetto.

La seduta termina alle 9.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 9.20.

7-00282 Meta: Salvaguardia e valorizzazione delle industrie italiane che operano nel settore della costruzione di materiale rotabile, in vista degli investimenti previsti per lo sviluppo del trasporto ferroviario nazionale.

(Seguito della discussione e rinvio).

Mario VALDUCCI, presidente, preso atto che il rappresentante del Governo, come già comunicato in precedenza, non potrà prendere parte alla seduta odierna, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01334 Viola: Crediti delle aziende del Patto territoriale della Venezia orientale	101
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	105
5-02526 Gentiloni Silveri: Continuità produttiva del centro di ricerca e progettazione della Nokia Siemens Network di Cinisello Balsamo	102
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	106
5-03072 Bobba: Destinazione d'uso dell'area Leri Cavour di proprietà della società agricola Trino	102
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	107
5-03403 Bellanova: Continuità produttiva dello stabilimento British American Tobacco di Lecce.	
5-03652 Bellanova: Continuità produttiva dello stabilimento British American Tobacco di Lecce	102
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	109
5-03599 Contento: Problematiche connesse all'utilizzo del legno da riciclo negli impianti per la biomassa	103
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	112

INTERROGAZIONI

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 9.05.

5-01334 Viola: Crediti delle aziende del Patto territoriale della Venezia orientale.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto, in quanto ad un anno e mezzo dalla presentazione del suo atto ispettivo, la risposta fornita appare inadeguata e insufficiente. Stigmatizza che, a giustificazione dei ritardi, sia addotta la perdita di fascicoli durante i traslochi del Ministero dello sviluppo economico. Ricordato che i patti territoriali sono stati sottoscritti nel 1999, sollecita il Governo ad attivarsi anche nei confronti delle amministrazioni locali e, in particolare nei confronti del comune di Fossalta di Piave, per verificare se vi sia stata una carenza delle funzioni di controllo ed eventuali responsabilità, affinché possa essere data finalmente una

risposta alle imprese ancora in attesa dell'erogazione del saldo di contributo.

5-02526 Gentiloni Silveri: Continuità produttiva del centro di ricerca e progettazione della Nokia Siemens Network di Cinisello Balsamo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Ricorda che presso lo stabilimento di Cinisello Balsamo lavorano attualmente 184 dipendenti che, prima della cessione del ramo d'azienda, erano circa 300. Sottolinea altresì che il centro di ricerca Nokia Siemens Network rappresenta un sito di eccellenza ad alto valore aggiunto per il sistema di telecomunicazioni. Invita quindi il Governo a presidiare costantemente questo *asset* fondamentale del sistema produttivo italiano.

5-03072 Bobba: Destinazione d'uso dell'area Leri Cavour di proprietà della società agricola Trino.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luigi BOBBA (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che non ha toccato le due questioni cruciali poste nel suo atto ispettivo: in primo luogo, ha chiesto di conoscere perché il terreno dell'area Leri Cavour sia stato venduto dall'ENEL ad un prezzo di circa 1 milione e mezzo di euro alla società agricola Trino, che aveva inizialmente dichiarato che lo avrebbe destinato alla produzione di riso di qualità; in secondo luogo, perché per il medesimo terreno sia stato successivamente stipulato un contratto preliminare di vendita tra la società agricola Trino e una società partner dell'ENEL, ad un valore 5 volte superiore

rispetto a quello iniziale. Giudica grave la vicenda soprattutto in considerazione del fatto che l'ENEL è partecipata, sia pure con una quota minoritaria, dallo Stato. Ritiene quindi necessario un maggiore impegno da parte del Governo in un'attività di verifica delle descritte vicende. Sottolinea, infine, l'opportunità di un coinvolgimento della magistratura, dal momento che la cessione riguarda un terreno valorizzato anche con il denaro dei contribuenti; occorre, a suo giudizio, fare chiarezza sulle dinamiche intercorse tra i soggetti coinvolti nella vendita del terreno che, ad avviso dell'interrogante, risultano alquanto opache.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA precisa che il Ministero dello sviluppo economico è chiamato a svolgere i suoi poteri di vigilanza solo per la procedura di rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di un impianto fotovoltaico sull'area in questione.

5-03403 Bellanova: Continuità produttiva dello stabilimento British American Tobacco di Lecce.

5-03652 Bellanova: Continuità produttiva dello stabilimento British American Tobacco di Lecce.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Teresa BELLANOVA (PD), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che si è limitato ad una esposizione di fatti già noti. Ritiene quindi opportuno sottoporre nuovamente al Governo alcune questioni che non hanno trovato risposta. In particolare, stigmatizza il comportamento della multinazionale BAT che, pur avendo dichiarato ampi margini di profitto

e avendo definito all'inizio del 2010 lo stabilimento di Lecce come strategico all'intero dell'Unione europea, intende delocalizzarne la produzione in un Paese dell'Est europeo. Chiede, quindi, come il Governo possa accettare che un gruppo che detiene il 55 per cento del mercato italiano, che ha già chiuso 21 stabilimenti, possa arrivare a delocalizzare anche l'ultimo dei suoi stabilimenti che aveva ufficialmente dichiarato di voler valorizzare, riconoscendo, peraltro, nello scorso mese di giugno un premio di produzione ai dipendenti. In tal modo, non ci sarà più una sigaretta nazionale «MS» prodotta sul territorio italiano. Non si tratta quindi soltanto di tutelare la sorte di 500 famiglie, per lo più monoreddito, ma anche di decidere quale ruolo il Ministero dello sviluppo economico ed il Governo intendano svolgere per assumersi le proprie responsabilità in tema di politica industriale, così come per il ricollocamento di operai altamente specializzati. Aggiunge che nel distretto salentino la situazione è particolarmente grave, con oltre 5 mila lavoratori in regime di cassa integrazione e un indice di disoccupazione superiore al 15 per cento. Stigmatizza, infine, il fatto che nei recenti tavoli effettuati presso il Ministero dello sviluppo economico – richiamati nella risposta del sottosegretario Saglia – non sia intervenuto neppure un rappresentante del Governo.

5-03599 Contento: Problematiche connesse all'utilizzo del legno da riciclo negli impianti per la biomassa.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manlio CONTENUTO (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Richiamando alcuni dati forniti da Federlegno e Assopannelli, sottolinea che il settore conta in Italia 20 aziende (4 per MDF, *Medium Density Fiberboard*) con un totale di 31 linee di produzione, un'occupazione di circa 3 mila addetti e una

capacità produttiva annua di 4.632.000 metri cubi di truciolare e 1.340.000 metri cubi di MDF.

La produzione italiana effettiva di pannello truciolare nel 2009 è stata di metri cubi 2.677,900 e di metri cubi 1.575.400 nei primi 6 mesi del 2010, mentre la produzione di MDF nel 2009 è stata di metri cubi 785.408 e di metri cubi 488.534 nei primi 6 mesi del 2010 con un utilizzo medio della capacità produttiva del 60 per cento.

Le importazioni italiane del pannello truciolare sono state di 321 mila metri cubi nel 2009, cresciute nei primi sei mesi 2010 a 367 mila metri cubi con un aumento del 112 per cento rispetto all'analogo periodo 2009, a sostanziale testimonianza della carenza di offerta generata in Italia.

Il primo semestre 2010 ha visto, infatti, la chiusura temporanea di numerosi impianti per intere giornate ed in alcuni casi per intere settimane, particolarmente nel mantovano, per mancanza di materia prima. Si stima che ciò abbia rappresentato una mancata produzione nel periodo di circa 300 mila metri cubi dovuto a mancata disponibilità di 300 mila tonnellate di legno. L'industria del pannello truciolare ed MDF rappresenta la base produttiva dell'intera filiera del mobile, settore in cui l'Italia vanta di essere il primo esportatore mondiale, alle spalle della Cina.

L'industria del legno/mobile in Italia occupa oltre 330 mila addetti ed offre il terzo *surplus* commerciale settoriale nella bilancia dei pagamenti italiani. L'attuale *escalation* dei prezzi del pannello per mancanza di materia prima rischia perciò di rendere non competitiva nel mercato internazionale la filiera italiana di mobili. Il prezzo di riferimento del pannello truciolare grezzo è infatti salito dal livello di 80/90 euro al metro cubo del periodo aprile-giugno 2009, al livello di 125/135 euro nel periodo aprile-giugno 2010 con un aumento del 45 per cento. L'industria italiana del pannello truciolare ed MDF consuma un equivalente di circa 4 milioni 800 mila tonnellate di legno. La concorrenza nell'acquisto di legno da parte delle

centrali a biomasse si è manifestata temporalmente prima nel segmento delle segature, poi in quello del legno cippato ed ultimamente in quello dei cimali e dei tronchetti, ma è evidente che la pressione andrà ad aumentare nei prossimi anni con l'aumentare della capacità produttiva di energia elettrica a base di biomasse dove si stima che il 90 per cento della materia prima sia legno.

Con riferimento alla creazione di occupazione e valore aggiunto nella filiera legno arredo, osserva che la European Panel Federation (EPF) ha stimato che un metro cubo di legno grezzo impiegato nella tradizionale filiera del legno arredo produce un valore aggiunto 10 volte superiore a quello prodotto attraverso la termovalorizzazione ed un'occupazione 30 volte superiore. Le segherie iniziano ad avvertire in questo periodo la concorrenza delle centrali a biomasse nell'acquisto dei tronchi stessi

Richiamando fatti di rilievo a livello europeo, sottolinea che l'arrivo nell'estate 2010 di tre navi da 30 mila tonnellate cadauna di legno cippato nordamericano al porto di Monfalcone – trasportato alle cartiere di Graz da vettori italiani – testimonia come anche l'Austria, principale fornitore di legno del mercato italiano, sia in carenza di offerta. In Belgio, è stato firmato da Electrabel un contratto di importazione di 2 milioni tonnellate di *pellet* dal Canada per alimentare le centrali a carbone con biomasse, mentre RWE AG – primario produttore tedesco di energia – ha in fase di ultimazione un investimento in Georgia della capacità produttiva annua di 750 mila tonnellate di *pellet*, ove la grande parte della produzione viene destinata alle centrali a carbone del gruppo in Germania ed Olanda c).

In Inghilterra sono pianificate 31 centrali a biomasse per una potenza installata di 5 gigawatt ed un impiego annuo di 40 milioni di tonnellate di legno pari all'intero fabbisogno europeo di tutta l'industria del pannello truciolare. La produzione mondiale di *pellet* (cilindri di legno estruso ad uso combustione) vanta attualmente una capacità produttiva di 22,9

milioni di tonnellate annue e questa aumenterà dei 55 per cento a seguito dei numerosi nuovi impianti in fase di installazione.

Ricorda che lo scorso 29 ottobre il 90 per cento delle aziende europee di pannello hanno aderito all'*Action Day* – fermando per due ore la produzione – per denunciare la concorrenza sleale che le centrali a biomasse esercitano sull'acquisto della materia prima legno.

L'*Action Day* è stato organizzato da EPF European Panel Federation che, in occasione della presentazione della risoluzione di Dresda, ha chiesto l'eliminazione degli incentivi all'uso del legno nelle centrali a biomasse nonché l'uso responsabile delle risorse legno privilegiando l'uso, il riuso e il riciclo del legno prima della sua finale termovalorizzazione.

Ritiene che il Governo non abbia dati completi sulla gravità della situazione – come sembra desumersi dalla risposta fornita – che interessa uno dei principali settori produttivi italiani. Aggiunge che l'utilizzo del legno da riciclo negli impianti da biomassa rappresenta una criticità specificamente italiana, in quanto negli altri Paesi europei non si registra un'analoga presenza di industria manifatturiera nel settore del mobile-arredo. Sottolinea che è necessario tenere presenti le esigenze della diversificazione della produzione energetica e quelle dell'industria manifatturiera che è esposta a gravi rischi da questo utilizzo massiccio del legno da riciclo.

Chiede, infine, al presidente Vignali che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si possa proporre una audizione di Federlegno e Assopannelli, con riferimento alla questione trattata nella sua interrogazione.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, assicura che riferirà la richiesta del deputato Contento nel prossimo ufficio di presidenza della Commissione. Dichiarò, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.

ALLEGATO 1

5-01334 Viola: Crediti delle aziende del Patto territoriale della Venezia orientale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, concernente la situazione del Patto Territoriale della Venezia Orientale, si precisa quanto segue.

Il Patto in questione ha effettivamente vissuto delle vicende amministrative complesse, a causa del mancato pieno raccordo con le amministrazioni locali interessate a vario titolo nella sua gestione.

Ci si riferisce, in particolare, al ruolo svolto da funzionari e consulenti del Comune di Fossalta di Piave, Amministrazione individuata come Soggetto Responsabile del Patto della Venezia Orientale.

Tali soggetti, infatti, pur avendo trasmesso gli atti istruttori al Ministero, non hanno provveduto ad effettuare le più volte richieste correzioni ai provvedimenti di concessione in via definitiva, contenenti diversi errori formali, correzioni necessarie per giungere alla fase conclusiva dell'iter agevolativo e all'erogazione del 10 per cento del saldo di contributo.

Si è, più in generale, determinata un'incertezza sull'impegno dello stesso soggetto responsabile del Patto, in base a non chiare vicende locali di cui il Ministero ha avuto notizia nell'ottobre 2009, solo per le vie brevi e per il tramite di soggetti terzi (Confindustria).

Pertanto, al fine di portare a termine l'iter burocratico si è svolta, in data 15 febbraio 2010, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, una riunione con tutti i soggetti interessati, nel corso della quale, tra l'altro, la Provincia di Venezia si è dichiarata disponibile a subentrare o a

supportare il Comune di Fossalta di Piave nella funzione di soggetto responsabile del Patto.

A seguito di tale riunione, peraltro, il Ministero ha ricevuto dal Comune di Fossalta di Piave, via posta elettronica, l'elenco delle imprese beneficiarie delle quote a saldo, ai fini delle formalità di controllo spettanti al Ministero.

Per ciò che riguarda i lamentati disservizi imputati al Ministero, si fa presente che, l'inconveniente citato nell'interrogazione in ordine allo smarrimento di una pratica, comunque in breve tempo risolto, è stato dovuto alla non immediata reperibilità del relativo fascicolo a seguito del trasloco di sede, nel mese di giugno 2008, dell'Ufficio competente della Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali.

Per quanto riguarda, gli accertamenti delle spese sostenute a consuntivo dalle imprese ricadenti nel Patto, risulta che solo per un'impresa deve ancora essere nominata l'apposita Commissione ministeriale di accertamento.

In conclusione, per quanto permangono ancora taluni aspetti di criticità nel raccordo tra le Amministrazioni locali (evidenziatesi da ultimo in una riunione con tutti i rappresentanti dei Soggetti Responsabili dei Patti, tenutasi il 5 ottobre 2010 presso il Ministero), si può affermare che i disguidi amministrativi siano in via di risoluzione e che il Ministero è fortemente impegnato per la più celere conclusione delle verifiche prescritte e per la conseguente liquidazione dei saldi spettanti.

ALLEGATO 2

5-02526 Gentiloni Silveri: Continuità produttiva del centro di ricerca e progettazione della Nokia Siemens Network di Cinisello Balsamo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo alle richieste degli Onorevoli interroganti, si riscontra quanto segue.

In data 6 novembre 2009 e 15 dicembre 2009, si sono svolti due incontri presso il Ministero dello Sviluppo Economico, alla presenza dell'allora Vice-Ministro On. Paolo Romani, riguardanti la situazione dello stabilimento Nokia Siemens di Cinisello Balsamo.

A conclusione dei due incontri di confronto, si è concretizzata la cessione di un ramo della Nokia Siemens alla Value Team, nel maggio 2010, con il trasferimento di tutti i dipendenti (184).

Value Team è un Gruppo che conta 3.100 dipendenti, con sede a Milano ed uffici in 12 Paesi (tra cui America Latina, India e Cina).

I servizi offerti sono sostanzialmente « management consulting » e « ITR consulting », e il 60 per cento dell'offerta è costituita da « system integration » ed « embedded system ».

Attraverso questa operazione si è voluto rafforzare il background dell'azienda, quello cioè di continuare ad integrare l'offerta di Value Team per il ciclo di ingegneria di sistema per la progettazione

e l'assistenza delle reti e di creare nuove piattaforme e prodotti abilitanti per « broad band » fissa e mobile, con l'integrazione di reti per piattaforme.

L'obiettivo dell'acquisizione è stato quello di far diventare il Gruppo un polo di eccellenza italiano della tecnologia di rete.

Il Ministero del Lavoro ha di fatto confermato lo « stato di salute » dell'Azienda in questione, sottolineando che, al momento attuale, « non risulta pervenuta alcuna domanda di CIGS relativa alla Nokia Siemens Network (NSN) per l'unità produttiva ubicata a Cinisello Balsamo, (MI) ».

Il Ministero dello Sviluppo Economico continuerà a seguire in modo attento l'evoluzione di questa vicenda, rendendosi disponibile fin da ora ad attivarsi, su richiesta delle parti, al fine di affrontare tempestivamente ogni nuova problematica dovesse emergere, con l'obiettivo di individuare un percorso che consenta di superare l'attuale momento di crisi, affinché questa importante realtà produttiva possa continuare ad operare nel territorio della provincia di Milano.

ALLEGATO 3

5-03072 Bobba: Destinazione d'uso dell'area Leri Cavour di proprietà della società agricola Trino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto di sindacato ispettivo presentato dalla S.V. On., concernente l'Area della Società Agricola Trino ed in seguito a quanto comunicato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'interno, si fa presente quanto segue.

In riferimento al possibile insediamento di una centrale nucleare in un'area di oltre 160 ettari sita nel Comune di Trino Vercellese, si evidenzia che il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, riguardante « la Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico », contiene le disposizioni in ordine alla procedura per l'identificazione dei criteri per la localizzazione degli impianti nucleari.

Detti criteri riguardano una serie di parametri di riferimento relativi a caratteristiche ambientali e tecniche cui dovranno rispondere le aree idonee alla localizzazione, in coerenza con i livelli di sicurezza necessari a tutelare la salute della popolazione e l'ambiente.

Tali parametri, proposti dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'articolo 29 della legge 99 del 2009 sulle Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, e formulati sulla base di dati tecnico scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca (ISPRA, ENEA, Università, eccetera), saranno successivamente

approvati dal Governo a seguito di una consultazione pubblica ed istituzionale che coinvolgerà le Regioni e degli enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati.

Pertanto, il suddetto decreto legislativo n. 31 del 2010 non definisce le caratteristiche delle aree idonee (dalle quali emergerebbe l'attitudine del Comune di Trino), ma i criteri in base ai quali tali caratteristiche dovranno essere definite.

Si evidenzia, inoltre, la previsione, contenuta nell'articolo 9, comma 1 della nuova disciplina, secondo la quale i parametri saranno soggetti alle procedure di valutazione ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché al rispetto del principio di giustificazione di cui alla Direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio dell'Unione Europea del 13 maggio 1996.

Solo dopo il completamento di tale procedura potrà avvenire l'individuazione del sito, peraltro ad iniziativa e sulla base di specifica istanza degli operatori.

Relativamente alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico si fa presente che alla data del 2 luglio 2010, al competente ufficio « Settore Pianificazione » della provincia di Vercelli, non è stata presentata alcuna formale richiesta di autorizzazione per la realizzazione, nel comune di Trino, di un impianto fotovoltaico, né ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 (Energia da fonti rinnovabili) né ai sensi della legge regionale 40 del 1998 (Valutazione di Impatto Ambientale).

I Servizi di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) ed Energia sono stati informati solo verbalmente, da parte dei tecnici incaricati di redigere il progetto, dell'intenzione di progettare un campo fotovoltaico nell'area del comune di Trino Vercellese.

Inoltre, in un'apposita relazione al Commissario straordinario della provincia di Vercelli, il segretario generale della stessa provincia ha segnalato che la società avrebbe presentato a breve la richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto.

Infatti, con successiva nota del 19 luglio 2010 la provincia di Vercelli ha comunicato che in data 12 luglio 2010 la società Agatos Green Power Trino, con sede in Milano, ha presentato istanza inerente la fase di verifica della procedura compatibilità ambientale, di cui all'articolo 10, della legge regionale n. 40 del 1998, relativamente al progetto di realizzazione di campi fotovoltaico da 74,76336 MWp di potenza nel comune di Trino (VC) in località Leri - Cavour.

ALLEGATO 4

5-03403 Bellanova: Continuità produttiva dello stabilimento British American Tobacco di Lecce.

5-03652 Bellanova: Continuità produttiva dello stabilimento British American Tobacco di Lecce.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Governo è attento alle istanze che riguardano il settore del tabacco, come dimostrano le misure agro-ambientali dei Programmi di Sviluppo Rurale, per le quali l'Italia aspetta, a breve, delle risposte definitive che possano dare, in prospettiva, un futuro certo a tanti produttori e lavoratori interessati.

La congiuntura economica, l'aumento dei costi di produzione, la difficile situazione finanziaria delle imprese e le incertezze sulla Riforma della Politica Agricola Comune, hanno avuto forti ripercussioni sugli agricoltori, tanto da ipotizzare una riduzione delle superfici coltivate, che danneggerebbe l'intera filiera del tabacco (con oltre 60 mila addetti) e i sistemi agricoli delle Regioni, dove è concentrata la produzione di tabacco.

In Italia, la coltivazione del tabacco è concentrata per il 94 per cento, in Campania, Umbria e Veneto, e per il restante 6 per cento, soprattutto in Toscana e nel Lazio.

Nell'ambito degli scambi internazionali, le esportazioni italiane di tabacco greggio occupano un posto di primo piano: l'Italia è il primo Paese produttore ed esportatore europeo, il sesto esportatore mondiale per valore e il decimo produttore per volumi.

Si segnala che, il 1° ottobre scorso, si è svolta, presso il Ministero dell'Agricoltura, una riunione del tavolo della filiera del tabacco ove i principali temi affrontati, sono stati gli accordi con le manifatture, i costi di produzione, le misure agro-ambientali per la coltivazione del tabacco e le

Linee guida dell'Organismo Mondiale della Sanità per l'uso degli ingredienti nei tabacchi lavorati.

In particolare, proprio sul versante degli accordi con le manifatture, il citato Ministero aveva già effettuato, prima della pausa estiva, una serie d'incontri con le manifatture operanti in Italia, finalizzati a verificare le condizioni per il rinnovo degli accordi bilaterali, idonei a sostenere il percorso strategico di approvvigionamento e di riqualificazione che dovrà affrontare l'intera filiera.

Nello specifico della questione sollevata dagli interroganti e relativa all'annunciata decisione della BAT di abbandonare lo stabilimento di Lecce, si rileva quanto segue.

La British American Tobacco Italia Spa è nata nell'anno 2004, anche a seguito del processo di privatizzazione dell'ETI Spa.

L'Azienda ha comunicato che, alla luce della concentrazione dei volumi e del conseguente eccesso di capacità produttiva degli stabilimenti operanti all'interno dell'Unione Europea, ha avviato una revisione interna, tesa a valutare l'efficienza del proprio assetto produttivo. In tale contesto è emerso che i costi complessivi dello Stabilimento di Lecce sono significativamente superiori alla media di quelli di altri siti produttivi UE.

Il tavolo di confronto, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si è riunito, per la prima volta, lo scorso 20 ottobre.

In tale occasione l'Azienda ha confermato la decisione di cessare l'attività nel sito di Lecce. Il MiSE, di conseguenza, ha espresso la propria contrarietà alla decisione presa, considerando prioritario il mantenimento delle produzioni BAT nel sito di Lecce.

Nei giorni 5 e 12 novembre 2010, si sono avute nuove riunioni al MiSE che hanno visto la partecipazione di tutte le parti coinvolte dalla problematica in questione.

Il rappresentante della struttura Crisi d'Impresa del citato Ministero ha preliminarmente ricordato come sia stato incaricato, nel corso della vertenza, di attivare due iniziative.

La prima era stata quella, di contattare il management europeo della British American Tobacco.

Di conseguenza è stata inviata una lettera dai vertici del Ministero dello Sviluppo Economico, al Direttore Regionale Western Europe della BAT in cui si chiedevano le ragioni riguardanti la decisione della chiusura del sito di Lecce e si evidenziavano le preoccupazioni del Governo per il plant produttivo.

La risposta dell'Azienda, ha ricalcato le motivazioni alla base della decisione di chiusura già espresse dai dirigenti italiani ed ha evidenziato l'impossibilità di modificare le stesse.

La seconda iniziativa affidata al MiSE, ha riguardato l'acquisizione d'informazioni sulle imprese che British American Tobacco ha proposto per il sito di Lecce, come investitori sostitutivi.

Ci sono state due occasioni d'incontro, la prima con ciascun imprenditore singolarmente e la seconda con tutte e tre le aziende interessate.

Si tratta di aziende che hanno una solidità industriale e finanziaria ed hanno piani di sviluppo motivati sia dalla necessità di espansione, per soddisfare ordini crescenti, sia dalla necessità di diversificare la produzione ed anche di acquisire nuova capacità produttiva.

La Società « KORUS » ha due siti produttivi in Italia e opera anche negli Stati

Uniti. Il rappresentante di Korus è amministratore unico di un'azienda che produce infissi ed ha sede a Sabaudia.

L'obiettivo di acquisire parte del sito e di occupare i relativi lavoratori, sarebbe dettato dalla volontà di cogliere le opportunità di un mercato in continua evoluzione, sia attraverso la creazione di una rete di vendita per il Centro Sud (al Nord esiste già) sia, aumentando la capacità produttiva.

Le organizzazioni sindacali pur apprezzando il Piano, hanno però chiesto delle precisazioni e sollevato alcune obiezioni.

La Società « Jacobucci HF » è leader di mercato nel suo comparto e ha necessità di allargare il proprio business.

Si tratta d'impresa attiva nel settore dei componenti di arredo per aeromobili. La stessa opera sul mercato internazionale e vanta fra i propri clienti tutti i maggiori costruttori di velivoli e le maggiori compagnie aeree. Ha necessità di espandere la propria capacità produttiva e, in questo quadro, è interessata a insediarsi a Lecce considerato uno dei più importanti poli aeronautici italiani.

Il progetto prevede l'assorbimento di 150 lavoratori da inserire dopo un adeguato piano di formazione e di acquisizione delle necessarie certificazioni.

La Società « Call Gest » è una società di Call Center che opera principalmente nel settore dell'energia e ha necessità di espandersi, in quanto sta portando avanti un piano di sviluppo con uno dei suoi principali clienti.

Gli impegni delle tre aziende soddisfano le esigenze occupazionali dei lavoratori della manifattura di Lecce. Una questione alla quale tutte le Società sono sembrate molto sensibili, è la tempistica di attivazione dei loro piani.

Le organizzazioni sindacali nell'evidenziare la propria delusione per la conferma della decisione di chiusura del sito da parte della BAT, hanno sottolineato che è essenziale che ognuno sappia prendersi le necessarie responsabilità affinché si possano garantire le prospettive produttive e occupazionali per tutti i lavoratori coinvolti nel sito.

Le organizzazioni sindacali hanno, inoltre, espresso dei dubbi circa l'attività del Call Center.

Lo stabilimento di Lecce è frutto di una privatizzazione e circa 60 dipendenti (ex-AAMS), di cui 40 pensionabili nel prossimo triennio, rischiano di trovarsi senza la copertura degli ammortizzatori sociali durante il periodo d'insediamento dei nuovi imprenditori. Le OO. SS. hanno, quindi, chiesto al Governo di adoperarsi per la riapertura dei termini per la remissione nella PA dei lavoratori (ex articolo 4 comma 4 del DLgs 283/1998).

Il tavolo sarà riconvocato nelle prossime settimane e in tale sede verranno anche fatte ulteriori e puntuali verifiche.

Il Governo, unitamente al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Provincia e al Comune di Lecce, si è impegnato, e continuerà a impegnarsi, su questa vertenza chiedendo la collaborazione di tutte le parti coinvolte, al fine di garantire prospettive produttive e occupazionali ponendo rimedio, in tal modo, al disimpegno della multinazionale britannica sul territorio leccese.

ALLEGATO 5

5-03599 Contento: Problematiche connesse all'utilizzo del legno da riciclo negli impianti per la biomassa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione n. 5-03599 presentata dall'On. Contento, dove, nel sottolineare come le grandi quantità di sottoprodotti generati dall'industria del legno, tipicamente destinati alla produzione di pannelli truciolati, oggi vengano impiegati nella produzione di energia elettrica, portando ad una rarefazione della materia prima e ad un conseguente rialzo dei prezzi dei pannelli, pone in evidenza il rischio che una tale pratica possa mettere in crisi tutto il settore dell'industria del legno-arredamento italiano, si rappresenta quanto segue.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, la biomassa ricopre un ruolo importante come energia primaria in tutti i tre settori considerati dalla direttiva stessa: il riscaldamento e raffreddamento, l'elettricità e i trasporti.

La strategia nazionale in materia di biomassa è, quindi, un elemento determinante per pianificare il ruolo e le interazioni d'uso tra usi finali dell'energia, nonché, le interazioni con altri settori non energetici. Per tale motivo, occorre valutare il potenziale interno al paese e la possibilità di sfruttare maggiori risorse di biomassa interne e importate, nonché analizzare l'impatto e l'interazione con altri settori non energetici, come l'industria alimentare e dei mangimi, l'industria della carta e della pasta per carta, l'industria delle costruzioni, il settore del mobile e altro.

Premesso ciò, la strategia che viene a delinearsi si basa essenzialmente:

nel promuovere idonee colture energetiche che non hanno una destinazione d'uso compatibile con altri settori industriali;

nel favorire la diffusione di impianti di piccola taglia e l'autoconsumo laddove si produce biomassa residuale

nello stabilire priorità di destinazione a scopi diversi da quello energetico, che rispondono a criteri di uso razionale della risorsa.

In tal modo, si diminuiscono gli impatti negativi sullo sviluppo dell'imprenditoria locale e, viceversa, si concede un'opportunità ai settori produttivi interessati attraverso l'auto-produzione di energia. A breve la Direttiva Europea dovrà essere recepita e la Legge Comunitaria 2009, che delega il governo al recepimento, prevede anche la necessità di provvedere ad un riassetto degli incentivi in termini di efficienza ed efficacia. Questo sarà un primo importante momento per affrontare alcune delle principali questioni inerenti l'uso efficiente della biomasse.

In particolare, le valutazioni sulla regolamentazione delle tipologie di biomasse impiegabili sono già state inserite nel Piano di azione nazionale predisposto dal Ministero dello sviluppo economico in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulle fonti rinnovabili e inviato alla Commis-

sione Europea nel luglio 2010. In particolare, nel capitolo recante: « Regimi di sostegno finalizzati a promuovere l'uso delle fonti di energia rinnovabili nella produzione di elettricità », si fa riferimento all'introduzione di priorità di destinazione delle biomasse a scopi diversi da quello

energetico, stabilendo di destinare le sole biomasse rifiuto a scopi elettrici, preferibilmente in assetto cogenerativo e, comunque, in subordine alla produzione di calore o all'impiego nei trasporti, avendo cura di non penalizzare una destinazione energetica rispetto alle altre possibili.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi	114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 17 novembre 2010.

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla
maternità e l'introduzione del congedo di paternità
obbligatorio.**

**C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger,
C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone,
C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
14.45 alle 14.55.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari. C. 3703 Governo, C. 670 Lussana e C. 1179 Mancuso (*Seguito dell'esame e rinvio*) 115
 ALLEGATO (*Emendamenti*) 121

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale. C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio, C. 2040 Mosella, C. 2859 Farina Coscioni e C. 3691 Pedoto (*Seguito dell'esame e rinvio*) 119

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. C. 2360 Pelino (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 119

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti « Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato ».

Audizione del Ministro della salute, prof. Ferruccio Fazio (*Svolgimento e rinvio*) 119

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago 120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 120

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari.

C. 3703 Governo, C. 670 Lussana e C. 1179 Mancuso. (*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 3703 d'iniziativa del Governo, adottato come testo base nella seduta del 27 ottobre 2010 (*vedi allegato*). Dà quindi la parola al relatore e al Governo per l'espressione dei pareri.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emenda-

menti Pedoto 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Auspica, quindi, l'approvazione del suo emendamento 1.8, invitando pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento Mura 1.5, che ne risulterebbe assorbito. Auspica, altresì, l'approvazione del suo emendamento 1.7, mentre invita i presentatori a ritirare l'emendamento Pedoto 1.6.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Luciana PEDOTO (PD) esprime rammarico per il parere contrario del Governo sul suo emendamento 1.1, ritenendo che fosse opportuno cogliere l'occasione dell'esame del provvedimento in titolo per adottare misure in materia di prevenzione oncologica.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (PdL) ritiene che si potrebbe venire incontro alle esigenze rappresentate dalla collega Pedoto inserendo, al comma 2 dell'articolo 1, un riferimento alla chirurgia ricostruttiva, oltre che a quella plastica ed estetica.

Antonio PALAGIANO (IdV) esprime le proprie perplessità sul contenuto dell'articolo 1, ritenendo prioritaria l'istituzione in tutte le regioni, compresa la regione Campania, del registro dei tumori ed evidenziando il rischio che le disposizioni di cui all'articolo 1 rendano, paradossalmente, più complicato il monitoraggio delle patologie di tipo oncologico nelle pazienti sottoposte a impianto di protesi mammarie per fini estetici.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, invita i presentatori a riformulare l'emendamento Pedoto 1.1 nel senso suggerito dal collega Stagno D'Alcontres, cioè inserendo, al comma 2 dell'articolo 1, un riferimento alla chirurgia ricostruttiva.

Il sottosegretario Francesca MARTINI, nel concordare con la proposta del relatore, precisa che i medici e i ricercatori impegnati in ambito oncologico avranno

pieno accesso ai registri degli impianti protesici mammari, naturalmente nel rispetto delle norme volte ad assicurare la riservatezza dei dati sensibili. Osserva altresì, rivolta all'onorevole Palagiano, che tali registri accompagneranno le pazienti in tutte le fasi successive all'impianto, consentendo anche ai medici oncologi di disporre di un quadro clinico completo.

Luciana PEDOTO (PD) riformula il suo emendamento 1.1, nel senso proposto dal relatore (*vedi allegato*).

La Commissione approva l'emendamento Pedoto 1.1 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Pedoto 1.1 come riformulato, in sede di coordinamento formale il riferimento alla chirurgia ricostruttiva verrà aggiunto anche al comma 1 dell'articolo 1.

La Commissione prende atto.

Luciana PEDOTO (PD) ritira i suoi emendamenti 1.2 e 1.3. Illustra, quindi, il suo emendamento 1.4, sottolineando come l'istituzione dei registri presso l'Istituto superiore di sanità, anziché presso il Ministero della salute, produrrebbe significative economie di scala ed eviterebbe duplicazioni di tipo organizzativo.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, ritiene che sia preferibile la soluzione individuata nel disegno di legge del Governo, anche alla luce del fatto che la Commissione unica sui dispositivi medici è istituita presso il Ministero della salute.

La Commissione respinge l'emendamento Pedoto 1.4. Approva, quindi, l'emendamento 1.8 del relatore (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione del-

l'emendamento 1.8 del relatore, l'emendamento Mura 1.5 si intende assorbito.

La Commissione approva l'emendamento 1.7 del relatore (*vedi allegato*).

Luciana PEDOTO (PD), in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.7 del relatore, ritira il suo emendamento 1.6.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, invita i presentatori a ritirare l'emendamento Palagiano 2.1, mentre auspica l'approvazione del suo emendamento 2.2.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio PALAGIANO (IdV), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 2.1, invitando però il rappresentante del Governo a confermare quanto sembra emergere con chiarezza dal testo del provvedimento in esame, cioè che il divieto di impianto delle protesi mammarie per i soggetti minorenni valga esclusivamente per gli interventi a soli fini estetici.

Il sottosegretario Francesca MARTINI conferma quanto correttamente affermato dall'onorevole Palagiano, osservando come l'articolo 2 del disegno di legge in esame appaia, in proposito, chiarissimo.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (PdL) ricorda come gli interventi richiamati nell'emendamento Palagiano 2.1 rientrano nei livelli essenziali di assistenza e non incontrino particolari divieti nel caso di soggetti minori di età.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritiene che le sanzioni amministrative previste dall'emendamento 2.2 del relatore non siano sufficientemente elevate e rischiano, pertanto, di dar luogo ad una discriminazione su base economica, consentendo, di fatto, l'effettuazione dell'impianto ai soggetti minori di età con maggiori disponibilità economiche.

Il sottosegretario Francesca MARTINI dichiara di non essere pregiudizialmente contraria, in linea di principio, alle considerazioni dell'onorevole Palagiano.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che il problema sollevato dall'onorevole Palagiano potrà essere oggetto di ulteriore approfondimento nel corso dell'esame in sede consultiva presso la II Commissione, sebbene, personalmente, ritenga che un ulteriore inasprimento delle sanzioni non costituisca la soluzione più efficace.

La Commissione approva l'emendamento 2.2 del relatore (*vedi allegato*).

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Mura 3.2, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere, all'articolo 3, comma 2, che « i dati individuali sono obbligatoriamente e tempestivamente comunicati ai registri regionali ». Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Pedoto 3.1, nonché sull'emendamento Mura 3.3, a condizione che sia riformulato nel senso di inserire, dopo il comma 2 dell'articolo 3, il seguente comma *2-bis*: « Salvo che il fatto non costituisca reato, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, operanti nelle strutture pubbliche e private che omettono di raccogliere, aggiornare e trasmettere i dati ai registri, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5000 ». Invita, quindi, i presentatori a ritirare l'emendamento Palagiano 3.8, mentre auspica l'approvazione del suo emendamento 3.11. Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Mura 3.4, mentre auspica l'approvazione del suo emendamento 3.9. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Pedoto 3.6, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Mura 3.5, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere che all'articolo 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole « consenso informato », siano inserite le seguenti: « sottoscritto dal paziente previa visione

della scheda informativa contenente informazioni riguardanti i benefici, i rischi e gli eventuali effetti collaterali correlati all'impianto protesico ». Auspica, infine, l'approvazione del suo emendamento 3.10, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Mura 3.7.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio PALAGIANO (IdV) riformula l'emendamento Mura 3.2, di cui è cofirmatario, nel senso proposto dal relatore (*vedi allegato*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Mura 3.2 (*Nuova formulazione*) e Pedoto 3.1 (*vedi allegato*).

Antonio PALAGIANO (IdV) riformula l'emendamento Mura 3.3, di cui è cofirmatario, nel senso proposto dal relatore (*vedi allegato*).

La Commissione approva l'emendamento Mura 3.3 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Antonio PALAGIANO (IdV), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 3.8.

La Commissione approva l'emendamento 3.11 del relatore (*vedi allegato*). Respinge, quindi, l'emendamento Mura 3.4. Approva, quindi, l'emendamento 3.9 del relatore (*vedi allegato*).

Luciana PEDOTO (PD) illustra il suo emendamento 3.6, esprimendo dubbi sul fatto che possano essere definiti con certezza, in anticipo, la durata dell'impianto protesico e gli effetti collaterali dell'intervento.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (PdL) fa presente che, attualmente, tali impianti protesici hanno mediamente una durata di venti anni e che, comunque, tale

durata è soggetta a cambiamenti per effetto del progresso tecnologico.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, ritiene che, sebbene esista un problema di reazione individuale all'impianto e all'intervento, l'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 3 sia preferibile a quella proposta nell'emendamento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Pedoto 3.6.

Antonio PALAGIANO (IdV) riformula l'emendamento Mura 3.5, di cui è cofirmatario, nel senso indicato dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Mura 3.5 (*Nuova formulazione*) e l'emendamento 3.10 del relatore (*vedi allegato*). Respinge, quindi, l'emendamento Mura 3.7.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Miotto 4.1.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD), illustrando il suo emendamento 4.1, sottolinea come non si possa sostenere che il progetto di legge in esame non rechi nuovi oneri per la finanza pubblica.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, ricorda come la copertura finanziaria del disegno di legge in esame, corredato peraltro dalla relazione tecnica, sia stata oggetto di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

La Commissione respinge l'emendamento Miotto 4.1.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso l'esame degli emendamenti. Avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso

alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale.

C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio, C. 2040 Mosella, C. 2859 Farina Coscioni e C. 3691 Pedoto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre 2010.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (PdL), *relatore*, propone, come anticipato nella precedente seduta, di proseguire l'esame delle proposte di legge in titolo in sede di Comitato ristretto, al fine di elaborare una proposta di testo unificato.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.

C. 2360 Pelino.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 novembre 2010.

Lucio BARANI (PdL) propone di procedere a un'inversione dell'ordine del giorno, al fine di consentire alla Commissione di esprimere il parere sul provvedimento in titolo prima di passare alla audizione del Ministro della salute.

La Commissione concorda.

Carmine Santo PATARINO (FLI), *relatore*, anche alla luce di quanto emerso nel corso della precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole.

Delia MURER (PD) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, sebbene ritenga degne della massima attenzione alcune delle perplessità espresse dai colleghi intervenuti nella precedente seduta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti « Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato ».

Audizione del Ministro della salute, prof. Ferruccio Fazio.

(Svolgimento e rinvio).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assi-

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Ferruccio FAZIO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, interviene per formulare un'osservazione.

Il ministro Ferruccio FAZIO fornisce alcune precisazioni.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Anna Margherita MIOTTO (PD), Luciana PEDOTO (PD), Antonio PALAGIANO (IdV), Carla CASTELLANI (PdL) e Alessandra MUSSOLINI (PdL).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, acquisita la disponibilità del ministro, rin-

via il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 17 novembre 2010.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari
(C. 3703 Governo, C. 670 Lussana e C. 1179 Mancuso).**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché nel campo della prevenzione oncologica.

1. 1. Pedoto, Grassi, Miotto, Bucchino.

Al comma 2, sostituire le parole: chirurgia e medicina plastica ed estetica *con le seguenti:* chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

1. 1. Pedoto, Grassi, Miotto, Bucchino
(nuova formulazione).

(Approvato)

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le parole: di tempo.

1. 2. Pedoto, Grassi, Bucchino.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: è consentito inserire le seguenti: nonché previo il consenso informato del soggetto sottoposto al trattamento sanitario.

1. 3. Pedoto, Grassi, Miotto, Bucchino.

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole da: la Direzione generale *fino a:*

Ministero della salute *con le seguenti:* l'Istituto Superiore di Sanità.

1. 4. Pedoto, Grassi, Miotto, Bucchino.

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: il debito informativo *con le seguenti:* gli obblighi informativi.

1. 8. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: e il debito informativo *aggiungere la parola:* obbligatorio.

1. 5. Mura, Palagiano.

Al comma 8, lettera d), sostituire le parole: di trasmissione tra i registri regionali dei dati *con le seguenti:* di trasmissione tra le regioni dei dati.

1. 7. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 8, lettera d), sostituire la parola: trasmissione *con la seguente:* interrogazione.

1. 6. Pedoto, Grassi, Miotto, Bucchino.

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 1, il soggetto minorenni può ricorrere all'impianto di protesi mammaria qualora a seguito di asimmetria delle mammelle, o di altre importanti patologie, risultino evidenti le conseguenze di tipo psicologico sul soggetto stesso e gli effetti negativi sulla sua vita di relazione.

2. 1. Palagiano, Mura.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5000 a euro 15.000.

2. 2. Il relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 2, sostituire le parole: I dati individuali sono comunicati con le seguenti: I dati individuali, costantemente aggiornati, sono obbligatoriamente comunicati.

3. 2. Mura, Palagiano.

Al comma 2, sostituire le parole I dati individuali sono comunicati con le seguenti I dati individuali sono obbligatoriamente e tempestivamente comunicati

3. 2. Mura, Palagiano (nuova formulazione).

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: garantendo la rintracciabilità dei dati medesimi.

3. 1. Pedoto, Grassi, Bucchino.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai medesimi soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, operanti nelle strutture pubbliche e private che, seppur tenuti, omettono di raccogliere, aggiornare e trasmettere i dati ai registri, si applica una sanzione pecuniaria pari a 500 euro.

3. 3. Mura, Palagiano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis: Salvo che il fatto non costituisca reato, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, operanti nelle strutture pubbliche e private che omettono di raccogliere, aggiornare e trasmettere i dati ai registri, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5000.

3. 3. Mura, Palagiano (nuova formulazione).

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli interventi chirurgici di plastica mammaria additiva che comportano l'impianto di protesi mammarie possono essere effettuati unicamente da chirurghi specializzati in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica.

3. 8. Palagiano, Mura.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'applicazione di protesi per fini estetici è riservata a coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione in chirurgia plastica o a chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha svolto attività chirurgica equipollente nei precedenti 5 anni o è in possesso del titolo di specializzazione in chirurgia generale, ginecologia e ostetricia e chirurgia toracica.

3. 11. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Ciascuna struttura sanitaria di cui al comma 2 con le seguenti: Il Ministero della salute.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

3. 4. Mura, Palagiano.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: predispone per ogni impianto protesico mammario un foglio illustrativo con le seguenti: compila per ogni impianto protesico mammario una scheda informativa.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: nei fogli illustrativi con le seguenti: nelle schede informative.

3. 9. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole da: durata fino a: collaterali con le seguenti: la presunta durata minima dell'impianto nonché i possibili effetti collaterali.

3. 6. Pedoto, Grassi, Miotto, Bucchino.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: raccogliere il consenso informato del paziente con le seguenti: raccogliere il consenso informato esplicito e attuale, sottoscritto dal paziente previa visione del foglio illustrativo e previe corrette informazioni rese dallo stesso medico anche riguardo ai benefici, ai rischi e ad eventuali effetti collaterali correlati all'impianto protesico.

3. 5. Mura, Palagiano.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: consenso informato del paziente con le seguenti: consenso informato sottoscritto dal paziente previa visione della scheda informativa contenente informazioni riguardanti i benefici, i rischi e gli eventuali effetti collaterali correlati all'impianto protesico.

3. 5. Mura, Palagiano (nuova formulazione).

(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole da: le linee guida fino alla fine del comma con le seguenti: i criteri per la compilazione della scheda informativa e per lo svolgimento delle verifiche di cui al comma 3.

3. 10. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ogni due anni il Ministero della salute trasmette al Parlamento una relazione sui dati raccolti dal registro nazionale e dai registri regionali, relativamente alle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera h), della presente legge.

3. 7. Mura, Palagiano.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, pari a 3,5 milioni di euro per il primo anno e pari a 1,5 milioni di euro per gli anni successivi, si provvede

a valere sulle risorse del Fondo di funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 1. Miotto, Bucchino.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 125

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) (*Svolgimento e conclusione*) 126

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.

(Parere alla X Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2010.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 ottobre il relatore ha svolto la relazione introduttiva. Nessuno chiedendo di intervenire, invita il

relatore a formulare una proposta di parere.

Fabio RAINIERI (LNP), *relatore*, precisa che si era riservato di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito. Chiede pertanto una breve sospensione della seduta, per formalizzare la sua proposta.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, sospende la seduta per dieci minuti.

La seduta sospesa alle 14.15 è ripresa alle 14.25.

Fabio RAINIERI (LNP), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul testo unificato trasmesso dalla X Commissione.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) giudica favorevolmente il testo unificato, che detta uno statuto delle imprese, nonché apprezzabili norme di semplificazione, soprattutto per quanto riguarda l'avvio di nuove imprese e l'imprenditoria giovanile, fem-

minile e nelle aree svantaggiate. Precisa poi che il suo gruppo ha partecipato – con emendamenti che sono stati accolti – all’elaborazione del testo presso la Commissione di merito.

Angelo ZUCCHI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore, sottolineando come il provvedimento in esame abbia un’ispirazione *bipartisan*. Nel merito, esso interviene in favore di un settore nevralgico dell’economia del Paese, che da tempo attende la definizione di una disciplina « statutaria » e di semplificazione.

Auspica pertanto che il testo in esame, compatibilmente con la situazione politica, possa essere approvato in tempi brevi.

Viviana BECCALOSSI (Pdl), sottolineando che il suo gruppo voterà convintamente a favore della proposta del relatore, giudica positivo il provvedimento elaborato dalla X Commissione, che ritiene coerente con il programma del Governo, impegnato a sostenere e promuovere l’attività delle imprese, soprattutto piccole e medie. Infatti, va ricordato che, anche se alle grandi imprese viene in genere riconosciuto più ampio spazio, il nostro Paese è caratterizzato, soprattutto al centro-nord, da un articolato tessuto di piccole e medie imprese, che chiedono meno allo Stato e danno un grande contributo all’economia e all’occupazione.

Per questi motivi, auspica che vi saranno condizioni politiche tali da consentire l’approvazione del provvedimento, con il più ampio sostegno di tutte le forze politiche.

Corrado CALLEGARI (LNP) esprime la valutazione favorevole del suo gruppo sul provvedimento e sulla proposta del relatore, per le ragioni ampiamente esposte nel dibattito.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.30.

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Audizione dei rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI).

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l’impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l’audizione.

Flavio Marzio MORINI, *sindaco di Scansano, delegato ANCI per l’ambiente e la tutela del territorio*, riferisce sui temi oggetto dell’indagine conoscitiva.

Intervengono quindi il presidente Paolo RUSSO e i deputati Luca SANI (PD) e Monica FAENZI (Pdl), formulando osservazioni e ponendo quesiti, ai quali replica Flavio Marzio MORINI, *sindaco di Scansano, delegato ANCI per l’ambiente e la tutela del territorio*.

Intervengono altresì il deputato Corrado CALLEGARI (LNP) e Gianni BELLINI, *sindaco di Semproniano*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	128
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario. Atto n. 277 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	128
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità. Atto n. 278 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	129

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 21 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo. C. 3834 Governo (<i>Parere alle Commissioni riunite I e III</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	142

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. COM(2010)379 def. (<i>Parere alla I Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	132
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	143

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133
---------------------------------------------------------------------	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi. Atto n. 286 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	133
Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Atto n. 287 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	136

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio. COM(2010)517 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	138
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA). COM(2010)521 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	140
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. COM(2010)379 def. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	140

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.10.**Sull'ordine dei lavori.**

Mario PESCANTE, *presidente*, tenuto conto del fatto che l'onorevole Gottardo, relatore sul provvedimento posto al primo punto all'ordine del giorno, arriverà in Commissione alle 9.30, propone di procedere subito in sede di esame di atti del Governo, di proseguire quindi in sede consultiva, per passare infine alla seduta in sede di atti dell'Unione europea.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

Atto n. 277.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 9 novembre 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, in relazione alla richiesta di approfondimento avanzata dal deputato Gozi nella seduta del 27 ottobre scorso, inerente il numero dei lavoratori coinvolti dal provvedimento, fa presente che – sulla base dei dati forniti dagli uffici del Dicastero competente – in Italia sarebbero meno di 20 i lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata del relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di

locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.**Atto n. 278.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame – predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge comunitaria per il 2009 (legge n. 96 del 2010) – che reca attuazione della direttiva 2007/59/CE, che detta la disciplina relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.

Il Capo I prevede le disposizioni generali, indicando le finalità (articolo 1), che consistono nella definizione delle condizioni e delle procedure necessarie alla certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale, e l'ambito di applicazione dello schema di decreto legislativo in esame (articolo 2). In particolare, il provvedimento riguarda i macchinisti delle imprese ferroviarie che operano in Italia ed ai gestori delle infrastrutture ferroviarie addetti alla condotta dei locomotori e dei treni che circolano nel sistema ferroviario nazionale. Sono, tuttavia, previste delle eccezioni, la più rilevante delle quali è rappresentata dall'esclusione dell'applicazione dello schema di decreto ai macchinisti che operano esclusivamente su metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia (articolo 2, comma 2).

Il Capo II si occupa specificamente della certificazione dei macchinisti. In particolare viene stabilito (articolo 4) che il macchinista dovrà essere in possesso delle idoneità e delle qualifiche necessarie alla condotta dei treni, nonché della documentazione richiesta, ovvero una li-

cenza, che di regola è di 10 anni, e uno o più certificati che indichino le infrastrutture e i veicoli su cui il titolare è abilitato a circolare. L'autorità abilitata al rilascio della licenza è l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Il Capo III disciplina le condizioni per il conseguimento della licenza o del certificato. In via di estrema sintesi, per quanto riguarda la licenza (articolo 10), tali condizioni consistono in: età minima di diciotto anni; diploma di scuola secondaria di secondo grado; idoneità fisica; idoneità psicologica; competenze professionali generali. Per quanto riguarda, invece, il certificato (articolo 11), esse consistono in conoscenze linguistiche e competenze professionali, relative al veicolo o all'infrastruttura per cui il certificato è richiesto.

Il Capo IV individua la procedura per il rilascio della licenza e del certificato. Dello stesso Capo fanno parte anche le disposizioni relative alle visite periodiche a cui i titolari di licenze e/o certificati devono sottoporsi (articolo 15) e la disciplina applicabile in caso di cessazione del rapporto (articolo 16). Infine, l'articolo 17 prevede che le imprese ferroviarie o i gestori dell'infrastruttura sono tenuti a controllare che le licenze dei macchinisti loro dipendenti o comunque sotto contratto siano validi, istituendo a tal fine un sistema di monitoraggio.

Il Capo V definisce i compiti le decisioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, nonché le modalità e le condizioni attraverso cui tali compiti possono essere delegati dall'Agenzia a soggetti terzi (articolo 18). Tanto l'Agenzia quanto le imprese ferroviarie o i gestori dell'infrastruttura devono, inoltre, tenere un registro in cui si dà conto di tutti i documenti che vengono rilasciati e delle vicende ad essi relative, nonché fornire informazioni a proposito di questi ai soggetti indicati dall'articolo 19.

Il Capo VI si occupa della formazione dei macchinisti e degli esami a cui tali soggetti si devono sottoporre. In particolare, lo schema di decreto disciplina non solo le materie oggetto della formazione

dei macchinisti e gli obiettivi perseguiti con essa (articolo 20 commi 1, 2 e 3), ma stabilisce anche il principio secondo cui è all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie che compete di vigilare affinché agli aspiranti macchinisti sia garantito un accesso equo e non discriminatorio alla formazione di cui necessitano ai fini dell'ottenimento di una licenza o di un certificato (articolo 20 comma 4).

Il Capo VII concerne la valutazione. In particolare, all'Agenzia compete: il monitoraggio permanente di tutte le attività collegate alla formazione, nell'ambito di un sistema di norme di qualità (articolo 23); la valutazione, da effettuarsi ogni cinque anni, delle procedure per l'acquisizione e la valutazione delle competenze e delle conoscenze professionali, nonché del sistema di rilascio delle licenze e dei certificati (articolo 24).

Il Capo VIII disciplina il sistema dei controlli (articolo 25) e delle sanzioni (articolo 26) per i quali è competente l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Infine, il Capo IX reca le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 27, fornisce un arco temporale di cinque anni (dal 14 dicembre 2012 al 14 gennaio 2017) entro cui dare piena attuazione alle disposizioni di cui allo schema di decreto legislativo in esame, mentre l'articolo 28 prevede la clausola di invarianza della spesa.

Allo schema di decreto legislativo in esame sono, inoltre, allegati dodici documenti. Essi riguardano: 1. Modello comunitario di licenza di conduzione treni; 2. Modello comunitario per i certificati; 3. Requisiti medici; 4. Metodo di formazione; 5. Conoscenze professionali generali e requisiti relativi alla licenza; 6. Conoscenze professionali relative ai veicoli e requisiti concernenti il certificato; 7. Conoscenze professionali relative alle infrastrutture e requisiti concernenti il certificato; 8. Frequenza degli esami; 9. Modello comunitario di copia autenticata dei certificati; 10. Modulo armonizzato di licenza di conduzione treni; 11. Parametri fondamentali per il registro nazionale

delle licenze di conduzione treni (RNL); 12. Parametri fondamentali per i registri dei certificati (RC).

Ricorda che la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2010 del 117) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità e che il termine di recepimento della direttiva era il 4 dicembre 2009.

Tenuto conto del fatto che lo schema di decreto in esame pone fine alla citata procedura di infrazione, formula quindi una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata del relatore.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata del relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.25.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 21 giugno 2010. Delega al

Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo.

C. 3834 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e III).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 novembre 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che l'esame in Assemblea del disegno di legge in oggetto è previsto a partire dalla seconda metà di questa settimana e che la XIV Commissione dovrebbe pertanto concludere il proprio esame nella seduta corrente, tenuto conto del fatto che le Commissioni di merito intendono votare il mandato ai relatori a riferire in Assemblea nella giornata odierna.

Nel sottolineare che la XIV Commissione è chiamata a valutare il disegno di legge esclusivamente sotto il profilo della sua compatibilità con la normativa comunitaria, avverte che sul testo del provvedimento sono stati presentati alcuni emendamenti presso le Commissioni di merito che sostituiscono l'articolo 4 – recante delega al Governo per l'adozione delle ulteriori disposizioni attuative – individuando specifiche modalità per l'attribuzione del seggio supplementare nel Parlamento europeo.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, in relazione agli approfondimenti richiesti dal deputato Gozi nella seduta del 9 novembre scorso, fa presente che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere un parere in ordine alla compatibilità comunitaria delle disposizioni contenute nel provvedimento.

Al riguardo ricorda che il Protocollo di modifica del Protocollo n. 36, oggetto di ratifica dal provvedimento in esame, stabilendo l'incremento temporaneo di 18 seggi del Parlamento europeo, uno dei quali attribuito all'Italia, dispone che spetti agli Stati membri designare i rispet-

tivi membri supplementari, nel rispetto del proprio ordinamento nazionale ed a condizione che siano stati eletti a suffragio universale diretto. A tal fine indica tre possibili opzioni: elezioni *ad hoc*; designazione sulla base dei risultati delle ultime elezioni per il Parlamento europeo; nomina da parte dei rispettivi Parlamenti nazionali al proprio interno, ferma restando l'incompatibilità tra le due cariche.

Il Governo nel presentare il disegno di legge di ratifica in esame ha scelto di seguire come opzione quella della designazione sulla base dei risultati delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, in conformità con quanto previsto nel Protocollo. In tal senso esso si pone perfettamente in linea con le indicazioni derivanti dall'ordinamento comunitario.

Il problema della eccessiva genericità della norma di delega contenuta nel provvedimento è stata oggetto di confronto e discussione presso le Commissioni di merito I Affari costituzionali e III Esteri tant'è che il relatore per la I Commissione ha annunciato l'intenzione di lavorare ad una ipotesi di riforma del testo in modo che le modalità di scelta siano definite dal Parlamento. A tal fine le Commissioni di merito I e III sono attualmente convocate per definire tali aspetti.

Ritiene, comunque, che tali questioni non investano in alcun modo la competenza della XIV Commissione, non riguardando aspetti relativi alla compatibilità comunitaria che comunque risulta rispettata. Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Sandro GOZI (PD) esprime apprezzamento per il fatto che il relatore, nella proposta di parere formulata, abbia tenuto conto delle osservazioni formulate dal suo gruppo in ordine all'articolo 4 del provvedimento, che recava di fatto una delega in bianco al Governo senza principi e criteri direttivi esaurienti.

Propone quindi – tenuto conto del fatto che tra quelle indicate dal Protocollo il disegno di legge del Governo privilegia la seconda opzione, ovvero la designazione

del membro supplementare sulla base dei risultati delle ultime elezioni per il Parlamento europeo – di precisare nelle premesse al parere che la scelta di tale opzione implica la necessità di indicare sia la lista che la circoscrizione nella quale dovrà essere individuato l'europarlamentare entrante.

Mario PESCANTE, *presidente*, invita nuovamente i colleghi ad attenersi alla valutazione dei profili di compatibilità comunitaria del provvedimento, senza affrontare questioni di merito.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, giudica pleonastico l'inserimento nel parere di una precisazione già oggetto di discussione, nella sostanza, presso le Commissioni di merito.

Sandro GOZI (PD) rileva come la sua proposta di integrazione non voglia in alcun modo intervenire sul merito delle scelte di carattere tecnico che il provvedimento dovrà affrontare, ma sia unicamente volta a chiarire cosa significhi affermare – come si fa nel parere – che l'opzione individuata dal Governo per la designazione del membro supplementare è conforme alla normativa comunitaria.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva che la scelta di designare il membro supplementare italiano sulla base dei risultati delle ultime elezioni per il Parlamento europeo implica necessariamente l'individuazione di una lista e di una circoscrizione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ribadisce l'inutilità di ulteriori precisazioni, tenuto conto del fatto che le proposte emendative presentate presso le Commissioni di merito, tra le quali una dello stesso relatore per la I Commissione, vanno proprio nella direzione auspicata dal collega Gozi.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) ritiene che sarebbe stato opportuno introdurre i richiamati chiarimenti nel testo del parere; ciononostante ne valuta positivamente il contenuto, anche tenuto conto del fatto che il disegno di legge sarà verosimilmente modificato dalle Commissioni di merito nel senso di individuare specifiche modalità per l'attribuzione del seggio supplementare nel Parlamento europeo. Preannuncia pertanto il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.55.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale.

COM(2010)379 def.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 novembre 2010.

Sandro GOZI (PD) richiama le osservazioni già svolte in sede di discussione della proposta di direttiva in oggetto, che meriterebbero a suo avviso di trovare spazio nel parere della XIV Commissione.

Ricorda in primo luogo la necessità di un esplicito riferimento, nel testo della proposta di direttiva, ai contenuti della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, attualmente solo citata nel considerando (6).

Riterrebbe altresì opportuno dedicare un apposito articolo della direttiva al tema delle sanzioni ai datori di lavoro – attualmente contenute nel comma 2, lettera b), dell'articolo 12, riguardante le misure di agevolazione per il reingresso dei lavoratori stagionali – meglio specificandone i contenuti.

Si sofferma quindi su alcune osservazioni formulate dal sottosegretario all'interno Davico, che nel corso dei lavori presso la I Commissione, ha messo in luce una serie di questioni problematiche che il recepimento della direttiva in oggetto comporterebbe per il nostro Paese, poi riprese dallo stesso relatore Gottardo.

Si tratta in primo luogo della questione delle prestazioni sociali, poiché figurano nella proposta di direttiva prestazioni di disoccupazione e prestazioni familiari che il nostro ordinamento non prevede tra le forme di previdenza e assistenza obbligatoria per i lavoratori stagionali extracomunitari. Sul punto osserva che il recepimento di tali disposizioni appare, a giudizio del gruppo del PD, opportuno sia giuridicamente che tecnicamente. Sotto il primo profilo, infatti, è noto a tutti che la direttiva europea prevale sull'ordinamento nazionale e vi è pertanto un obbligo per il nostro Paese di recepire i contenuti delle norme europee. Vi è inoltre una opportunità politica di tali previsioni, in quanto volte a tutelare maggiormente i lavoratori in questione e dunque meritevoli di essere introdotte nel nostro ordinamento.

Vi è poi il problema dei limiti minimi e massimi previsti dalla proposta di direttiva per la durata del prelievo di soggiorno, che determinerebbe serie difficoltà in Italia rispetto alla stagionalità e alle caratteristiche di alcune attività, con particolare riferimento al settore agricolo. Si

potrebbe in proposito prevedere l'inserimento nel testo della direttiva di una clausola in base alla quale si prevede sul punto l'applicazione, a livello nazionale, delle disposizioni più favorevoli ai lavoratori, tenuto conto del fatto che la flessibilità nel loro impiego risponde certamente all'adozione di criteri più favorevoli.

Mario PESCANTE, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni in Aula, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per il termine delle votazioni anti-meridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 10.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi.

Atto n. 286.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi, provvedendo a modificare il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico bancario (TUB) e il decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF).

Più specificamente la direttiva 2009/111/CE indica, tra i propri obiettivi, l'introduzione di norme riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, nonché la vigilanza prudenziale degli enti. In particolare, essa prevede innanzitutto l'istituzione di collegi delle autorità nazionali di vigilanza al fine di agevolare e promuovere la cooperazione tra le autorità incaricate della sorveglianza degli enti creditizi transfrontalieri. Nel regolamentare l'esposizione degli enti creditizi verso un unico cliente al fine di premunirsi contro il rischio di perdite insostenibili imputabili al mancato rimborso di un prestito, la direttiva prevede che una banca non potrà esporsi, nei confronti del cliente o di un gruppo di clienti, per oltre il 25 per cento dei propri fondi. Al fine di garantire che un istituto che lancia un investimento mantenga un interesse reale sul rendimento dell'investimento proposto, si prevede che questo interesse deve essere pari almeno al 5 per cento del valore totale delle esposizioni cartolarizzate.

Più nel dettaglio, evidenzia che lo schema di decreto legislativo prevede, all'articolo 1, modifiche al testo unico bancario. Viene, infatti, eliminato il riferimento al potere regolamentare del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio previste nei titoli II e III e nell'articolo 107 dello stesso Testo unico, ed è attribuito alla Banca d'Italia il potere di vietare il pagamento degli interessi sugli strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza, che si

aggiunge al potere di vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio. Viene, altresì, previsto che la Banca d'Italia possa impartire alla capogruppo provvedimenti che possono riguardare anche il divieto di pagare interessi relativamente agli strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza. Viene quindi completamente sostituito l'articolo 69 del Testo unico bancario, in materia di collaborazione tra autorità e obblighi informativi, prevedendo che la Banca d'Italia deve definire con le altre autorità forme di collaborazione e coordinamento, creare collegi di supervisor nonch  partecipare ai collegi istituiti da altre autorit . Tale disposizione vale anche nell'esercizio della vigilanza su singole banche operanti con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati comunitari ospitanti. Per effetto di tali accordi, la Banca d'Italia pu  esercitare la vigilanza consolidata anche: sulle societ  finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana; sulle societ  bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalle societ  finanziarie; sulle societ  bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente dai soggetti indicati in precedenza. Qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata si verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della liquidit  e della stabilit  del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, la Banca d'Italia informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonch , in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorit  monetarie. Inoltre, le autorit  creditizie, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, devono tener conto degli effetti dei propri atti anche sulla stabilit  del sistema finanziario degli altri Stati comunitari interessati.

L'articolo 2 dello schema di decreto prevede a modificare il Testo unico dell'intermediazione finanziaria, sostituendo

innanzitutto il comma 9 dell'articolo 4, secondo cui la Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di ciascuna autorità, per l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più paesi. Viene ora previsto che la Banca d'Italia, per agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari, sulla base di accordi con le autorità competenti può definire forme di collaborazione e coordinamento, può istituire collegi di supervisori e partecipare ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni. Viene quindi sostituito il comma 2 dell'articolo 7 del Testo unico dell'intermediazione finanziaria, a mente del quale la Banca d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto le materie disciplinate nell'articolo 6, comma 1, lettera a), e adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio. A seguito della modifica apportata, la Banca può, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi.

L'articolo 3 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni pubbliche interessate dovranno provvedere allo svolgimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

L'articolo 4 prevede che il decreto entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ricorda quindi che il 13 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE relative ai requisiti patrimoniali delle banche

(COM(2009)362). L'obiettivo principale della proposta è rafforzare l'efficacia della disciplina in materia di requisiti patrimoniali delle banche nell'Unione europea al fine di accrescere la stabilità finanziaria, migliorare la tutela degli interessi dei creditori, garantire la competitività internazionale del settore bancario UE e ridurre la prociclicità del sistema finanziario.

A tale fine la proposta prospetta interventi nei seguenti settori:

rafforzamento dei requisiti patrimoniali per le posizioni inerenti a ricartolarizzazione delle banche, assegnando loro un fattore di ponderazione del rischio superiore rispetto a quello di altre posizioni inerenti a cartolarizzazione;

pubblicità in materia di esposizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione, al fine di migliorare la comprensione da parte degli investitori del profilo di rischio delle banche;

per quanto riguarda il portafoglio di negoziazione, viene previsto di aggiungere uno *stock* di riserva di capitale supplementare, di estendere l'attuale copertura per il rischio di inadempimento nel portafoglio di negoziazione alle perdite dovute a cause diverse dall'inadempimento dell'emittente (ad esempio il declassamento del merito di credito) nonché di basare la copertura per le posizioni inerenti a cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione sui fattori di ponderazione del rischio (semplici) che si applicano attualmente al portafoglio bancario;

obbligo per gli enti creditizi e le imprese di investimento di disporre di politiche retributive in linea con un'efficace gestione dei rischi.

Sulla base di un compromesso raggiunto con il Parlamento europeo, l'11 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato definitivamente la proposta, che è in attesa di essere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, e ricordato che il termine per l'espressione del parere sull'atto è fissato al prossimo 5 dicembre, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Atto n. 287.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in oggetto, volto a integrare e correggere le disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del Testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria.

Ricorda in primo luogo che il decreto legislativo n. 141 del 2010 ha recepito nell'ordinamento italiano la citata direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, recando le opportune modifiche al Testo Unico Bancario – TUB ed al Codice del Consumo (rispettivamente, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206). Accanto a tale intervento, il citato provvedimento ha ricondotto all'interno del TUB altre disposizioni, contenute in leggi speciali, intervenute nel tempo in materia di trasparenza dei contratti bancari (Titolo II). Il Titolo III, secondo le indicazioni contenute nella norma di de-

lega, ha operato una revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario. Il Titolo IV è intervenuto in materia di agenti in attività finanziaria e di attività di mediazione creditizia. Accanto alle modifiche al Testo Unico Bancario, sono state inoltre emanate disposizioni in materia di incompatibilità e di requisiti (tecnico-informatici, patrimoniali, di professionalità ed onorabilità) richiesti ai predetti soggetti. È stato compiutamente disciplinato l'organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; infine, è stata introdotta la fattispecie criminosa di esercizio abusivo dell'attività di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria.

Lo schema in commento interviene su diversi profili.

Anzitutto, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento rileva come le disposizioni emanate con il decreto legislativo n. 141 del 2010 presentino un complesso quadro di entrata in vigore delle parti che lo compongono. Viene dunque evidenziato il « disallineamento temporale tra l'abrogazione del sistema precedente e l'entrata in vigore del nuovo », tale da cagionare « una sostanziale impossibilità di esercizio, in capo alla Banca d'Italia, dei suoi poteri di vigilanza e di intervento ». Lo schema in esame reca dunque disposizioni volte a riallineare e/o a chiarire i tempi di entrata in vigore dell'eterogenea disciplina dettata dal decreto legislativo n. 141 del 2010.

In secondo luogo, la medesima Relazione sottolinea come « il decreto legislativo n. 141 del 2010 necessiti, per la sua concreta ed immediata applicabilità, di norme di attuazione non domandabili alla disciplina secondaria ». Con lo schema in commento si intende dunque ricondurre alla fonte legislativa la disciplina di attuazione del complesso di novità introdotte col medesimo decreto legislativo n. 141 del 2010.

Accanto a tali interventi, lo schema in esame reca anche modifiche di natura sostanziale.

Tali modifiche riguardano in primo luogo la materia del credito al consumo.

Gli articoli 1 e 2 dello schema in esame modificano il Titolo I del decreto legislativo n. 141 del 2010, con cui è stata recepita la direttiva 2008/48/CE concernente i contratti di credito ai consumatori. Ai sensi dell'articolo 1 dello schema, tra le norme non applicabili alle aperture di credito regolate in conto corrente e rimborsabili su richiesta o entro tre mesi dal prelievo è compresa anche la disciplina in materia di cessione dei crediti.

L'articolo 2, intervenendo sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 141 del 2010, chiarisce il termine di entrata in vigore delle norme in materia di credito al consumo.

L'articolo 3 prevede che le autorità creditizie adottino le disposizioni di attuazione del titolo I entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Inoltre, i finanziatori e intermediari devono adeguarsi alle nuove norme entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative. Sono dettate infine disposizioni volte a regolamentare l'attività di vigilanza della Banca d'Italia nel periodo che intercorre tra la data in cui sono applicabili le nuove norme sul credito al consumo e quella in cui entrerà a regime la riforma di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

Le modifiche introdotte attengono in secondo luogo alla disciplina sulla trasparenza.

Gli articoli da 3 a 5 apportano correzioni e integrazioni al Titolo II del decreto legislativo n. 141 del 2010, che ha operato il riordino e il coordinamento della disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali. In particolare, i commi da 1 a 5 dell'articolo 3 recano rinumerazioni e correzioni materiali. Il comma 6 dell'articolo 3 amplia il novero delle fattispecie cui possono essere applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144 del Testo Unico Bancario. Il comma 7 corregge il richiamo delle norme oggetto di sanzioni nei confronti degli agenti, degli esponenti di agenti e di mediatori persone giuridiche, nonché degli altri intermediari

del credito. Anche il comma 8 corregge un riferimento ritenuto non pertinente, rendendo sanzionabili le violazioni degli obblighi in materia di trasparenza e correttezza di agenti e mediatori nei rapporti con la clientela. L'articolo 4 integra l'articolo 6 del decreto legislativo n. 141 del 2010, aggiungendovi in primo luogo i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, che recano alcune abrogazioni, aventi ad oggetto norme contenute in leggi speciali successive al TUB e ivi confluite in forza del coordinamento operato dal decreto legislativo medesimo, e disposizioni in materia di entrata in vigore delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo n. 141 del 2010. L'articolo 5 – accanto a disposizioni di mera correzione o di coordinamento formale, ai commi 2 e 4 – reca sostanziali modifiche alla disciplina dei poteri regolamentari della Banca d'Italia.

Ulteriori modifiche riguardano la normativa sui soggetti operanti nel settore finanziario.

Gli articoli 6 e 7 modificano la disciplina recata dal Titolo III del decreto legislativo 141 del 2010. L'articolo 6 interviene sulla disciplina delle società di cartolarizzazione dei crediti. L'articolo 7 individua la normativa applicabile agli intermediari nel periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 141 del 2010 e l'effettiva operatività a regime della nuova disciplina.

In sostanza – come spiega al riguardo la Relazione illustrativa – si chiarisce che nel predetto periodo si continuerà ad applicare la disciplina primaria e secondaria previgente, salvo che per alcune materie (ovvero le riserve, col solo limite dell'attività di concessione di finanziamenti), per le quali la disciplina nuova trova immediata vigenza. Vi sono quindi modifiche alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Gli articoli da 8 a 12 modificano le disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo n. 141 del 2010, relative agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi.

L'articolo 8 prevede, accanto a modifiche formali e correzioni ai riferimenti interni, la non applicazione del requisito dell'esercizio di attività in via esclusiva nei confronti degli agenti che prestano soltanto i servizi di pagamento; ad essi non si applica neanche l'obbligo di monomandato.

Analoghe funzioni di correzione e coordinamento sono svolte dalle norme di cui agli articoli 9 e 10.

L'articolo 11 modifica le disposizioni del decreto legislativo riguardanti i compiti dell'Organismo preposto alla tenuta degli elenchi di agenti e mediatori.

Anche l'articolo 12 dello schema reca correzioni materiali e di refusi del testo; sotto il profilo sostanziale, si prescrive che nell'elenco dei mediatori sia presente anche l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata degli iscritti. Viene poi prescritto l'obbligo di comunicare all'Organismo, da parte degli iscritti, le variazioni degli elementi annotati nell'elenco.

Lo schema di decreto reca infine modifiche alle disposizioni finali del decreto legislativo n. 141 del 2010.

L'articolo 13 si propone di modificare le norme che disciplinano, in via transitoria, l'attività di mediazione creditizia. Tale prescrizione ha lo scopo — come precisa al riguardo la Relazione illustrativa — di definire una data certa per l'entrata a regime della normativa, in coordinamento con quanto previsto in materia di intermediari.

L'articolo 14, oltre ad apportare correzioni e modifiche formali, consente l'applicazione delle norme antiriciclaggio anche agli agenti di istituti di pagamento nazionali e comunitari e, più in generale, il rispetto delle citate norme anche nella fase transitoria.

L'articolo 15 dello schema novella l'articolo 28 del decreto legislativo 141/2010, che reca le abrogazioni e le disposizioni finali. Sono inseriti i commi 1-bis e 1-ter al predetto articolo 28, con lo scopo chiarire i tempi di entrata a regime della riforma e specificare qual è la disciplina applicabile ad agenti e mediatori nella fase transitoria.

Infine, l'articolo 16 — contenente le disposizioni finali e l'errata corrige — chiarisce che le modifiche, le integrazioni e le sostituzioni apportate dallo schema si applicano — in modo da evitare soluzioni di continuità tra la data di entrata in vigore delle diverse parti del decreto legislativo n. 141 e quella del correttivo — dalla stessa data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 141 del 2010.

Sono infine prorogati i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi (sino a centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del decreto di modifica), con la specificazione che tale ultima previsione è applicabile a decorrere dalla data di pubblicazione del correttivo stesso.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, e ricordato che il termine per l'espressione del parere sull'atto è fissato al prossimo 5 dicembre, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.20.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio.
COM(2010)517 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di direttiva COM(2010)517, segnalando che si soffermerà contestualmente sui contenuti della proposta di regolamento COM(2010)521 – successivo punto all’ordine del giorno della seduta odierna – tenuto conto del fatto che i contenuti dei due atti vertono su questioni strettamente correlate e che pertanto la loro illustrazione ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà può essere svolta congiuntamente.

In entrambi i casi si tratta, infatti, di un complesso di misure volte a rafforzare i presidi parzialmente già esistenti e in parte da attivare *ex novo* a tutela dei sistemi informatici oggetto, specie negli ultimi anni, di attacchi sempre più frequenti e insidiosi.

Nel primo caso, la proposta di direttiva COM (2010)517 ha l’obiettivo di definire puntualmente alcune fattispecie di reato relativamente ad attacchi perpetrati a danni di sistemi informatici, stabilendo altresì alcune norme minime per le relative sanzioni. Si intende inoltre rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. In particolare, in aggiunta a quelli già previsti, si individuano i reati di intercettazione illecita e di fabbricazione, vendita, approvvigionamento, importazione, possesso, distribuzione di strumentazioni finalizzate specificamente a perpetuare illeciti ai danni di sistemi informatici. Quanto alle sanzioni, si stabilisce che per i reati indicati le pene detentive non possano essere inferiori nel massimo a due anni. Sono inoltre introdotte alcune circostanze aggravanti e si pone l’obbligo, per gli Stati membri, di organizzare e fornire i dati necessari per predisporre puntuali statistiche sulla fenomenologia della criminalità informatica.

La proposta di regolamento COM(2010)521 reca alcune modifiche e integrazioni alla disciplina dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA), disponendone contestualmente la proroga del mandato fino al 2017. L’ENISA è stata istituita nel 2004 per un periodo di cinque anni e successivamente prorogata fino a marzo 2012. In base alla vigente disciplina,

l’ENISA è chiamata a fornire pareri tecnici, a promuovere lo scambio di buone pratiche e a facilitare i contatti tra le istituzioni europee, le autorità nazionali e i soggetti privati per un più efficace contrasto agli attacchi ai sistemi informatici. Con la proposta di regolamento i compiti dell’ENISA vengono significativamente ampliati; l’Agenzia assumerebbe, infatti, il ruolo di interfaccia nella lotta contro la criminalità informatica e sarebbe chiamata a esprimere pareri e assistenza su una serie di profili non meramente tecnici per la prevenzione e la lotta agli attacchi informatici. Assisterebbe, inoltre, la Commissione nella definizione delle strategie politiche in materia. Contestualmente, si prospetta un incremento delle risorse finanziarie a disposizione dell’ENISA.

L’esigenza, più ancora che l’opportunità, di un disciplina europea in queste materie è evidente e indiscutibile. La rete, per la sua stessa conformazione, costituisce infatti un fenomeno transfrontaliero che supera largamente i confini di ciascuno Stato. Come detto in precedenza, gli attacchi ai sistemi informatici di istituzioni pubbliche e soggetti privati sono sempre più numerosi e producono danni quantificabili nell’ordine di decina di milioni di euro. Si va, in particolare, diffondendo ormai l’utilizzo di *botnet* con i quali migliaia di computer vengono contemporaneamente infettati da virus appositamente creati. Gli attacchi rispondono a finalità estorsive, di sabotaggio ovvero di acquisizione di informazioni riservate per attività di spionaggio. È evidente che un efficace contrasto a questi comportamenti illeciti e gravemente lesivi non soltanto per i sistemi economici ma anche per la *privacy* non può prescindere dall’attivazione di adeguate misure a livello europeo e, più in generale, a livello internazionale.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

COM(2010)521 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, richiama la relazione testé svolta in sede di esame della proposta di direttiva COM(2010)517, tenuto conto del fatto che i contenuti dei due atti vertono su questioni strettamente correlate e che pertanto ha ritenuto di svolgere la loro illustrazione congiuntamente.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale.

COM(2010)379 def.

(Parere alla I Commissione)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta odierna.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, richiama innanzitutto l'attenzione dei colleghi, come già fatto in altre occasioni, sul fatto che i dati relativi al numero dei lavoratori stagionali in Italia pongono seri interrogativi riguardo al mercato del lavoro nazionale. Si tratterebbe infatti, ogni anno, di circa 80 mila lavoratori stagionali in Italia a fronte dei 24 mila della Spagna e degli 8 mila della Germania. Si tratta di

un'anomalia che non può che essere ascritta alla rigidità del mercato del lavoro in Italia, assai meno flessibile di quello di altri Paesi rispetto all'uso della manodopera interna. Il parere della XIV Commissione dovrà pertanto richiamare l'opportunità di rafforzare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della proposta, relative alla facoltà degli Stati membri di accertare se i posti vacanti non possano essere coperti da cittadini nazionali o dell'UE ovvero da cittadini di paesi terzi che già soggiornano legalmente nel paese interessato.

Ricorda quindi le questioni segnalate dal rappresentante del Governo nella seduta della I Commissione dello scorso 9 novembre, con particolare riferimento alla questione delle prestazioni sociali – poiché figurano nella proposta di direttiva prestazioni di disoccupazione e prestazioni familiari che l'ordinamento italiano non prevede tra le forme di previdenza e assistenza obbligatoria per i lavoratori stagionali extracomunitari – e al tema dei limiti minimi e massimi previsti dalla proposta di direttiva per la durata del premezzo di soggiorno. Sul primo punto ritiene opportuno che il parere faccia riferimento alla necessità di una valutazione della sostenibilità finanziaria della previsione in base alla quali i lavoratori stagionali potrebbero fruire delle stesse prestazioni assistenziali riconosciute, in base alla normativa nazionale vigente, ai lavoratori in possesso di un permesso di soggiorno di durata almeno annuale. Sul tema della durata del permesso di soggiorno appare invece adeguato richiamare l'opportunità di garantire in ogni caso la possibilità degli Stati membri di disporre di sufficienti spazi di flessibilità, in sede di attuazione della direttiva, in considerazione delle specifiche esigenze delle rispettive economie, con particolare riferimento alla necessità, per il sistema produttivo italiano, di potersi avvalere di lavoratori stagionali extracomunitari per periodi, a seconda dei casi, più ampi o più brevi del semestre previsto dalla proposta, alla luce della durata del ciclo agricolo.

Con riferimento infine alle osservazioni specificamente formulate dal collega Gozi relativamente alla disciplina delle sanzioni per i datori di lavoro inadempienti, si potrebbe evidenziare nel parere la necessità di richiamare esplicitamente la disciplina recentemente introdotta con la direttiva 2009/52/CE.

Sandro GOZI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per l'attenzione data alle osservazioni formulate dal suo gruppo. Propone quindi che, laddove si farà riferimento, nel parere che il relatore si accinge a formulare, alla necessità di una valutazione della sostenibilità finanziaria delle prestazioni assistenziali riconosciute ai lavoratori stagionali, si richiami anche la necessità di valutare della portata delle misure nazionali eventualmente necessarie all'adeguamento in tal senso dell'ordinamento nazionale.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ritiene senz'altro accoglibile l'indicazione del collega Gozi e formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Sandro GOZI (PD) nel preannunciare il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore, osserva che l'anomalia italiana evidenziata dall'onorevole Gottardo in ordine al numero di lavoratori stagionali presenti in

Italia richiama la questione, più ampia, delle criticità dell'attuale legislazione nazionale in tema di immigrazione e di mercato del lavoro, temi sui quali il suo gruppo è particolarmente sensibile.

Giovanni FAVA (LNP) esprime condisione in ordine ai contenuti della proposta di parere formulata dal relatore. Soffermandosi quindi sul tema da ultimo sollevato dal collega Gozi, evidenzia che meriterebbe un approfondimento la dinamica dei flussi migratori permanenti nei paesi membri dell'Unione europea. Evidenzia infatti come, in Italia, il fenomeno dell'immigrazione sia relativamente giovane, laddove in Francia o in Germania — che hanno una storia di immigrazione assai più risalente della nostra — i lavoratori impegnati in lavori di carattere stagionale sono, sebbene di origine extracomunitaria, ormai residenti da tempo. A tale situazione, che da sola non giustifica lo scarto numerico evidenziato tra Italia e altri Paesi europei, deve aggiungersi il fatto che, soprattutto nel settore agricolo, i giovani italiani abbandonano sempre di più le campagne e la propensione naturale al lavoro stagionale dei cittadini autoctoni è ormai estremamente ridotta in confronto con altri paesi europei.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 21 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo (C. 3834 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3834 Governo, recante: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto al Bruxelles il 21 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo »;

preso atto che il Protocollo in oggetto dispone che spetti agli Stati membri designare i rispettivi membri supplementari, nel rispetto del proprio ordinamento nazionale ed a condizione che siano stati eletti a suffragio universale diretto, indicando tre possibili opzioni: elezioni *ad hoc*; designazione sulla base dei risultati

delle ultime elezioni per il Parlamento europeo; nomina da parte dei rispettivi Parlamenti nazionali al proprio interno, ferma restando l'incompatibilità tra le due cariche;

considerato che il disegno di ratifica in esame si conforma alla indicazioni del Protocollo indicando come opzione prescelta quella che prevede la designazione sulla base dei risultati delle ultime elezioni per il Parlamento europeo;

viste le proposte emendative presentate presso le Commissioni di merito che sostituiscono l'articolo 4 – recante delega al Governo per l'adozione delle ulteriori disposizioni attuative – individuando specifiche modalità per l'attribuzione del seggio supplementare nel Parlamento europeo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. COM(2010)379 def.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (COM(2010)379);

tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta (SEC(2010)887) nonché la sintesi della stessa (SEC(2010)888);

tenuto conto dell'importanza del lavoro stagionale, che impegna prevalentemente cittadini di paesi terzi, per i sistemi economici dell'Unione europea, con particolare riferimento ai settori dell'agricoltura e delle attività turistico-alberghiere;

considerati i vantaggi che possono derivare dall'adozione delle disposizioni recate dalla proposta sotto un duplice profilo: in primo luogo, in quanto essa definisce una disciplina minima comune in materia di trattamento economico, condizioni di lavoro e diritti sindacali, a tutela dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi; in secondo luogo, in quanto la stessa intende evitare il rischio di agevolare coloro i quali, a partire dalle organizzazioni criminali che controllano il traffico dell'immigrazione clandestina, intendano trarre vantaggi dalla coesistenza di regimi giuridici fortemente differenziati in materia all'interno dell'UE;

rilevato che assai opportunamente la proposta fa salva la competenza degli Stati

membri nella determinazione delle quote di immigrati da ammettere nei rispettivi territori e, allo stesso tempo, consente di non ammettere soggetti che possono costituire una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica;

considerato che la valutazione di impatto evidenzia marcate differenze tra gli Stati membri quanto all'incidenza dell'impiego di cittadini di paesi terzi ai fini di lavoro stagionale, rilevando che la quota stabilita dal Ministero dell'interno italiano per gli anni 2008, 2009, 2010 è pari a 80.000 unità, laddove paesi quali la Germania e la Francia avrebbero registrato, per il 2009, rispettivamente 4.248 e 2.215 unità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sia in ogni caso garantita la possibilità degli Stati membri di disporre di sufficienti spazi di flessibilità, in sede di attuazione della direttiva, in considerazione delle specifiche esigenze delle rispettive economie. In proposito si segnala in particolare, la necessità, per il sistema produttivo italiano, di potersi avvalere di lavoratori stagionali extracomunitari per periodi, a seconda dei casi, più ampi o più brevi del semestre previsto dalla proposta, alla luce della durata del ciclo agricolo;

b) si richiami, per quanto concerne le sanzioni da applicare ai datori di lavoro inadempienti, la disciplina recentemente introdotta con la direttiva 2009/52/CE;

c) si valuti la sostenibilità finanziaria e la portata delle misure nazionali eventualmente necessarie rispetto alla previsione in base alla quali i lavoratori stagionali potrebbero fruire delle stesse prestazioni assistenziali riconosciute, in base alla normativa nazionale vigente, ai

lavoratori in possesso di un permesso di soggiorno di durata almeno annuale;

d) si valuti l'opportunità di rafforzare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della proposta, relative alla facoltà degli Stati membri di accertare se i posti vacanti non possano essere coperti da cittadini nazionali o dell'UE ovvero da cittadini di paesi terzi che già soggiornano legalmente nel paese interessato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea – InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009. S. 2330 Governo (Parere alla 3 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	145
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	151
Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. S. 2212, approvato dalla Camera (Parere alla 6 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	146
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	152
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 e abb. (Parere alla X Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	147
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	153
Sostegno agli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 209 e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	148
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	154
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	149
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo. Audizione di rappresentanti del Coordinamento nazionale province montane (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	150

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea – InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009.

S. 2330 Governo.

(Parere alla 3^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Isidoro Gottardo, illustra il disegno di legge in esame, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea – InCE – sull'istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste. L'Iniziativa centro-europea (InCE), rileva, rappresenta il più antico organismo di cooperazione regionale operante nell'Europa centro-orientale e riunisce diciotto Stati; si è rivelata uno strumento privilegiato di coopera-

zione regionale in grado di fornire un contributo significativo al percorso di avvicinamento verso l'Unione europea per quei Paesi per i quali vi sono prospettive di adesione, rafforzando la presenza italiana nell'area sia sul piano del dialogo politico che su quello economico. In ordine al contenuto dell'Accordo, osserva che, ai sensi dell'articolo 1, la sede del Segretariato esecutivo dell'InCE sarà ubicata a Trieste; l'articolo 5 sancisce l'inviolabilità dei locali. Fa notare che l'articolo 2 dispone in tema di accessibilità del Segretariato esecutivo dell'InCE ai rappresentanti dei servizi pubblici autorizzati per compiervi i necessari lavori, mentre l'articolo 3 prevede la non sottoposizione ad alcuna forma di censura, intercettazione o interferenza delle comunicazioni dirette al Segretariato esecutivo dell'InCE i cui beni, ai sensi dell'articolo 4, saranno immuni da azioni legali. Riferisce che il diritto del Segretariato esecutivo dell'InCE a convocare riunioni presso la propria sede o altrove è riconosciuto dalla Repubblica Italiana, in conformità all'articolo 6. Evidenza che l'articolo 7 dispone l'esenzione del Segretariato esecutivo dell'InCE da imposte doganali e da qualsiasi altra tassa; l'articolo 8 dispone in tema di esenzione da tassazione diretta e da obblighi fiscali per i beni, le entrate e le transazioni del Segretariato esecutivo dell'InCE; l'articolo 9 dispone per i funzionari dell'InCE e gli esperti in missione per essa, in tema di immunità, esenzioni da tassazioni, esonero da servizi nazionali obbligatori. Rileva che l'articolo 10 detta norme sull'ingresso, residenza e partenza dall'Italia delle persone che hanno un incarico ufficiale al Segretariato esecutivo dell'InCE e l'articolo 11 dispone in tema di assicurazioni obbligatorie per la salute e di previdenza sociale per tutto il personale SE-INCE. Ai sensi dell'articolo 12, osserva, la Repubblica Italiana non è responsabile sul piano legale per atti od omissioni del Segretariato esecutivo dell'InCE; è previsto che le parti concludano accordi complementari o le intese che giudicheranno opportune, ai sensi dell'articolo 13, e che le controversie sull'interpretazione e applicazione dell'Ac-

cordo siano risolte per via diplomatica, in conformità all'articolo 14. Infine, sottolinea che l'articolo 15 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore non appena entrambe le parti si saranno scambiate una nota scritta. In ordine al disegno di legge di ratifica in esame, osserva che gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. S. 2212, approvato dalla Camera.

(Parere alla 6^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giovanni DIMA (Pdl), *relatore*, illustrando il provvedimento in esame, riferisce che l'articolo 1 sancisce che il provvedimento è finalizzato ad incentivare, attraverso l'introduzione di agevolazioni fiscali sotto forma di minore imponibilità del reddito, il rientro in Italia, per svolgere attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa, di cittadini dell'Unione europea che hanno maturato esperienze all'estero. Rileva che l'articolo 2 individua i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti interessati per il diritto alla concessione dei benefici fiscali; devono essere cittadini comunitari nati dopo il 1° gennaio 1969 e che siano stati residenti in Italia per almeno ventiquattro mesi. Fa notare che l'articolo 3 stabilisce le modalità e la misura del beneficio, consistente in una detassazione parziale del reddito imponibile, in favore dei lavoratori in possesso dei requisiti indicati, mentre l'articolo 4 concerne le procedure e gli adempimenti amministra-

tivi per dare esecuzione al rientro; le pratiche burocratiche necessarie saranno curate dagli uffici consolari italiani all'estero, anche d'intesa con la Società Italia Lavoro S.p.A. Sottolinea che l'articolo 5 prevede una ulteriore possibile agevolazione per i soggetti che rientrano in Italia: viene stabilito che le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possano riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo in favore dei lavoratori beneficiari in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 2. Riferisce che l'articolo 6 reca disposizioni in materia previdenziale; si prevede l'obbligo per il Governo di promuovere la stipulazione, con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori comunitari, di appositi accordi bilaterali finalizzati a riconoscere la totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli della previdenza nazionale. Ai sensi dell'articolo 7, il lavoratore decade dal diritto a fruire degli incentivi fiscali previsti qualora, entro cinque anni dalla prima fruizione del beneficio, trasferisca la residenza o il domicilio fuori dall'Italia.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Testo unificato C. 2754 e abb.

(Parere alla X Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Salvatore Piscitelli, riferisce che tra le finalità del provvedimento esplicitate dall'articolo 1

rilevano le seguenti: riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica; promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività commerciali delle imprese; sostenere l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; valorizzare il potenziale di crescita e di innovazione delle imprese. Rammenta che viene sancito nel testo che i principi recati dal provvedimento costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato ed hanno lo scopo di garantire la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle Regioni con i provvedimenti dell'Unione europea. Riferisce che l'articolo 2 esplicita i principi fondamentali dello status giuridico delle imprese, tra cui: libertà di iniziativa economica e concorrenza; sussidiarietà orizzontale quale principio a cui sono improntate le politiche pubbliche; progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese; promozione nel sistema dell'istruzione scolastica e della formazione professionale della cultura imprenditoriale; promozione dell'aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno dei distretti e delle reti di imprese. Si sofferma quindi sull'articolo 3, che pone il principio della libertà di associazione delle imprese, e sull'articolo 4, che prevede che Stato, Regioni, enti locali sono tenuti a valutare gli effetti sulle imprese delle iniziative legislative ed amministrative prima della presentazione delle relative proposte. Osserva che l'articolo 5 prevede norme dirette alla semplificazione dei procedimenti amministrativi ed alla trasparenza degli adempimenti a carico di cittadini e imprese; l'articolo 6 reca norme in materia di analisi degli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese; l'articolo 7 dispone che lo Stato, le regioni e gli enti locali garantiscono, attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa. Osserva che l'articolo 8

reca norme tese a contrastare i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali; l'articolo 9 dispone in materia di certificazione sostitutiva e di procedure di verifica; l'articolo 10 reca la delega per disposizioni correttive ed integrative della disciplina delle procedure concorsuali; l'articolo 11 è volto a rendere più trasparente l'informazione relativa agli appalti pubblici d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea attraverso l'istituzione di portali telematici. Fa notare che l'articolo 12 reca le definizioni relative alle imprese, ai distretti, alle reti d'impresa, rinviando ai criteri utilizzati in ambito comunitario per la definizione di micro, piccola e media impresa e provvedendo altresì a definire i distretti industriali, i distretti tecnologici, le imprese femminili e le imprese giovanili, mentre l'articolo 13 prevede che lo Stato favorisce la ricerca, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese, al fine di renderle più competitive. Rileva che l'articolo 14 reca deleghe in materia di imposizione tributaria relativa alle imprese e di compensazione fra i crediti delle imprese nei confronti delle amministrazioni pubbliche e i debiti relativi ad obbligazioni tributarie; l'articolo 15 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adottano trattamenti fiscali di maggiore favore per le imprese giovanili, femminili e per le imprese localizzate nelle aree svantaggiate. Sottolinea che gli articoli 16 e 17 istituiscono l'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese, con il compito di elaborare proposte volte a favorire lo sviluppo delle imprese di minore dimensione e di effettuare l'analisi e la verifica di impatto sulle imprese degli atti normativi, mentre gli articoli 18, 19 e 20 istituiscono la commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, con il compito di valutare l'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione in materia. Evidenzia che l'articolo 20-bis prevede che il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta

alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle piccole e medie imprese volto a definire gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento. Rileva che l'articolo 21 prescrive che le disposizioni recate dal testo sono espressione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione; le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'esigenza che sia previsto un più ampio coinvolgimento delle autonomie territoriali nell'attuazione del provvedimento in esame.

Davide CAPARINI, *presidente*, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.

Testo unificato C. 209 e abb.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(*Esame conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, riferendo che l'articolo 1 pre-

vede che lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, e interventi per la promozione dei prodotti agrumati. Osserva che l'articolo 2 dispone che l'individuazione dei territori interessati e la definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi ammessi ai contributi sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Fa notare che gli articoli 3 e 4 prevedono l'assegnazione di contributi per attività di recupero, manutenzione, salvaguardia e ripristino degli agrumeti, per il triennio 2010-2012, mentre l'articolo 5 reca norme in materia di attuazione dei menzionati interventi e l'articolo 6, per l'assegnazione dei suddetti contributi, prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di un apposito fondo; la ripartizione annuale del fondo tra le regioni avviene con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni. Segnala che l'articolo 7 dispone che la regione, sentiti i comuni competenti per territorio, definisce, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi e stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi; provvede quindi alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi, sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio. Rileva che, ai sensi dell'articolo 8, le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizza-

zione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.45.

Davide CAPARINI (LNP), *presidente*, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione presa dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di avvalersi, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, della collaborazione del professor Michele Scudiero, Professore di diritto costituzionale della facoltà di giurisprudenza Università Federico II di Napoli e Professore di diritto regionale della facoltà giurisprudenza Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, e del dottor Mario Mosconi, Consigliere di TAR Lombardia, per l'espletamento dei compiti connessi allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.

La seduta termina alle 13.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.

Audizione di rappresentanti del Coordinamento nazionale province montane.

(Svolgimento e conclusione).

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Mario MAISETTI, *rappresentante del Coordinamento nazionale province montane*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione. Prendono quindi la parola, per fornire ulteriori precisazioni, Attilio Francesco SANTELLOCCO, *Segretario del Coordinamento nazionale province mon-*

tane, e Crescenzo PRATOLA, *rappresentante del Coordinamento nazionale province montane*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario PEPE (PD) e Davide CAPARINI, *presidente*, nonché il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), ai quali replicano, a più riprese, i rappresentanti del Coordinamento nazionale province montane Mario MAISETTI, Attilio Francesco SANTELLOCCO e Crescenzo PRATOLA.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea – InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009 (S. 2330 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea – InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009;

evidenziato che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « poli-

tica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea », demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo. 117, secondo comma, lett. a), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (S. 2212, già approvato dalla Camera).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 2212, recante « Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia », in corso di esame presso la 6^a Commissione del Senato, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla VI Commissione della Camera;

evidenziato che il provvedimento contempla previsioni di carattere fiscale e previdenziale, riconducibili alla compe-

tenza legislativa statale ai sensi del Titolo V della Costituzione;

considerato l'articolo 5, che stabilisce che le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possano riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo in favore dei lavoratori beneficiari in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 2;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese
(Testo unificato C. 2754 e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C 2754 e abb., recante « Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. », in corso di esame presso la X Commissione della Camera;

valutato che il provvedimento, volto ad introdurre una disciplina sullo *status* giuridico delle micro, piccole e medie imprese, afferisce a profili ascrivibili all'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni ed alla tutela della concorrenza di cui, rispettivamente, alla lettera *m*) ed alla lettera *n*) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, ed evidenziati specifici profili dell'articolato che attengono alle materie dell'ordinamento civile, dell'organizzazione amministrativa dello Stato, del sistema tributario dello Stato, riconducibili anch'essi alla competenza statale;

considerato inoltre che la materia relativa al settore universitario afferisce all'articolo 33 della Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

preso atto che, ai sensi dell'articolo 21, le regioni promuovono la stipula di

accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 20-*bis*, sia precisato che il Governo presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle piccole e medie imprese d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e con la seguente osservazione:

valuti la commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal testo in esame non pregiudicano le diverse previsioni connesse al riparto di competenze operante tra i diversi livelli di governo del territorio ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.

ALLEGATO 4

Sostegno agli agrumeti caratteristici (Testo unificato C. 209 e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 209 ed abb., in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di sostegno agli agrumeti caratteristici;

considerato che il testo in esame, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale;

evidenziato che, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 del testo in esame, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, annualmente, alla ripartizione del fondo istituito per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 2;

rilevato che, benché la materia « agricoltura » sia riconducibile alla esclusiva competenza legislativa regionale, gli interventi previsti risultano strettamente afferenti ai profili relativi alla « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di potestà esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ed al « governo del territorio », di potestà concorrente Stato-regioni, e preso atto che la procedura per l'assegnazione dei contributi prevede la partecipazione dei diversi livelli di governo interessati, Stato, regioni, comuni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sui lavori della Commissione	155
Audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione</i>)	155

AUDIZIONI

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA, indi del vicepresidente Paolo FRANCO. — Interviene il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 14.40.

Sui lavori della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 42 del 2009, alla Commissione è affidato anche il compito di verificare lo stato di attuazione della delega e di riferirne ogni sei mesi alle Camere. Avverte che, in riferimento a tale norma, è stata predisposta, con la collaborazione degli uffici, una prima versione della relazione, che viene pertanto messa in distribuzione, e invita i colleghi a comunicare entro e non oltre la settimana successiva, eventuali integrazioni e/o modifiche al fine di procedere all'approvazione del documento entro la fine del presente mese.

Audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Luca ANTONINI, *presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)* e Marco PINTO, *Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze* e Paolo PUGLISI, *Direttore centrale della Direzione legislazione tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Lucio Alessio D'UBALDO (PD), Walter VITALI (PD), Marco STRADIOTTO (PD) e il deputato Marco CAUSI (PD).

Luca ANTONINI, *presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)* e Marco PINTO, *Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze*, forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo FRANCO, *presidente*, ringrazia gli auditi per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	157
Variazione della composizione	157
Sui lavori della Commissione	157
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito	158
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sull'archivio dei rapporti finanziari	158
Esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sui costi economici della criminalità organizzata nelle regioni dell'Italia meridionale	159
Sui lavori della Commissione	159

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 14.15.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Variazione della composizione.

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato della Repubblica ha nominato come componente della Commissione il senatore Franco Cardiello in sostituzione del senatore Vincenzo Fasano, dimissionario. Ringrazia il senatore Fasano per il lavoro svolto e rivolge un sentito saluto al senatore Cardiello.

Sui lavori della Commissione.

Interviene il senatore CARUSO per chiedere l'audizione degli ex Presidenti Scalfaro e Ciampi sulle stragi degli anni 1992-93, nonché per sottoporre l'ipotesi di audire la senatrice Mazzuconi sullo stesso

tema. Chiede inoltre di acquisire il documento del marzo 1993 del direttore generale del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria recante, tra l'altro, proposta di revisione di decreti ministeriali emanati sulla base dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

Il senatore LUMIA, nel concordare sulla opportunità di richiedere l'acquisizione proposta dal senatore Caruso, chiede di acquisire inoltre tutti i verbali dei Comitati per l'ordine e la sicurezza del 1992 e 1993 inerenti al tema citato. Chiede infine di audire nuovamente l'ex ministro Conso, nonché la dottoressa Liliana Ferraro.

Il senatore SERRA invita ad una accelerazione nei lavori della Commissione sul tema delle stragi degli anni 1992-93.

L'onorevole TASSONE si associa alle richieste di ulteriori approfondimenti in materia.

L'onorevole GARAVINI chiede la convocazione dell'Ufficio di Presidenza e l'audizione del dottor Nicolò Amato.

L'onorevole NAPOLI sollecita la calendarizzazione della relazione sui controlli effettuati sulle candidature presentate alle elezioni amministrative e regionali del 2010.

L'onorevole VELTRONI chiede di ascoltare nuovamente l'ex ministro Conso e di convocare il dottor Amato.

Il PRESIDENTE assicura che chiederà il documento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del marzo 1993, che convocherà l'Ufficio di Presidenza dopo aver consultato i rappresentanti dei Gruppi e che la relazione sui controlli sulle candidature è quasi pronta. Si riserva

un approfondimento sulle ulteriori richieste di documenti.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito.

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'esame della proposta di relazione sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito comunicando che non è stata presentata alcuna proposta di modifica e svolge un ampio intervento.

Interviene in sede di replica il relatore senatore LI GOTTI.

Intervengono per dichiarazioni di voto i senatori LAURO e LEDDI, l'onorevole TASSONE, il senatore MUSSO e l'onorevole NAPOLI.

Il PRESIDENTE, verificato il numero legale, pone in votazione la proposta di relazione con mandato al relatore ad apportare eventuali correzioni in sede di coordinamento formale. La proposta risulta approvata all'unanimità. Avvisa che la relazione sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sull'archivio dei rapporti finanziari.

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'esame della proposta di relazione sull'archivio dei rapporti finanziari e, poiché non vi sono altre richieste di intervento, invita il relatore senatore Lumia ad intervenire in sede di replica.

Interviene il relatore senatore LUMIA.

Il PRESIDENTE, verificato il numero legale, pone in votazione la proposta di relazione con mandato al relatore ad ap-

portare eventuali correzioni in sede di coordinamento formale. La proposta risulta approvata all'unanimità.

Il PRESIDENTE avvisa che la relazione sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sui costi economici della criminalità organizzata nelle regioni dell'Italia meridionale.

Il PRESIDENTE introduce l'esame della proposta di relazione sui costi economici della criminalità organizzata nelle regioni dell'Italia meridionale invitando il relatore senatore Costa ad illustrarla.

Il senatore COSTA svolge la propria relazione.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, avvisando che la proposta di relazione sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Sui lavori della Commissione.

Il senatore LUMIA chiede la declassificazione dei resoconti stenografici del II Comitato del 16 dicembre 2009 e del 17 marzo 2010.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana commercio, alberghi, mense e servizi (FILCAMS CGIL) e dell'Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTuCS) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	160

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza della vicepresidente Carmen MOTTA.

La seduta comincia alle 9.10.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana commercio, alberghi, mense e servizi (FILCAMS CGIL) e dell'Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTuCS).

(Svolgimento e conclusione).

La deputata Carmen MOTTA, *vicepresidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che per la Federazione italiana commercio, alberghi, mense e servizi (FILCAMS CGIL) e dell'Unione italiana la-

voratori turismo, commercio e servizi (UILTuCS) sono presenti, rispettivamente, il signor Danilo Lelli, *funzionario della FILCAMS CGIL*, e il dottor Emilio Fargnoli, *segretario organizzativo della UILTuCS*.

Il signor Danilo LELLI, *funzionario della FILCAMS CGIL*, e il dottor Emilio FARGNOLI, *segretario organizzativo della UILTuCS*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LANNUTTI (IdV) e il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, a più riprese, ai quali replicano il signor Danilo LELLI, *funzionario della FILCAMS CGIL*, e il dottor Emilio FARGNOLI, *segretario organizzativo della UILTuCS*.

La deputata Carmen MOTTA, *vicepresidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la docu-

mentazione prodotta dalla FILCAMS CGIL sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Ricorda infine che la UILTuCS, la Federazione italiana agenti e rappresentanti di commercio (FIARC) e la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo (FISASCAT CISL) hanno prodotto un documento unitario che è stato pubblicato in

allegato al resoconto stenografico del 13 ottobre 2010.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione dei rappresentanti dell'Ordine nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (*Svolgimento e conclusione*) 162

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 novembre 2010. – Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.50.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione dei rappresentanti dell'Ordine nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che è presente il professor Paolo Moretti, Consigliere nazionale co-delega-

to al « diritto tributario e ai rapporti con l'Amministrazione Finanziaria ». Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione e cede la parola al professor Moretti.

Il professor MORETTI, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD), i senatori Giuliano BARBOLINI (PD), Lucio D'UBALDO (PD) e il deputato Franco CECCUZZI (PD).

Il professor MORETTI, risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione dell'ex presidente della regione Calabria, dottor Giuseppe Chiaravalloti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	163
Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina, Giuseppe Miliano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	164

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione dell'ex presidente della regione Calabria, dottor Giuseppe Chiaravalloti.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ex presidente della regione Calabria, dottor Giuseppe Chiaravalloti, accompagnato dall'ex responsabile del procedimento per l'emergenza rifiuti nella regione Calabria, dottor Giovan Battista Papello.

Giuseppe CHIARAVALLOTI, *ex presidente della regione Calabria*, e Giovan Battista PABELLO, *ex responsabile del procedimento per l'emergenza rifiuti nella regione Calabria*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessan-

dro BRATTI (PD), e la senatrice Daniela MAZZUCONI (PD).

Giuseppe CHIARAVALLOTI, *ex presidente della regione Calabria*, e Giovan Battista PABELLO, *ex responsabile del procedimento per l'emergenza rifiuti nella regione Calabria*, rispondono ai quesiti posti, chiedono quindi che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Chiaravalloti e il dottor Papello per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14.40, riprende alle 15.20.

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina, Giuseppe Miliano.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina, Giuseppe Miliano.

Giuseppe MILIANO, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Antonio RUGGHIA (PD) e Giovanni FAVA (LNP).

Giuseppe MILIANO, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina*, risponde ai quesiti posti. Quindi chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Miliano per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Audizione del Presidente della regione Molise, Angelo Michele Iorio (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>)	165
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Mercoledì 17 novembre 2010.— *Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO.* — *Intervengono Angelo Michele Iorio, Presidente della regione Molise, e la dottoressa Isabella Mastrobuono, Subcommissario alla sanità.*

La seduta comincia alle 8.50.

**Audizione del Presidente della regione Molise,
Angelo Michele Iorio.**

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e svolge ampie considerazioni preliminari.

Angelo Michele IORIO, *Presidente della regione Molise*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Benedetto Francesco FUCCI (PdL), Massimo POLLEDRI (LNP), Giovanni Mario Salvino BURTONI (PD) e Leoluca ORLANDO, *presidente*. Ad essi replica Angelo Michele IORIO, *Presidente della regione Molise*. Rende quindi ulteriori precisazioni la dottoressa Isabella MASTROBUONO, *Subcommissario alla sanità*.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ringrazia il Presidente della regione Molise ed i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166
Comunicazioni del presidente	166

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.15 alle 9.35.

Mercoledì 17 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 9.40.

Comunicazioni del presidente.

Giacomo STUCCHI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 3 novembre scorso, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della deliberazione istitutiva, della collaborazione a tempo parziale, a titolo gratuito, per tutta la durata dell'inchiesta, di Sabino Gervasio, generale di divisione della Guardia di finanza.

Comunica, altresì, che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione

odierna, ha convenuto che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo parziale, a titolo gratuito, per tutta la durata dell'inchiesta, del dottor Giampiero Di Florio, magistrato con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara e del dottor Francesco Ottaviano, magistrato in servizio presso il Tribunale di Torre Annunziata; del colonnello della Guardia di finanza Ivano Maccani; nonché della dottoressa Maria Ludovica Agrò, dirigente presso il Ministero dello sviluppo economico; della dottoressa Maria Letizia Bixio, consulente in materie giuridiche del Dipartimento per la formazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; del dottor Alberto De Togni; della professoressa Enrica Iannucci, preside della Facoltà di Economia dell'Università di Cassino; dell'avvocato Marco Mariani e del dottor Antonio Selvatici, giornalista.

Avverte, inoltre, che, nella medesima riunione odierna, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della deliberazione istitutiva della collaborazione a tempo parziale, a titolo gratuito, per tutta la durata dell'inchiesta, del signor Giovanni Gravante, vice presidente di Federazione Moda Italia e vice presidente della

commissione sicurezza/legalità della Confcommercio; del dottor Vittorio Donati, consigliere delegato per Sistema Moda Italia per l'area della proprietà intellettuale e dell'Avvocato Serena Moretti, responsabile affari legali di Sistema Moda Italia.

Ricorda, poi, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che tutti gli incarichi siano attribuiti per la durata dell'inchiesta e si intendano a tempo parziale non retribuito e che ciascun incarico sarà riferito all'espletamento di compiti di volta in volta attribuiti con indicazioni singole e specifiche. Ai predetti consulenti sarà riconosciuto il rimborso delle spese debitamente documentate, sostenute in occasione dell'espletamento di tali specifici compiti.

Comunica, altresì, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella medesima riunione odierna, ha convenuto che la Commissione si avvalga con funzioni prevalentemente di gestione e tenuta dell'archivio della Commissione, della collaborazione continuativa dei militari della Guardia di finanza Castello Milo, maresciallo capo, Bonifacio Stoduto, maresciallo capo e Raffaele Dello Stritto, maresciallo.

La presidenza avvierà le procedure autorizzatorie, ove previste, per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate.

Avverte, infine, che nel corso della riunione appena svoltasi, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che la Commissione, nel rispetto dei compiti delineati dall'articolo 1 della deliberazione istitutiva, proceda ad indagini ed esami seguendo tre filoni di attività.

In un primo filone di indagine la Commissione mirerà ad approfondire, attraverso audizioni di soggetti istituzionali e tecnici, l'analisi delle politiche nazionali, europee ed internazionali anticontraffazione; in un secondo filone di indagine la Commissione studierà e verificherà le conseguenze e i costi che i fenomeni della contraffazione e della pirateria producono sulle imprese, sui rappresentanti del commercio, sui consumatori approfondendo, mediante audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria competenti, i settori merceologici maggiormente colpiti da tale fenomeno quali, ad esempio, il settore della moda, l'agroalimentare, il farmaceutico ed ancora i settori dei giocattoli, audiovisivo, musicale e manifatturiero; in un terzo filone la Commissione analizzerà, attraverso audizioni dei soggetti competenti, le politiche e le azioni di contrasto del fenomeno con particolare riferimento alle attività di prevenzione, investigazione, *intelligence* ed intervento sui canali collegati alla produzione e alla diffusione di merci contraffatte.

Intervengono, per formulare osservazioni i deputati Anna Teresa FORMISANO (UDC), Andrea LULLI (PD), Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), ai quali replica il deputato Giacomo STUCCHI, *presidente*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il deputato Giacomo STUCCHI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.55.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3
Proposte di convalida delle elezioni dei deputati Pietro Marcazzan, proclamato nella V Circoscrizione Lombardia 3, Anna Teresa Formisano, proclamata nella XVI Circoscrizione Lazio 2, e Domenico De Siano, proclamato nella XIX Circoscrizione Campania 1	4
AVVERTENZA	5

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3^a e 4^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:	
Sul vertice NATO di Lisbona del 19 e 20 novembre 2010 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	6

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010. – Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo. C. 3834 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	7
<i>ALLEGATO (Emendamento approvato)</i>	11

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
---------------------------------------------------------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia recanti « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica » (<i>Deliberazione</i>)	13

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778-A Governo ed emendamenti ad esso riferiti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	23

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. Emendamenti C. 3779-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ...	15
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3572 Reguzzoni recante disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.	
Audizione del Professor Antonio Catricalà, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	15
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43. Atto n. 281 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	16
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	25
Proposta di nomina del professor Francesco Beltrame a Presidente di DigitPA. Atto n. 74 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante abrogazione di disposizioni legislative statali. Atto n. 289 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	17
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. COM(2010)379 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	20
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di documento finale)</i>	26
AVVERTENZA	22
 II Giustizia	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03822 Nicola Molteni: Sulla carenza di organico del Tribunale di Como	29
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	34
5-03643 Rao: Sulla situazione degli istituti penitenziari di Trento e Rovereto	29
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	36
5-03824 Ferranti: Sul decesso, nel carcere di Regina Coeli, del detenuto Simone La Penna	29
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	37
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
<i>ALLEGATO 4 (Emendamento del relatore)</i>	39
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di emendamento dell'onorevole Contento)</i>	40
<i>ALLEGATO 6 (Emendamento del relatore)</i>	41
Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
INTERROGAZIONI:	
5-03826 Borghesi: Sui vincitori idonei del concorso per educatori penitenziari	32
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	42
5-03708 Samperi: Sull'annullamento delle prove del concorso notarile in corso di svolgimento.	
5-03697 Ferranti: Sull'annullamento delle prove del concorso notarile in corso di svolgimento	32
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	44

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	33
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato</i>)	50
AVVERTENZA	33

IV Difesa**INTERROGAZIONI:**

5-03377 Ciccanti: Sugli esiti del concorso a 40 posti di assistente tecnico presso il Ministero della difesa (pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 86, 4 ^a serie speciale, del 28 ottobre 2005)	52
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	56

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. C. 3442 Gregorio Fontana (<i>Esame e rinvio</i>)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

V Bilancio, tesoro e programmazione**COMITATO DEI NOVE:**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. C. 3779 Governo	57

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Atto n. 287 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	57
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011). C. 3778 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. C. 3779 Governo	59
ERRATA CORRIGE	59

VI Finanze**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-03814 Pagano e Marinello: Indeducibilità delle minusvalenze non comunicate all'Agenzia delle entrate	60
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	63
5-03815 Fluvi e Sanga: Esenzione dall'IVA delle prestazioni di servizi fornite agli Enti locali da società <i>in house providing</i>	61
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	65
5-03816 Comaroli: Gettito dell'addizionale IRES sulle società operanti nel settore energetico ..	61
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	67
5-03817 Barbato: Trasferimento del tenente colonnello della Guardia di Finanza Pino Falvelli .	62
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	68

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo Servizio normativa e politiche di vigilanza della Banca d'Italia, dottor Andrea Enria, sull'andamento del settore bancario e creditizio	62
AVVERTENZA	62

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-03239 De Pasquale: Sull'eventuale modifica o soppressione dell'Ente nazionale assistenza magistrato (ENAM)	70
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	73
5-03326 Zazzera: Criteri di assegnazione dei finanziamenti destinati alla ricerca	71
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	74
5-03491 De Biasi: Sulle dichiarazioni del docente del Conservatorio di Milano, Johanne Maria Pini	71
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	76
5-03592 Ghizzoni: Sullo stato degli stanziamenti per interventi urgenti sul patrimonio scolastico	71
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	77
Sui lavori della Commissione	72

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Flamanville (14-16 settembre 2010)	81
ALLEGATO 1 (Comunicazioni)	85
Sulla missione a Bruxelles (3 e 4 ottobre 2010)	82
ALLEGATO 2 (Comunicazioni)	89

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di <i>PeaceLink</i> nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00393 Bratti e n. 7-00405 Zamparutti sulle iniziative legislative per rendere immediatamente vincolanti i limiti legali di emissione in atmosfera di benzo (a)pirene	82
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Atto n. 279 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio)	82
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali e abb. (Parere alla X Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	82
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	92
Sostegno agli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 209 Cirielli e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario)	83
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	94

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	83
ALLEGATO 5 (<i>Nuovi emendamenti del relatore</i>)	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-02784 Mancuso: Abolizione delle tariffe postali agevolate per determinati prodotti editoriali.	
5-03376 Ciccanti: Esclusione dei dipendenti di Poste italiane SpA con contratto di lavoro interinale dai benefici degli accordi sottoscritti dalla società con gli altri dipendenti, con particolare riguardo alla riammissione in servizio.	
5-03577 Ginefra: Esclusione dei dipendenti di Poste italiane SpA con contratto di lavoro interinale dai benefici degli accordi sottoscritti dalla società con gli altri dipendenti, con particolare riguardo alla riammissione in servizio	99

RISOLUZIONI:

7-00282 Meta: Salvaguardia e valorizzazione delle industrie italiane che operano nel settore della costruzione di materiale rotabile, in vista degli investimenti previsti per lo sviluppo del trasporto ferroviario nazionale (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	100
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-01334 Viola: Crediti delle aziende del Patto territoriale della Venezia orientale	101
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	105
5-02526 Gentiloni Silveri: Continuità produttiva del centro di ricerca e progettazione della Nokia Siemens Network di Cinisello Balsamo	102
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	106
5-03072 Bobba: Destinazione d'uso dell'area Leri Cavour di proprietà della società agricola Trino	102
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	107
5-03403 Bellanova: Continuità produttiva dello stabilimento British American Tobacco di Lecce.	
5-03652 Bellanova: Continuità produttiva dello stabilimento British American Tobacco di Lecce	102
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	109
5-03599 Contento: Problematiche connesse all'utilizzo del legno da riciclo negli impianti per la biomassa	103
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	112

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114
---------------------------------------------------------------------	-----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi	114
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari. C. 3703 Governo, C. 670 Lussana e C. 1179 Mancuso (*Seguito dell'esame e rinvio*) 115

ALLEGATO (*Emendamenti*) 121

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale. C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio, C. 2040 Mosella, C. 2859 Farina Coscioni e C. 3691 Pedoto (*Seguito dell'esame e rinvio*) 119

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. C. 2360 Pelino (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 119

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti « Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato ».

Audizione del Ministro della salute, prof. Ferruccio Fazio (*Svolgimento e rinvio*) 119

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago 120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 120

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 125

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) (*Svolgimento e conclusione*) 126

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori 128

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario. Atto n. 277 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 128

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità. Atto n. 278 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 129

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 21 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo. C. 3834 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	142
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. COM(2010)379 def. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	132
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi. Atto n. 286 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	133
Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Atto n. 287 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	136
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio. COM(2010)517 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	138
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA). COM(2010)521 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	140
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. COM(2010)379 def. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea – InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009. S. 2330 Governo (Parere alla 3 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	145
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	151
Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. S. 2212, approvato dalla Camera (Parere alla 6 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	146
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	152
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 e abb. (Parere alla X Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	147
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	153
Sostegno agli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 209 e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame conclusione – Parere favorevole</i>)	148
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	154

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	149
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.	
Audizione di rappresentanti del Coordinamento nazionale province montane (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Sui lavori della Commissione	155
Audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione</i>)	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Sulla pubblicità dei lavori	157
Variatione della composizione	157
Sui lavori della Commissione	157
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito	158
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sull'archivio dei rapporti finanziari	158
Esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge istitutiva 4 agosto 2008, n. 132, della proposta di relazione sui costi economici della criminalità organizzata nelle regioni dell'Italia meridionale	159
Sui lavori della Commissione	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana commercio, alberghi, mense e servizi (FILCAMS CGIL) e dell'Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTuCS) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.	
Audizione dei rappresentanti dell'Ordine nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	
Audizione dell'ex presidente della regione Calabria, dottor Giuseppe Chiaravallotti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	163
Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina, Giuseppe Miliano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	164

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO
SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI**

Audizione del Presidente della regione Molise, Angelo Michele Iorio (*Svolgimento dell'audi-
zione e conclusione*) 165

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA
CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 166

Comunicazioni del presidente 166

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 9,60



16SMC0004010